



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale in

Relazioni Internazionali Comparate –  
International Relations

Tesi di Laurea Magistrale

—  
Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

*L'Italia, gli Stati Uniti d'America  
e  
il diritto internazionale del mare*

**Relatore**

Ch. Prof. Fabrizio Marrella

**Correlatore**

Ch. Prof. Antonio Trampus

**Correlatore**

Ch. Prof.ssa Sara De Vido

**Laureando**  
Marco Lerro

811740

**Anno Accademico**  
**2012 / 2013**

A Camilla, Laura, Paola e Paolo, le persone che amo

# INDICE

Abstract.....	2
Introduzione.....	4

## PARTE I

### **Il Diritto internazionale del mare e la sua evoluzione storica**

1. Evoluzione storica dagli anni '30 agli anni '90.....	9
1.1. La prima Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1958.....	10
1.2. La seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1960.....	16
1.2.1. La proposta degli Stati Uniti d'America.....	16
1.2.2. Le altre proposte.....	17
1.3. Verso la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.....	19
1.3.1. Verso l'ampliamento delle giurisdizioni nazionali.....	20
1.4. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.....	23
1.4.1. Le procedure decisionali.....	26
1.4.2. L'adozione della Convenzione di Montego Bay del 1982.....	27
1.4.3. Una panoramica sulla Convenzione di Montego Bay.....	28
1.4.4. L'impatto della Convenzione di Montego Bay sul diritto internazionale.....	29
1.4.5. Emendamenti e modifiche degli Stati parte alla Convenzione di Montego Bay.....	30
1.4.6. Caratteri di insieme della nuova Convenzione di Montego Bay.....	32

1.4.6.1. Il mare territoriale e le acque interne.....	33
1.4.6.1.1. Il passaggio inoffensivo.....	34
1.4.6.2. La zona contigua.....	35
1.4.6.3. Stati e acque arcipelagici.....	36
1.4.6.4. La zona economica esclusiva.....	37
1.4.6.4.1. La pesca.....	39
1.4.6.5. La piattaforma continentale.....	41
1.4.6.5.1. Cavi e condotte sottomarini.....	43
1.4.6.6. Un confronto tra la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale.....	43
1.4.6.7. La delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.....	44
1.4.6.8. L'alto mare e le libertà di navigazione.....	47
1.4.6.8.1. La bandiera della nave.....	48
1.4.6.8.2. La pirateria marittima.....	51
1.4.6.8.3. Il diritto di inseguimento.....	52
1.4.6.8.4. Trasmissioni radiofoniche o televisive non autorizzate.....	52
1.4.6.8.5. La pesca in alto mare.....	53
1.4.6.9. La protezione e lo sfruttamento delle risorse comuni.....	54
1.4.6.9.1. Il patrimonio comune dell'umanità.....	55
1.4.6.9.1.1. L'Autorità internazionale dei fondi marini.....	56
1.4.6.9.2. La protezione dell'ambiente marino.....	59
1.4.6.9.2.1. L'inquinamento da navi.....	61
1.4.6.9.2.2. L'inquinamento da terra.....	61

1.4.6.9.2.3. L'inquinamento da immersione.....	62
1.4.6.9.2.4. L'inquinamento da attività nei fondi marini nazionali.....	63
1.4.6.9.2.5. L'inquinamento da attività nell'Area internazionale dei fondi marini.....	63
1.4.6.9.2.6. L'inquinamento dall'atmosfera.....	64
1.4.6.9.2.7. La Convenzione MARPOL.....	65
1.4.6.9.3. La ricerca scientifica e la protezione del patrimonio culturale marino.....	67
1.4.6.10. Il meccanismo per la soluzione delle controversie.....	69
1.4.6.10.1. Tendenze attuali in materia di soluzione delle controversie.....	71
1.4.6.10.2. Il Tribunale internazionale del diritto del mare.....	73
1.4.6.10.2.1. La scelta di differenti metodi di soluzione delle controversie.....	75
1.4.6.10.2.2. Il collegio a formazione plenaria, le camere e gli atti di parte.....	76
1.4.6.10.2.3. La confidenzialità.....	78
1.4.6.10.2.4. La trasparenza.....	79
1.4.6.10.2.5. La Camera dei fondi marini.....	80
1.4.6.10.2.5.1. Organizzazione.....	81
1.4.6.10.2.5.2. Giurisdizione.....	82
1.4.6.10.2.6. La giurisdizione consultiva del Tribunale.....	83
1.4.6.10.2.7. La giurisdizione <i>ratione personae</i> .....	84
1.4.6.10.2.8. La giurisdizione <i>ratione materiae</i> .....	84
1.4.6.10.2.9. Le limitazioni alla giurisdizione del Tribunale.....	85
1.4.6.10.2.10. La giurisdizione obbligatoria esclusiva.....	88
1.4.6.10.2.11. La giurisdizione facoltativa.....	88

1.4.6.10.2.12. Le procedure.....	89
1.4.6.10.2.13. L'intervento.....	90
1.4.6.10.2.14. Le misure cautelari.....	92
1.4.6.10.3. La conciliazione obbligatoria delle controversie.....	93
1.4.7. L'attuazione della Convenzione di Montego Bay attraverso i due Accordi del 1994 e del 1995.....	96
1.4.7.1. L'accordo del 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.....	97
1.4.7.1.1. Il rapporto tra l'Accordo e la Convenzione.....	99
1.4.7.1.2. L'impatto giuridico dell'Accordo.....	100
1.4.7.2. L'accordo del 1995 per l'attuazione delle misure della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione dei banchi di pesce.....	101
1.4.7.2.1. Il rapporto tra l'Accordo e la Convenzione.....	103
1.4.7.2.2. L'impatto giuridico dell'Accordo.....	105

## PARTE II

### L'Italia e il diritto del mare

1. L'approccio dell'Italia alla codificazione internazionale del diritto del mare.....	108
1.1. La partecipazione dell'Italia alle due Convenzioni di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua e sull'alto mare e la partecipazione alla Convenzione di Montego Bay del 1982.....	108
2. Il mare territoriale.....	110
2.1. Il diritto di passaggio inoffensivo.....	111
2.2. La pesca nel mare territoriale e l'applicabilità della politica della Unione Europea in materia di pesca.....	112
3. La zona contigua.....	113
3.1. La zona archeologica.....	114
4. La piattaforma continentale.....	115
4.1. La delimitazione della piattaforma continentale.....	116
4.1.1. L'Accordo con la Jugoslavia dell'8 gennaio 1968.....	117
4.1.2. L'Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971.....	118
4.1.3. L'Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974.....	118
4.1.4. L'Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977.....	119
4.1.5. L'Accordo con l'Albania del 18 dicembre 1992.....	119
4.2. Le clausole sui depositi minerari e sulla soluzione delle controversie.....	120
5. La zona economica esclusiva.....	120
6. L'alto mare e le norme relative al diritto di battere bandiera.....	122

6.1. Il <i>genuine link</i> .....	123
6.2. La pesca in alto mare.....	124
6.2.1. La zona di pesca del «Mammellone».....	125
7. L'attività mineraria sui fondi marini internazionali e la proposta relativa alla Parte XI della Convenzione sul diritto del mare del 1982.....	128
8. La protezione dell'ambiente marino.....	129
9. La soluzione delle controversie.....	131
10. L'autonomia del diritto della navigazione.....	132
10.1. Il diritto internazionale privato e il diritto marittimo.....	133
10.2. Il diritto materiale uniforme.....	134
10.3. L'inquinamento dell'ambiente marino.....	135
10.3.1. La normativa.....	136
10.4. Le convenzioni internazionali marittime.....	138

## PARTE III

### Gli Stati Uniti d'America e il diritto del mare

1. La regola delle tre miglia nella pratica statunitense.....	141
2. I preparativi alla Convenzione di Montego Bay.....	141
3. Le obiezioni alla Convenzione.....	145
4. La dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti sulla <i>Ocean Policy</i> .....	151
5. La posizione statunitense sullo sfruttamento delle risorse dei fondi marini.....	153
5.1. Il fondo del mare come patrimonio comune dell'umanità.....	155
5.2. La Convenzione come diritto internazionale vincolante.....	156
6. Gli sviluppi nella politica estera statunitense.....	158
6.1. La <i>Commission on Ocean Policy</i> .....	158
6.2. Il Senato e la Convenzione sul diritto del mare.....	159
6.3. L' <i>Antiterrorism Maritime Transportation System</i> e il codice ISPS.....	160
Conclusioni.....	163
Bibliografia.....	167

*«The historic function of the law of the sea has long been recognized as that of protecting and balancing the common interests, inclusive and exclusive, of all peoples in the use and enjoyment of the oceans, while rejecting all egocentric assertions of special interests in contravention of general community interest.»<sup>(1)</sup>*

---

<sup>1</sup> M. MCDUGAL & W. BURKE, *The Public Order of the Oceans – A Contemporary International Law of the Sea*, in A. D'AMATO, B. H. WESTON, R. A. FALK, *International Law and World Order*, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1990, p. 215.

## ABSTRACT

The aim of this thesis is to observe how Italy and the United States of America have acted in relation with the International Law of the Sea in the last century.

In particular, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea has been the discriminating factor which prompted the differences in the conduct of these States concerning the Law of the Sea.

First, this work provides a detailed description of the main events linked to the Conference which led to the adoption of the Convention on the Law of the Sea.

Secondly, it will be analysed the work of codification represented by the Convention, its annexes, and the implementing agreements.

Thirdly, analyzing the relevant features of the Convention, the historical events affecting the policy of both States, and the issues linked to any activity connected to the Oceans the reader will understand why Italy ratified the Treaty whereas the US did not.

We have the intention to understand how the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea was created as compared with the prior Conventions on the Law of the Sea of 1958 and the International Court of Justice judgments.

In the first part of this work, we can observe specifically how the delimitation of maritime zones is regulated. We will also inspect the uses and the relevant activities in the high seas, the protection and management of the resources of the seabed, and the international community conduct in accordance with the International Seabed Authority provisions concerning the exploitation of these resources. Furthermore, we will face the problem of maritime pollution. Finally, through the study of the methods to resolve disputes, we will point out the States practice and some essential cases which led to binding decisions comparing the *modus operandi* of the

International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice.

The second part of this work is about Italy participation to the international conventions on the law of the sea – the 1958 United Nations Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, the 1958 United Nations Convention on the High Seas, and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea – some agreements concerning the delimitation of the continental shelf, and how Italy adapted international law of the sea to its municipal law.

The third part deals with United States ocean policy concerning the 1982 Convention and the exploitation of seabed resources.

Through this analysis we will see that international law of the sea is not static. The evolution of the practice, the disputes between international actors, and the development of new international law will not cease to affect the international balance making changes, improvements, and transformations.

## INTRODUZIONE

Il primo e più famoso libro sul diritto internazionale e il diritto del mare nel mondo occidentale fu scritto dal giurista olandese Ugo Grozio (Hugo de Groot) e pubblicato in forma anonima nel 1609 con il titolo *Mare Liberum (Il mare libero)*. Esso fu ritenuto uno dei capisaldi del moderno diritto del mare sin dalle sue origini e diede inizio a quella che ancora oggi è denominata la dottrina della libertà dei mari.

Il moderno diritto del mare definisce la giurisdizione degli Stati su svariati ambiti di attività marittime. Infatti, un singolo Stato non può avere potere esclusivo su porzioni di mare o produrre azioni, fare rivendicazioni o effettuare decisioni seguendo proprie scelte politiche e salvaguardando solamente i propri interessi. Esso deve necessariamente sottostare a delle regole e a dei vincoli che, con il passare degli anni e attraverso l'evoluzione progressiva del diritto del mare, hanno creato e stanno creando un sistema ordinato per la convivenza, il rispetto delle pratiche e il regolare svolgimento di procedimenti basati sull'uso del mare e delle sue risorse, in cui «all states [...] have been seen as having an interest in the sea and its resources».<sup>(2)</sup>

Proprio per voler far incontrare le necessità, da un lato, e la tutela, dall'altro, della totalità degli Stati e degli attori internazionali, il diritto del mare è divenuto un esempio di un regime internazionale accettato e fatto proprio dalla quasi totalità degli Stati. Gli strumenti del diritto del mare che hanno condotto alla formazione di un regime stabile e standardizzato sono i trattati, il diritto internazionale consuetudinario, le organizzazioni internazionali.

Innanzitutto, i trattati sono fonte particolare del diritto internazionale, frutto di negoziati tra le parti. Essi sono generalmente definiti come «un accordo internazionale concluso in forma scritta tra Stati e

---

<sup>2</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 1.

regolato dal diritto internazionale, sia esso incorporato in uno strumento unico o in due o più strumenti connessi, e qualunque sia la sua denominazione particolare».<sup>(3)</sup> In effetti, nella pratica sono pochi i trattati che fungono da strumenti di creazione di diritto universale (lo Statuto delle Nazioni Unite è uno di pochi strumenti ratificato dalla quasi totalità degli stati). Questo perché, dal punto di vista del diritto dei trattati, affinché si formino norme a carattere universale, è la totalità degli Stati che ha l'obbligo di diventare parte a un trattato. Ciò deriva dalla regola *pacta tertiis neque nocent neque prosunt*, secondo cui un trattato crea obblighi solamente per gli Stati parti al trattato<sup>(4)</sup>. Di conseguenza, i limiti dei trattati alla creazione di un diritto universale sono più che ovvi.

Per quanto concerne il diritto consuetudinario, non è necessario che tutti gli Stati partecipino attivamente alla sua creazione. A esempio, nel caso della Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi), la Corte internazionale di giustizia sostenne che la pratica degli Stati dovesse essere «extensive and virtually uniform»<sup>(5)</sup>, il che non vuol dire universale. Spesso, anche l'acquiescenza passiva a una regola è sufficiente a vincolare uno Stato. In altri casi, invece, quando una regola consuetudinaria è oggetto di una obiezione persistente da parte di uno Stato, la stessa regola non può essere applicata nei confronti dello Stato obiettore<sup>(6)</sup>. Ma la dottrina non è unanime sul punto. A ogni modo, l'istituzionalizzazione del processo di formazione del diritto internazionale consuetudinario presenta chiaramente nuove opportunità per gli Stati di creare regole e principi che, col trascorrere del tempo, diventano universali.

Allo stesso modo, anche le organizzazioni internazionali facilitano la produzione di norme internazionali e, in maniera specifica, nel contesto del diritto del mare operano moltissime istituzioni, di diversa natura e con

---

<sup>3</sup> T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 317; *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Art. 2 (1) (a).

<sup>4</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Art. 34.

<sup>5</sup> *North Sea Continental Shelf, Judgment, ICJ Reports 1969*, p. 43, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/51/5535.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>6</sup> T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 233.

diversi compiti. Come si vedrà nelle prossime pagine, uno dei più importanti eventi che ha prodotto risultati soddisfacenti nel processo di codificazione del diritto internazionale del mare fu la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dalla quale scaturì la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, a oggi base giuridica del moderno diritto del mare.

L'obiettivo principale di questa tesi è osservare il comportamento di Italia e Stati Uniti d'America nei confronti del diritto del mare dagli anni '30 a oggi attraverso l'analisi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che da un lato rappresenta un punto di approdo per la "standardizzazione" di regole atte a regolare l'uso dei mari e la sicurezza relativa a tutte le attività marittime, dall'altro, a parer nostro, è soltanto un punto di partenza, una spinta iniziale, che conduca verso un *corpus* normativo internazionale più cospicuo e di rilevante portata, il quale in potenza potrebbe essere ulteriormente integrato affinché diventi vincolante per il maggior numero di Stati possibile, se non per la totalità di essi.

Oltre all'analisi delle parti salienti della Convenzione, si potrà constatare, in primo luogo, come la comunità internazionale sia giunta, dopo circa un decennio, alla realizzazione dell'immenso lavoro di codificazione insito nella Convenzione e, in secondo luogo, si potrà osservare come l'Italia sia giunta alla ratifica della Convenzione, al contrario degli Stati Uniti.

Infine, con l'esplorazione delle rispettive posizioni, italiana e statunitense, relative a temi strettamente collegati al diritto del mare (come, a esempio, lo sfruttamento delle risorse dei fondi marini, la tutela dell'ambiente, la navigazione, la pesca, la delimitazione delle zone del mare, la soluzione delle controversie), ci si domanderà cosa potrebbe accadere nel caso in cui gli Stati Uniti d'America ratificassero la Convenzione e quali equilibri andrebbero a modificarsi, soprattutto dal punto di vista economico e normativo, sia a livello internazionale sia a livello interno.

## **PARTE I**

### **IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE E LA SUA EVOLUZIONE STORICA**

SOMMARIO: 1. Evoluzione storica dagli anni '30 agli anni '90. – 1.1. La prima Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1958. – 1.2. La seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1960. – 1.2.1. La proposta degli Stati Uniti d'America. – 1.2.2. Le altre proposte. – 1.3. Verso la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. – 1.3.1. Verso l'ampliamento delle giurisdizioni nazionali. – 1.4. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. – 1.4.1. Le procedure decisionali. – 1.4.2. L'adozione della convenzione di Montego Bay del 1982. – 1.4.3. Una panoramica sulla Convenzione di Montego Bay. – 1.4.4. L'impatto della Convenzione di Montego Bay sul diritto internazionale. – 1.4.5. Emendamenti e modifiche degli Stati parte alla Convenzione di Montego Bay. – 1.4.6. Caratteri d'insieme della nuova Convenzione di Montego Bay. – 1.4.6.1. Il mare territoriale e le acque interne. – 1.4.6.1.1. Il passaggio inoffensivo. – 1.4.6.2. La zona contigua. – 1.4.6.3. Stati e acque arcipelagici. – 1.4.6.4. La zona economica esclusiva. – 1.4.6.4.1. La pesca. – 1.4.6.5. La piattaforma continentale. – 1.4.6.5.1. Cavi e condotte sottomarini. – 1.4.6.6. Un confronto tra la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale. – 1.4.6.7. La delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. – 1.4.6.8. L'alto mare e le libertà di navigazione. – 1.4.6.8.1. La bandiera della nave. – 1.4.6.8.2. La pirateria marittima. – 1.4.6.8.3. Il diritto di inseguimento. – 1.4.6.8.4. Trasmissioni radiofoniche o televisive non autorizzate. – 1.4.6.8.5. La pesca in alto mare. – 1.4.6.9. La protezione e lo sfruttamento delle risorse comuni. – 1.4.6.9.1. Il patrimonio comune dell'umanità. – 1.4.6.9.1.1. L'Autorità internazionale dei fondi marini. – 1.4.6.9.2. La protezione dell'ambiente marino. – 1.4.6.9.2.1. L'inquinamento da navi. – 1.4.6.9.2.2. L'inquinamento da terra. – 1.4.6.9.2.3. L'inquinamento da immersione. – 1.4.6.9.2.4. L'inquinamento da attività nei fondi marini nazionali. – 1.4.6.9.2.5. L'inquinamento da attività nell'Area internazionale dei fondi marini. – 1.4.6.9.2.6. L'inquinamento dall'atmosfera. – 1.4.6.9.2.7. La Convenzione MARPOL. – 1.4.6.9.3. La ricerca scientifica e la protezione del patrimonio culturale marino. – 1.4.6.10. Il meccanismo per la soluzione delle controversie. – 1.4.6.10.1. Tendenze attuali in materia di soluzione delle controversie. – 1.4.6.10.2. Il Tribunale internazionale del diritto del mare – 1.4.6.10.2.1. La scelta di differenti metodi di soluzione delle controversie. – 1.4.6.10.2.2. Il collegio a formazione plenaria, le camere e gli atti di parte. – 1.4.6.10.2.3. La confidenzialità. – 1.4.6.10.2.4. La trasparenza. – 1.4.6.10.2.5. La Camera dei fondi marini. – 1.4.6.10.2.5.1. Organizzazione. – 1.4.6.10.2.5.2. Giurisdizione.

– 1.4.6.10.2.6. La giurisdizione consultiva del Tribunale. – 1.4.6.10.2.7. La giurisdizione *ratione personae*. – 1.4.6.10.2.8. La giurisdizione *ratione materiae*. – 1.4.6.10.2.9. Le limitazioni alla giurisdizione del Tribunale. – 1.4.6.10.2.10. La giurisdizione obbligatoria esclusiva. – 1.4.6.10.2.11. La giurisdizione facoltativa. – 1.4.6.10.2.12. Le procedure. – 1.4.6.10.2.13. L'intervento. – 1.4.6.10.2.14. Le misure cautelari. – 1.4.6.10.3. La conciliazione obbligatoria delle controversie. – 1.4.7. L'attuazione della Convenzione di Montego Bay attraverso i due Accordi del 1994 e del 1995. – 1.4.7.1. L'Accordo del 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. – 1.4.7.1.1. Il rapporto tra l'Accordo e la Convenzione. – 1.4.7.1.2. L'impatto giuridico dell'Accordo – 1.4.7.2. L'Accordo del 1995 per l'attuazione delle misure della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione dei banchi di pesce. – 1.4.7.2.1. Il rapporto tra l'Accordo e la Convenzione. – 1.4.7.2.2. L'impatto giuridico dell'Accordo.

## 1. *Evoluzione storica dagli anni '30 agli anni '90.*

Il momento di concreta evoluzione del diritto internazionale del mare si ebbe nel XX secolo attraverso gli esperimenti di codificazione a opera di conferenze intergovernative promosse dalla Società delle Nazioni e dalle Nazioni Unite. La causa principale delle difficoltà che emersero dagli esiti dei lavori di codificazione fu il rapido sviluppo scientifico e tecnologico che aveva portato a un nuovo modo di sfruttare il mare e tutte le risorse ad esso connesse. Conseguentemente, per rendere compatibili le nuove esigenze con l'insieme delle norme giuridiche, si svilupparono due tendenze: da un lato, ci fu la rottura della classica antitesi tra mare territoriale e alto mare; dall'altro, si ritenne opportuno istituire, in primo luogo, sistemi per gestire correttamente le risorse più appetibili agli interessi degli Stati e, in secondo luogo, norme per tutelare la maggior parte dei bisogni e delle richieste comuni<sup>(7)</sup>.

La Conferenza internazionale convocata all'Aia nel 1930 dalla Società delle Nazioni ebbe lo scopo di codificare parte della normativa sul diritto del mare, ma non diminuì affatto le disparità che esistevano tra gli Stati dal punto di vista della delimitazione del mare territoriale e della zona contigua. Tra i Paesi che presero parte alle trattative si crearono molte divergenze che ostacolarono concretamente l'emanazione di una Convenzione.

Le Nazioni Unite, invece, con la Conferenza sul diritto del mare conclusasi il 29 aprile 1958 a Ginevra, riuscirono a perfezionare l'adozione di quattro convenzioni: sul mare territoriale e la zona contigua<sup>(8)</sup>; sull'alto mare<sup>(9)</sup>; sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare<sup>(10)</sup>; sulla piattaforma continentale<sup>(11)</sup>.

---

<sup>7</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 31 ss.

<sup>8</sup> Entrata in vigore il 10 settembre 1964. Ratifiche: 41. Stati Parte: 52.

<sup>9</sup> Entrata in vigore il 30 settembre 1962. Ratifiche: 46. Stati Parte: 63.

<sup>10</sup> Entrata in vigore il 20 marzo 1966. Ratifiche: 35. Stati Parte: 39.

<sup>11</sup> Entrata in vigore il 10 giugno 1964. Ratifiche: 43. Stati Parte: 58.

La seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1960, tenutasi nuovamente a Ginevra, si limitò allo studio dell'ampiezza del mare territoriale e dei limiti delle zone adibite alla pesca, ma gli esiti furono inconcludenti.

Fu con la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, svoltasi in undici sessioni in differenti sedi a partire dal 1973, che si giunse al concepimento di un nuovo trattato di codificazione innovativo, complesso e più corposo dei precedenti: alla conclusione dei lavori a Montego Bay, il 10 dicembre 1982 fu aperta alla firma la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare<sup>(12)</sup>, composta da 320 articoli, suddivisi in una introduzione (art. 1), quindici parti (artt. 2-299), disposizioni generali (artt. 300-304) e disposizioni finali (artt. 305-320). Il testo della Convenzione fu sottoposto a voto nella sua interezza e fu adottato con 130 voti a favore. Solo 4 Stati espressero voto contrario<sup>(13)</sup> e 17 si astennero<sup>(14)</sup>. Il contenuto della codificazione, però, non corrispose alle aspettative dei Paesi industrializzati, i quali, in particolare, non accettavano la parte XI, che riguardava i fondi marini al di là della giurisdizione nazionale. Solamente nel 1994, con la redazione dell'Accordo relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione, una parte dei Paesi sviluppati la ratificò, in modo tale da permetterne l'entrata in vigore, avvenuta il 16 novembre 1994, dodici mesi dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione<sup>(15)</sup>.

### **1.1. *La prima Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1958.***

Tra il 24 febbraio e il 29 aprile 1958, i rappresentanti di 86 Stati, osservatori di agenzie specializzate delle Nazioni Unite e organismi

---

<sup>12</sup> Entrata in vigore il 16 novembre 1994.

<sup>13</sup> Israele, Stati Uniti, Turchia e Venezuela.

<sup>14</sup> Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania Democratica, Germania Federale, Italia, Lussemburgo, Mongolia, Paesi bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Thailandia, Ucraina, Ungheria, Unione Sovietica.

<sup>15</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 308 (1).

intergovernativi si riunirono a Ginevra in occasione della prima Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare<sup>(16)</sup>. La maggior parte dei partecipanti<sup>(17)</sup> chiese di codificare o creare, laddove fosse stato necessario, un nuovo diritto internazionale del mare. Con l'appoggio dell'Unione Sovietica, i nuovi Stati indipendenti appartenenti ai continenti africano e asiatico, insieme agli Stati dell'America Latina, intendevano superare i concetti propri del diritto tradizionale occidentale, tipico dell'era coloniale o quantomeno apporre un cambiamento radicale che andasse incontro ai bisogni della nuova, variegata e più estesa società internazionale<sup>(18)</sup>.

Alla Conferenza, molte bozze e prime stesure di ogni articolo furono oggetto di discussioni e rinegoziazioni per ottenere la maggior intesa possibile tra gli Stati. Tutte le decisioni significative furono votate a maggioranza dei due terzi. Ovviamente, i quattro trattati stipulati furono adottati con le seguenti votazioni: la Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua vide 61 voti a favore e 2 astensioni; la Convenzione sull'alto mare fu adottata con 65 voti a favore e 2 astensioni; la Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare con 45 voti a favore, 1 contrario e 18 astensioni; la Convenzione sulla piattaforma continentale con 57 voti a favore, 3 contro e 8 astensioni<sup>(19)</sup>. Venne inoltre adottato un protocollo sulla soluzione delle controversie.

La conclusione dei quattro trattati fu il simbolo di un importante passo in avanti nella storia della codificazione del diritto internazionale e, nello specifico, del diritto del mare. Nonostante ciò, siccome i quattro trattati non erano collegati tra loro, ogni Stato fu libero di scegliere di ratificare solo alcuni di essi. Da questo punto di vista quindi, i risultati ottenuti alla Conferenza mostrarono un certo grado di fragilità che indeboliva l'equilibrio che si intendeva tutelare tra diritti e obblighi. Inoltre, la Conferenza non risolse le situazioni cruciali relative all'ampiezza del

---

<sup>16</sup> V. S. ODA, *International Law of the Resources of the Sea*, Alphen aan de Rijn, Sijthoff, 1979, pp. 8-9.

<sup>17</sup> 54 degli 86 Stati partecipanti.

<sup>18</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 176.

<sup>19</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 35.

mare territoriale e ai diritti degli Stati a regolare la gestione dei banchi di pesce all'interno delle proprie acque costiere.

Riguardo al mare territoriale, la Commissione del diritto internazionale, organo sussidiario delle Nazioni Unite (creato per promuovere «lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione»<sup>(20)</sup>) che predispose il progetto di codificazione per la Convenzione, non fu in grado di arrivare a un accordo, dichiarando: «The Commission recognizes that international practice is not uniform as regards the delimitation of the territorial sea. [...] International law does not permit an extension of the territorial sea beyond twelve miles».<sup>(21)</sup> Infatti, le grandi potenze marittime, capeggiate da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Olanda e Germania Ovest, desideravano preservare la libertà che da lunghi anni esercitavano nei mari, intendendo mantenere il mare territoriale entro il limite delle tre miglia marine. Questa pretesa si fondava sull'interesse a mantenere sotto il più vasto controllo possibile la zona dell'alto mare. Come affermò il capo della delegazione statunitense Arthur Dean, la regola delle tre miglia era la più sicura per la navigazione, inoltre, «extension of territorial sea would mean longer and more costly runs of ships, and for the coastal state an increase in the cost of patrolling the larger areas».<sup>(22)</sup> Il delegato britannico appoggiò la teoria americana, sostenendo che tutto il genere umano aveva tratto beneficio dalla politica delle potenze marittime di rendere il mare alla portata di tutti e quindi ripartire il mare o zone di esso non avrebbe rappresentato un progresso. Gli altri Stati appartenenti al gruppo delle potenze marittime occidentali si aggregarono a questa visione, avvalorando le qualità del limite delle tre miglia del mare territoriale. La più grande preoccupazione per gli Stati Uniti e gli Stati occidentali era rappresentata dal blocco sovietico, che premeva per una zona di mare territoriale più ampia, consistente in almeno 12 miglia marine. Questa richiesta fondava le proprie ragioni su strategie militari, considerate dagli

---

<sup>20</sup> *Charter of the United Nations*, 1945, art. 13 (1) (a).

<sup>21</sup> *Report of the International Law Commission Covering the Work of its Eight Session* (1956), General Assembly Official Record, 11<sup>th</sup> Session, Supplement no. 9 (A/3159), p. 4.

<sup>22</sup> A. H. DEAN, *UN Conference on the Law of the Sea, Official Records*, vol. II, Plenary Meetings, UN Doc. A/CONF.13/38, Geneva, 1958, p. 26.

Americani una minaccia alla sicurezza del proprio Paese e un rischio per l'efficienza del proprio potere navale e aereo: qualsiasi estensione del mare territoriale di nazioni neutrali in tempo di guerra avrebbe dilatato il potere dell'Unione Sovietica. Dean insistette sul fatto che gli Stati Uniti d'America, dichiarandosi responsabili per il mondo intero, volessero a tutti i costi preservare il mare territoriale da un'estensione troppo ampia<sup>(23)</sup>. Nonostante gli sforzi per un mare territoriale il più limitato possibile, l'estensione delle acque territoriali non poteva essere controllata. Quindi, gli Stati Uniti e le potenze occidentali proposero il compromesso di un mare territoriale di sei miglia marine, con il diritto spettante allo Stato costiero di regolare le attività di pesca per ulteriori sei miglia. A prescindere dal blocco sovietico, un certo numero di Stati sudamericani, africani e asiatici si schierarono insieme contro l'idea partorita dai Nordamericani, confermando le proprie rivendicazioni, addirittura con la mira di dilatare ancor di più la giurisdizione costiera.

Se da un lato non vi fu nessun accordo sul limite delle acque territoriali, fu concordata una zona contigua di dodici miglia marine, nella quale lo Stato costiero potesse esercitare il controllo necessario a prevenire le violazioni alle sue leggi doganali, fiscali, sanitarie o concernenti l'immigrazione. La Commissione del diritto internazionale non riconobbe però diritti di sicurezza speciali o diritti di pesca esclusivi nella suddetta zona, poiché «the extreme vagueness of the term 'security' would open the way for abuse and [...] the granting of such rights was not necessary».<sup>(24)</sup>

La Commissione inoltre, per ciò che concerneva la piattaforma continentale, nel 1956 ne diede una definizione includendo «the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters, or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural

---

<sup>23</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 179.

<sup>24</sup> B. MACCHESNEY, *International Law Situation and Documents 1956: Situation, Documents and Commentary on Recent Developments in the International Law of the Sea*, Washington, 1957, p. 208.

resources of the said areas».<sup>(25)</sup> Alla Conferenza del 1958, furono formulate molte proposte per modificare la definizione della Commissione, ma l'unico emendamento accettato fu una proposta delle Filippine, che divenne il secondo paragrafo dell'art. 1 della Convenzione: il termine "piattaforma continentale" si riferisce anche «to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands».<sup>(26)</sup>

Riguardo alla gestione e alla conservazione dei banchi di pesce all'interno delle proprie acque costiere, la dottrina della piattaforma continentale incoraggiò le pretese e le rivendicazioni per una giurisdizione esclusiva sulla pesca. L'obiettivo principale fu quello di fermare lo sfruttamento e la conservazione indiscriminati delle risorse ittiche costiere. La Commissione del diritto internazionale, esaminando il rapporto della Conferenza tecnica internazionale per la conservazione delle risorse biologiche del mare (tenutasi a Roma tra il 18 aprile e il 10 maggio 1955), confermò il principio del diritto di pesca in alto mare e a sua volta affermò nel proprio rapporto: «The Commission admitted no exceptions to that principle in the parts of the high seas covering the continental shelf, save as regards sedentary fisheries and fisheries carried on by means of equipment embedded in the sea floor [...] Nor did it recognize the right to establish a zone contiguous to the coasts where fishing could be exclusively reserved to the nationals of the coastal state. The principle of the freedom of the seas does not, however, preclude regulations governing the conservation of the living resources of the high seas».<sup>(27)</sup> Con modifiche modeste, la bozza creata dalla Commissione fu adottata a Ginevra come Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.

La Conferenza, quindi, vide la creazione di quattro convenzioni, che, nel loro insieme, riaffermarono le tradizionali libertà dei mari. Ognuna delle quattro convenzioni costituiva un codice a sé, ma con alcune lacune che si sarebbero colmate solamente negli anni a venire. I quattro trattati non

---

<sup>25</sup> UNITED NATIONS, *Yearbook of the International Law Commission 1956*, vol. II, New York, 1957, p. 139.

<sup>26</sup> *United Nations Convention on the Continental Shelf of 29 April 1958*, art. 1 (b).

<sup>27</sup> A. WATTS, *The International Law Commission 1949-1998*, Vol. 1, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 77.

determinarono con chiarezza l'alto mare, l'estensione del mare territoriale, la giurisdizione sulle attività di pesca e la definizione di piattaforma continentale. Da un lato, le potenze occidentali, anche se dominarono la Conferenza e furono i principali fautori degli emendamenti che furono accettati, non riuscirono a ottenere la maggioranza dei due terzi richiesta su alcune questioni chiave (come a esempio l'ampiezza del mare territoriale o i diritti di pesca in zone situate oltre il mare territoriale). Dall'altro lato, i Paesi del terzo mondo poterono bloccare molte proposte fatte dalle potenze marittime (come a esempio quella degli Stati Uniti per l'estensione del mare territoriale a sei miglia marine e per quella della zona contigua di pesca a venti miglia). Infine, la Conferenza adottò una serie di risoluzioni per incrementare la cooperazione interstatale. «The Conference adopted such resolutions on “nuclear tests on the high seas”, “pollution of the high seas by radio-active materials”, “fishery conservation conventions”, “special situations relating to coastal fisheries”, “humane killing of marine life” and “regime of historic waters”».<sup>(28)</sup>

Una seconda Conferenza sul diritto del mare fu indetta nel 1960 con lo scopo di trovare un accordo sulle lacune non colmate alla prima Conferenza, ma sfortunatamente anch'essa fallì nel proprio intento. La seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1960 poté solo concludere che «The development of international law affecting fishing may lead to changes in practices and requirements of many states. As a result, unilateral state practice in this area continued to be a significant factor in the development of the following UNCLOS [United Nations Convention on the Law of the Sea] I and II».<sup>(29)</sup>

---

<sup>28</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 185.

<sup>29</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 36-37.

## 1.2. *La seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1960.*

Pochi mesi dopo la conclusione della Conferenza del 1958, alcuni Paesi come l'Iran, l'Iraq, la Libia, il Messico, Panama e il Sudan esclusero la regola delle tre miglia ed estesero il proprio mare territoriale a dodici miglia nautiche, credendo che l'antico concetto delle tre miglia come limite del mare territoriale fosse stato ormai abbandonato e ripudiato da tempo, scomparendo per sempre dal mondo giuridico concepito come standard del diritto internazionale. Le proteste di alcune potenze marittime, quali il Giappone, il Regno Unito e gli Stati Uniti, «strengthened their resolve to maintain their new wider limits».<sup>(30)</sup>

### 1.2.1. *La proposta degli Stati Uniti d'America.*

Quando iniziò la seconda Conferenza a Ginevra nel 1960<sup>(31)</sup>, gli Stati Uniti proposero una zona di pesca di sei miglia nautiche posta oltre il mare territoriale, anch'esso con un'ampiezza di sei miglia. La zona sarebbe stata oggetto di diritti di pesca cosiddetti storici a favore di quegli Stati che avrebbero provato una pratica di pesca per un periodo di cinque anni. Tale periodo, denominato *base period* (periodo base) fu preso come punto di riferimento consistente nei cinque anni precedenti all'1 gennaio 1958. I suddetti diritti storici sarebbero divenuti perpetui, salvo accordi successivi.

La proposta venne successivamente modificata dall'idea degli Stati Uniti e del Canada di far diventare la stessa zona oggetto di diritti storici per un periodo di tempo di dieci anni a decorrere dal 31 ottobre 1960 per quegli Stati che avevano praticato la pesca nel periodo base di cinque anni tra l'1

---

<sup>30</sup> R. P. ANAND, *Iceland's Fisheries Dispute*, in *Indian Journal of International Law*, vol. XVI, 1976, p. 45.

<sup>31</sup> V. S. ODA, *International Law of the Resources of the Sea*, Alphen aan de Rijn, Sijthoff, 1979, p. 10.

gennaio 1953 e l'1 gennaio 1958. Questa proposta congiunta «tried to reconcile the diverse and often conflicting interests of coastal states seeking a larger share of the resources of the sea off their coasts with the interests of those states which wanted the greatest possible freedom of the seas».<sup>(32)</sup>

### 1.2.2. *Le altre proposte.*

Se da un lato le potenze marittime erano determinate a mantenere la minor ampiezza possibile delle acque territoriali, permettendone l'estensione nella zona di pesca solo attraverso i diritti storici, dall'altro gli Stati costieri del terzo mondo, capeggiati dall'Unione Sovietica, volevano estendere la propria sovranità esclusiva come minimo a dodici miglia. Il 21 marzo 1960 l'URSS suggerì una «flexible rule permitting each state to choose for itself any limit to its territorial sea from 3 to 12 miles, and an exclusive fishing zone out to 12 miles, if the breadth of its territorial sea was less than this limit».<sup>(33)</sup> Una proposta simile fu formulata l'11 aprile da un gruppo di diciotto Paesi<sup>(34)</sup> e consisteva nel concetto di un mare territoriale flessibile, con ampiezza compresa fra le tre e le dodici miglia, e una zona di pesca esclusiva di dodici miglia. Gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito rimasero fermi nella proprio stato di feroce opposizione a tutte le proposte che miravano a un allargamento del mare territoriale e della zona di pesca, ritenendo che la sicurezza nazionale degli Stati costieri sarebbe stata messa in pericolo nel caso in cui si dilatasse lo spazio occupato dalle acque territoriali. Gli Stati Uniti e le grandi potenze marittime sostenevano che «it was the purpose of the USSR and its satellites to fix the breadth of the

---

<sup>32</sup> *Second UN Conference on Law of the Sea: Official Records: Summary Records of Plenary Meetings and Meetings of the Committee of the Whole.* UN Doc. A/CONF. 19/8, Geneva 17March – 26 April 1960, p. 33.

<sup>33</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 187.

<sup>34</sup> Arabia Saudita, Etiopia, Filippine, Ghana, Giordania, Guinea, Indonesia, Iran, Iraq, Libano, Libia, Marocco, Messico, Repubblica Araba Unita, Sudan, Tunisia, Venezuela, Yemen.

territorial sea at 12 miles and to deny the right of aerial overflight and the right of innocent passage not only to warships but also to the merchant ships of commerce of the free world through such wider territorial seas in many crucial areas of the globe».<sup>(35)</sup>

Il gruppo terzomondista affermò che un mero accordo tra potenze (in quel caso occidentali) non potesse essere considerato come diritto a sé stante e che le regole avrebbero dovuto essere basate sulla pratica generale degli Stati, non su quella di un gruppo ristretto e ben definito di Stati. Di conseguenza, pretendere un limite di 12 miglia per il mare territoriale sarebbe stato corretto e adeguato per poter assecondare al meglio le necessità e gli interessi di tutta l'umanità. I rappresentanti sovietici si trovarono pienamente d'accordo con i nuovi Stati emergenti e li appoggiarono nella contrapposizione agli Stati occidentali.<sup>(36)</sup>

Ancora una volta, la battaglia ideologica e politica si combatté tra due fronti: quello più numeroso e povero, composto dai nuovi Stati indipendenti asiatici e africani e dagli Stati latinoamericani, tutti seguaci sovietici, e quello politicamente ed economicamente più forte delle potenze occidentali, accompagnate da un non folto numero di Stati dell'Africa, dell'Asia e del Sudamerica.

La proposta del gruppo dei diciotto Stati fu respinta con 39 voti contro 36 e tredici astensioni. La proposta americano-canadese, nonostante fosse stata accettata in un primo momento con 43 voti contro 33 e dodici astensioni<sup>(37)</sup>, non fu adottata per non aver ottenuto la maggioranza di due terzi nella sessione plenaria.<sup>(38)</sup>

Poiché non fu adottato nessun tipo di compromesso né per quanto riguarda il mare territoriale né per quanto riguarda la giurisdizione in materia di pesca, la Conferenza fallì.

---

<sup>35</sup> A. H. DEAN, *The Second Conference on the Law of the Sea: The fight for freedom of the seas*, in *American Journal of International Law*, vol. 54, 1960, p. 752.

<sup>36</sup> Cfr. R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 188.

<sup>37</sup> M. WHITEMAN, *Digest of International Law*, vol. 4, Washington, 1965, p. 130.

<sup>38</sup> M. WHITEMAN, *Digest of International Law*, vol. 4, Washington, 1965, p. 134.

### 1.3. Verso la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

Bisogna sottolineare il fatto che le quattro Convenzioni sul diritto del mare del 1958 non furono mai ampiamente ratificate. Molti Stati dell’Africa, dell’Asia e del Sudamerica vedevano le Convenzioni come una minaccia. In poco tempo, nonostante le numerose differenze politiche, sociali, culturali e religiose che caratterizzavano i Paesi di questi tre continenti, questi avrebbero formato un gruppo (“Gruppo dei 77”) reso coeso dagli interessi comuni relativi alla propria voglia di rivalsa, di riscatto sociale, di emersione politica ed economica. Nel frattempo, lo sviluppo tecnologico aveva già soverchiato l’equilibrio esistente all’epoca della Conferenza del 1958: le tecniche di pesca vennero cambiate, aggiornate, migliorate da quei pochi Stati altamente sviluppati tecnologicamente, i quali ampliarono il divario con quegli Stati poco equipaggiati e dotati di mezzi scarsi e inadeguati. Nonostante ciò, si credeva che non si sarebbero potute sfruttare le risorse situate oltre i duecento metri di profondità «for a long time to come».<sup>(39)</sup> Contrariamente a queste aspettative, «technology soon made it feasible to exploit the vast resources of the seabed, especially oil and gas, at depths beyond 200 metres or the geological shelf or even beyond the continental margin which extended to a depth of 2500 metres».<sup>(40)</sup> Lo sfruttamento delle risorse divenne ben presto praticabile a ogni profondità e fu reso noto che oltre il margine continentale giacevano immensi depositi di noduli di manganese, essenziali per la moderna economia industriale.

---

<sup>39</sup> *Report of the International Law Commission*, vol. 2, 1956, p. 296.

<sup>40</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 195.

### 1.3.1. Verso l'ampliamento delle giurisdizioni nazionali.

Ormai, le Convenzioni del 1958 erano obsolete e superate già dopo pochi anni la loro stesura. Un esempio concreto del fatto che il mondo fosse cosciente delle capacità della moderna tecnologia fu il discorso tenuto l'1 novembre 1967 dall'ambasciatore maltese Arvid Pardo. Egli sosteneva che il velocissimo progresso in campo tecnologico, dominato da poche nazioni, già permetteva lo sfruttamento massiccio di tutte le risorse dei fondi marini. Sfruttare quell'area con scopi economici o militari era di vitale importanza e rappresentava un grande peso strategico che avrebbe alterato gli equilibri già precari del mondo. Alcuni Stati avrebbero potuto avere la tentazione «to use their technical competence to achieve near-unbreakable world dominance through predominant control over the seabed and the ocean floor».<sup>(41)</sup> L'ambasciatore suggerì che «claims to sovereignty over the seabed and ocean floor beyond present national jurisdiction [...] should be frozen until a clear definition of the continental shelf is formulated».<sup>(42)</sup> Egli aggiunse anche che si sarebbe dovuta accettare quell'area come “patrimonio comune dell'umanità” e usarla per scopi pacifici e a favore delle necessità degli Stati più poveri e con scarsi mezzi di sostentamento.<sup>(43)</sup>

Circa un mese dopo, a dicembre, l'Assemblea Generale creò un Comitato *ad hoc* dei fondi marini, composto inizialmente da 35 membri, allargato a 42 e divenuto permanente nel 1968, fino a contare 91 membri nel 1971.<sup>(44)</sup> Questo Comitato divenne, fino al 1973, il forum più importante per le negoziazioni preliminari sul nuovo diritto del mare. Nel 1968, sotto suggerimento del Comitato, l'Assemblea Generale adottò la risoluzione 2574D (XXXIII), il cui contenuto dichiarava che lo sfruttamento delle

---

<sup>41</sup> UN General Assembly, *Official Records*, 22<sup>nd</sup> Session First Committee, Doc. A/C.1/PV.1515, 1 November 1967, p. 12.

<sup>42</sup> UN General Assembly, *Official Records*, 22<sup>nd</sup> Session First Committee, Doc. A/C.1/PV.1516, 1 November 1967, p. 2.

<sup>43</sup> V. T. SCOVAZZI, *The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 286, 2000, pp. 117-119.

<sup>44</sup> R. P. ANAND, *Legal Regime of the Seabed and the Developing Countries*, New Delhi, Thomson Press, 1975, p. 182 ss.

risorse presenti sul fondo del mare doveva essere svolto attraverso un regime internazionale per mezzo di standard e apparati internazionali.<sup>(45)</sup> L'Assemblea Generale dichiarò che: «(a) States and persons, physical or juridical, are bound to refrain from all activities of exploitation of the resources of the area of the sea-bed and ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction; (b) No claim to any part of that area or its resources shall be recognized».<sup>(46)</sup>

Il 17 dicembre 1970 l'Assemblea Generale adottò la risoluzione 2749 (XXV), dichiarando che i fondi marini oltre le giurisdizioni nazionali non fossero soggetti alla «national appropriation or sovereignty»<sup>(47)</sup>, ma fossero «the common heritage of mankind; [...] the exploration of the area and the exploitation of its resources shall be carried out for the benefit of mankind as a whole, [...] and taking into particular consideration the interests and needs of the developing countries».<sup>(48)</sup>

Mentre per un verso la concreta importanza e la valenza giuridica delle risoluzioni delle Nazioni Unite erano negate dalle potenze marittime, per l'altro gli Stati appartenenti all'opposto schieramento ritenevano che il proprio sviluppo economico fosse stato messo in pericolo dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1958. L'applicazione pratica delle quattro Convenzioni non solo aveva portato in evidenza il grande divario esistente tra Paesi sviluppati e non, ma anzi lo aveva allargato. I nuovi Stati in via di sviluppo desideravano reimpostare il regime marittimo che le grandi potenze avevano piegato al proprio volere per proteggere i propri interessi; essi volevano «analyze, question and remould, destroy if need be, and create a new, equitable, and rational regime for the world's oceans and the deep

---

<sup>45</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 196.

<sup>46</sup> UN General Assembly, 1833<sup>rd</sup> plenary meeting, 15 December 1969, in <http://untreaty.un.org/cod/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByVolume/1969/chpIII.pdf>.

<sup>47</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 196.

<sup>48</sup> UN General Assembly, 1933<sup>rd</sup> plenary meeting, Doc. A/RES/25/2749, 12 December 1970, consultabile al sito <http://www.un-documents.net/a25r2749.htm>, visitato il 02/06/2013.

ocean».<sup>(49)</sup> Per questi Stati, i problemi relativi alle acque territoriali, alla zona contigua, alla piattaforma continentale e all'alto mare erano tutti collegati tra loro dal punto di vista giuridico, quindi lo *status quo* era inaccettabile. Nonostante la consueta opposizione delle potenze occidentali e, in aggiunta, del blocco sovietico, l'Assemblea Generale decise di convocare nel 1973 una nuova conferenza sul diritto del mare, stavolta più esauriente, particolareggiata, specifica e completa.

Quando nel 1973 si aprì formalmente la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la velocità e la frequenza con le quali gli Stati espressero rivendicazioni unilaterali furono impressionanti. All'alba della Conferenza tenutasi a Caracas nel 1974, il numero di Stati che rivendicava il mare territoriale fino a una distanza di 12 miglia arrivò a 54. Altri diciassette Stati pretendevano giurisdizione territoriale fino a distanze comprese tra le 15 e le 200 miglia marine.<sup>(50)</sup>

La dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite formulata nel 1967 riguardo al concetto di "patrimonio comune dell'umanità" fu, con le parole del rappresentante indiano, il simbolo di «hopes and needs of the developing countries, which can legitimately expect to share in the benefits to be obtained from the exploitation of the resources [dei fondi marini. Questi benefici] would help to dissipate the harsh inequalities between the developed and the developing countries».<sup>(51)</sup> Ma le potenze marittime non accolsero con favore il significato e il contenuto di quel concetto, che consideravano solo come un impegno morale e non come un principio giuridico.

I Paesi industrializzati possedevano sia le risorse sia la tecnologia adatte allo sfruttamento dei minerali del fondo del mare e non intendevano essere ostacolati. Per questo motivo suggerirono la creazione di una autorità internazionale per la gestione delle risorse marine, la quale avrebbe regolato

---

<sup>49</sup> C. W. PINTO, *Problems of Developing States and their effects on decisions on the Law of the Sea*, in L. M. ALEXANDER, *Needs and Interests of the Developing Countries*, Kingston, RI, University of Rhode Island, Law of the Sea Institute, 1972, p. 4.

<sup>50</sup> L. M. ALEXANDER, *Needs and Interests of the Developing Countries*, Kingston, RI, University of Rhode Island, Law of the Sea Institute, 1972, pp. 43-47.

<sup>51</sup> N. SEN (Indian representative), UN Doc. A/C.1/PV.1673, 31 October 1969, p. 28.

le società private, garantendo un accesso alle risorse non discriminatorio senza porre limiti alla produzione. Inoltre, essi pretendevano l'impostazione di un regime strutturato in maniera tale da permettere agli Stati tecnologicamente più avanzati di esercitare un ruolo dominante. Fu così che durante la venticinquesima e la ventiseiesima sessione dell'Assemblea Generale alcuni Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, l'Unione Sovietica e la Polonia, sottoposero al Comitato dei fondi marini numerose bozze e alcuni studi per la predisposizione di un regime internazionale che rispecchiasse e si attenesse alle proprie ambizioni.<sup>(52)</sup> Le proposte furono naturalmente inaccettabili per la totalità dei Paesi in via di sviluppo, i quali volevano che l'area internazionale dei fondi marini fosse tenuta sotto la responsabilità della già proposta autorità dei fondi marini e che fosse gestita come risorsa comune.

#### **1.4. *La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.***

La terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare si riunì nel 1973, concludendosi nel 1982 con l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La Convenzione fu aperta alla firma il 10 dicembre 1982 a Montego Bay. «La decisione di convocare la Conferenza emerse dalla necessità [...] di conciliare l'esigenza internazionalistica ispiratrice della proposta maltese con altre due diversamente ispirate esigenze. Da una parte, quella dei paesi latino americani [...] all'espansione dei poteri dello Stato costiero sui mari adiacenti. Dall'altra, quella manifestata soprattutto da Stati Uniti e Unione Sovietica di definire l'ampiezza del mare territoriale e di stabilire la libertà di passaggio negli

---

<sup>52</sup> R. P. ANAND, *Legal Regime of the Seabed and the Developing Countries*, New Delhi, Thomson Press, 1975, p. 215 ss.

stretti internazionali che sarebbero certo diventati più numerosi con la prospettata fissazione a 12 miglia dell'ampiezza del mare territoriale.»<sup>(53)</sup>

La Conferenza differiva dalle precedenti in tre elementi distintivi: innanzitutto, fu una conferenza squisitamente politica, condotta non da un organo tecnico (come la Commissione del diritto internazionale per la Conferenza del 1958), ma da un organo formato da rappresentanti di Stati (il Comitato *ad hoc*); poi, furono le proposte di ogni Stato, e non un progetto cardine, a strutturare e delineare il corso della Conferenza; infine, la sua durata decennale le consentì di condizionare l'evoluzione della prassi degli Stati e viceversa.<sup>(54)</sup>

Nulla fu dato per scontato: «everything was to be looked at again in the light of new political, economic and technological realities.»<sup>(55)</sup> Dopo aver raggiunto un accordo sulle regole procedurali durante le prime settimane del 1974, alla prima sessione effettiva della Conferenza, svoltasi a Caracas tra giugno e agosto dello stesso anno, i Paesi del terzo mondo erano determinati a interpretare un ruolo efficace e decisivo per formare un nuovo diritto che fino ad allora aveva dato libertà illimitata a poche potenze. La partecipazione alla Conferenza fu quasi universale: a Caracas si poterono contare 137 dei 149 Stati invitati; alla sessione di New York nel 1976 il numero crebbe a 156 e nel 1980 arrivò a 158. Il confronto tra Est e Ovest sperimentato alle precedenti conferenze del 1958 e 1960 ora era mutato in confronto tra Nord e Sud: «the major confrontation in the Conference since 1974 has been, and still is, the opposed interests between the developed states and the developing countries.»<sup>(56)</sup> L'estensione del mare territoriale a 12 miglia nautiche e la creazione di una zona economica esclusiva per lo sfruttamento di tutte le risorse da parte dello Stato costiero fino a 200 miglia

---

<sup>53</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 5-6.

<sup>54</sup> Cfr. T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 7.

<sup>55</sup> C. SANGER, *Ordering the Oceans*, London, Zed Books, 1986, p. 40.

<sup>56</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 210.

nautiche furono confermate a Caracas, e promosse alle seguenti sessioni fino a quella di agosto del 1980, senza l'opposizione di nessun Paese.

A Caracas non fu negoziato nessun testo preparatorio, lasciando spazio alle numerose proposte di ciascuno Stato concernenti i più svariati aspetti del diritto del mare. Successivamente, durante la terza sessione nell'aprile-maggio 1975 a Ginevra, fu preparato un testo unico (Single Negotiating Text) che racchiudeva tutte le proposte fatte dalle diverse delegazioni. Il Testo riconobbe l'estensione del mare territoriale a 12 miglia e l'estensione della zona economica a 200 miglia.<sup>(57)</sup> Alla quarta sessione, nel 1976, il Testo fu rivisto e fu preparato un nuovo Revised Single Negotiating Text (RSNT)<sup>(58)</sup>, revisionato ulteriormente nel 1977 e denominato "Informal Composite Negotiating Text" (ICNT)<sup>(59)</sup>. Quest'ultimo, revisionato nell'aprile 1978<sup>(60)</sup> e nell'aprile 1980<sup>(61)</sup>, il 28 agosto dello stesso anno fu revisionato una terza volta come "Draft Convention on the law of the Sea (Informal Text)"<sup>(62)</sup>.

Una delle più importanti innovazioni della terza Conferenza sul diritto del mare consistette proprio nel nuovo concetto che autorizzava lo Stato costiero a stabilire una zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche, nella quale esso potesse avere diritti sovrani per l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, del fondo marino, del sottosuolo e delle acque sovrastanti, rispettando le altre attività adibite all'esplorazione e allo sfruttamento economico della zona, come ad esempio la produzione di energia attraverso l'acqua, le correnti e i venti.<sup>(63)</sup> La novità che accompagnava l'accettazione della giurisdizione da parte dello Stato costiero sulla zona economica di 200 miglia fu la riduzione della libertà di pesca e l'introduzione dei diritti sovrani sopracitati appartenenti allo Stato costiero (l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse).

---

<sup>57</sup> UN Doc. A/CONF.62/WP.8, Pts. I, II and III.

<sup>58</sup> UN Doc. A/CONF.62/WP.8/Rev.1/Pts. I, II and III, 6 May 1976.

<sup>59</sup> UN Doc. A/CONF.62/WP.10, 15 July 1977.

<sup>60</sup> UN Doc. A/CONF.62/WP.10/Rev.1, 30 April 1978.

<sup>61</sup> UN Doc. A/CONF.62/WP.10/Rev.2, 11 April 1980.

<sup>62</sup> UN Doc. A/CONF.62/WP.10/Rev.3/Add.1, 28 August 1980.

<sup>63</sup> Cfr. Draft Convention on Law of the sea (informal text), art. 56 (1) (a).

Alla Conferenza, inoltre, furono presentati numerosi progetti per lo sfruttamento delle risorse minerali dei fondi marini, oggetto di discussioni e di dibattiti. Dopo lunghe trattative nel corso di molte sessioni, il consenso sfociò nell'Informal Draft Convention<sup>(64)</sup> dell'agosto 1980, in cui fu concordato che l'esplorazione e lo sfruttamento dell'area dichiarata "patrimonio comune dell'umanità" sarebbero stati condotti attraverso l'Autorità internazionale dei fondi marini (International Seabed Authority) creata per questo scopo.

La convinzione generale dei partecipanti alla Conferenza consisteva nel fatto che essa non avrebbe dovuto fallire, altrimenti avrebbe condotto al conflitto e al caos. «International law is a living discipline which cannot remain unaffected by recent technological, political, economic and sociological changes in international society [...] The sea is no longer a mere navigation route, a recreation center or a dumping ground. It is the last phase of man's expansion on earth and must become an area of cooperation for orderly, progressive world development in which all will share equally and equitably.»<sup>(65)</sup>

#### **1.4.1. Le procedure decisionali.**

La procedura decisionale adottata alla Conferenza si fondava sui metodi del *consensus* e del *package deal*, il primo consistente nell'adozione delle decisioni solamente in mancanza di obiezioni e senza il ricorso al voto, il secondo relativo alla decisione su gruppi di questioni anche non strettamente connesse.<sup>(66)</sup> La Conferenza inoltre ricorse a un ulteriore

---

<sup>64</sup> V. *supra* la nota <sup>(59)</sup>.

<sup>65</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, pp. 218-219.

<sup>66</sup> V. T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, p. 37 ss.

sistema, quello dei testi informali<sup>(67)</sup>, progetti di convenzione che non erano vincolanti, ma che divennero sempre più definiti, poiché oggetto esclusivo dei negoziati.<sup>(68)</sup> L'unica fase che non si caratterizzò per il metodo del *consensus* fu l'adozione del testo della Convenzione, avvenuta il 30 aprile 1982 per mezzo di una votazione fortemente cercata e ottenuta dagli Stati Uniti. Il testo fu approvato con 130 voti favorevoli, 4 contrari (Israele, Stati Uniti, Turchia e Venezuela) e 17 astensioni (tra cui l'Italia). La principale obiezione degli Stati Uniti si basava sul disaccordo con le disposizioni previste sull'Area internazionale dei fondi marini descritte nella Parte XI della Convenzione.

#### **1.4.2. L'adozione della Convenzione di Montego Bay del 1982.**

Il *package deal*, insieme al procedimento del *consensus*, fu un importante strumento per condurre le trattative e per arrivare al testo di un trattato che fosse accettato dal maggior numero di Stati possibile. Queste procedure erano state concepite affinché si affermasse per la prima volta un compromesso che abbracciasse tutti gli aspetti del diritto del mare. Nel caso in cui si fosse affermato e rafforzato questo orientamento, gli esiti non avrebbero solo rappresentato un avanzamento nel campo del diritto del mare, ma avrebbero anche influenzato il diritto internazionale consuetudinario. La Conferenza sotto questo aspetto riuscì nell'intento e creò un consenso autentico riguardo a molte sfaccettature in materia di diritto del mare, consenso che ancora oggi esercita un forte impatto sul diritto internazionale e sulla pratica del diritto del mare.

---

<sup>67</sup> V. *supra* il par. 1.4.

<sup>68</sup> Cfr. T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 8.

### 1.4.3. Una panoramica sulla Convenzione di Montego Bay.

La Convenzione sul diritto del mare è stata definita «a constitution for the oceans»<sup>(69)</sup>, poiché tratta praticamente di «every aspect of the use and resources of the seas and the oceans.»<sup>(70)</sup> Il trattato consta di 320 articoli, organizzati in quindici parti e nove allegati. La Parte I della Convenzione contiene un articolo di definizioni. La Parte II definisce lo stato giuridico del mare territoriale e della zona contigua; in aggiunta, essa prevede un certo numero di zone marittime nuove che non esistevano prima dell'avvio dei negoziati. La zona più importante è la zona economica esclusiva<sup>(71)</sup>, la quale si estende fino a 200 miglia dalle linee di base di uno Stato costiero. La Parte XI della Convenzione contempla l'Autorità internazionale dei fondi marini<sup>(72)</sup>, avente la facoltà di disciplinare l'attività estrattiva dei minerali presenti nell'Area internazionale dei fondi marini. La Parte XII concerne tutte le fonti di inquinamento marittimo, tra cui l'inquinamento da navi, quello da terra, quello causato da attività nei fondi marini, quello dall'atmosfera<sup>(73)</sup>. Le Parti XIII e XIV della Convenzione trattano rispettivamente di ricerca scientifica marina e di trasferimento di tecnologia marina<sup>(74)</sup>. La Convenzione, riguardo a queste ultime due materie, esprime il forte bisogno di cooperazione internazionale e insiste sul fatto che i Paesi in via di sviluppo debbano ricevere aiuti in modo tale da avere accesso agli strumenti e alle risorse in campo scientifico e avere la possibilità di ottenere gli stessi risultati degli Stati più avanzati. La scienza e la tecnologia occupano un ruolo fondamentale nell'evoluzione del moderno diritto internazionale del mare, infatti, «without marine science and technology, we would be blatantly unable to explore, exploit, manage or conserve marine

---

<sup>69</sup> T. B. KOH, *A Constitution for the Oceans*, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/koh\\_english.pdf](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf), visitato il 02/06/2013.

<sup>70</sup> T. B. KOH, *A Constitution for the Oceans*, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/koh\\_english.pdf](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf), visitato il 02/06/2013.

<sup>71</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.4.

<sup>72</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.9.1.1.

<sup>73</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.9.2.1. ss.

<sup>74</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.9.3.

resources or navigate safely or to protect our coasts».<sup>(75)</sup> Infine, la Parte XV della Convenzione dispone di un complesso e strutturato meccanismo per la soluzione delle controversie.<sup>(76)</sup>

#### 1.4.4. *L'impatto della Convenzione di Montego Bay sul diritto internazionale.*

La Convenzione sul diritto del mare, come accennato in precedenza<sup>(77)</sup>, fu aperta alla firma il 10 dicembre 1982. Gli Stati poterono vincolarsi al trattato attraverso ratifica o adesione<sup>(78)</sup>. La Convenzione richiese sessanta ratifiche per entrare in vigore e ciò accadde solamente il 16 novembre 1994, poiché sino ad allora molti Stati si opposero al contenuto della Parte XI. Attualmente sono 160 gli Stati parte alla Convenzione<sup>(79)</sup> e si può certamente affermare che questa abbia avuto una innegabile e notevole influenza sul diritto del mare, creando «a universal legal framework for the regulation of the oceans»<sup>(80)</sup>, nonostante non si sia raggiunta una partecipazione universale.

---

<sup>75</sup> E. MANN BORGESE, *The Oceanic Circle: Governing the Seas as a Global Resource*, Tokyo, United Nations University Press, 1998, p. 114.

<sup>76</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.10.

<sup>77</sup> V. *supra* il par. 1.4.

<sup>78</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 306-7.

<sup>79</sup> V. la lista cronologica delle ratifiche e delle adesioni alla Convenzione, consultabile al sito

[http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea),

visitato il 02/06/2013.

<sup>80</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 51.

#### 1.4.5. *Emendamenti e modifiche degli Stati parte alla Convenzione di Montego Bay.*

L'emendamento è uno dei modi principali con cui un trattato può essere adattato per confarsi alle necessità delle parti contraenti. L'art. 39 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati indica che «a treaty may be amended by agreement between the parties».<sup>(81)</sup>

La Convenzione sul diritto del mare del 1982 include specifiche procedure di emendamento: in primo luogo, il processo formale di emendamento è composto da una serie di articoli presenti nelle disposizioni finali della Convenzione; in secondo luogo, occorre distinguere tra emendamenti alle misure relative al regime dell'attività mineraria dei fondi marini, incluse nella Parte XI, ed emendamenti alle misure incluse nelle altre parti della Convenzione. Gli emendamenti relativi alla Parte XI sono di competenza dell'Autorità internazionale dei fondi marini, mentre quelli relativi alle altre parti possono essere scelti utilizzando una delle due procedure di emendamento contenute negli artt. 312 e 313 della Convenzione.

La procedura generale di emendamento è disposta nell'art. 312, che recita: «1. After the expiry of a period of 10 years from the date of entry into force of this Convention, a State Party may, by written communication addressed to the Secretary-General of the United Nations, propose specific amendments to this Convention, other than those relating to activities in the Area, and request the convening of a conference to consider such proposed amendments. The Secretary-General shall circulate such communication to all States Parties. If, within 12 months from the date of the circulation of the communication, not less than one half of the States Parties reply favourably to the request, the Secretary-General shall convene the conference. 2. The decision-making procedure applicable at the amendment conference shall be the same as that applicable at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea unless otherwise decided by the conference. The conference

---

<sup>81</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, art. 39.

should make every effort to reach agreement on any amendments by way of consensus and there should be no voting on them until all efforts at consensus have been exhausted.»<sup>(82)</sup> Un elemento rilevante di questo articolo è rappresentato dal fatto che la disposizione sarebbe stata disponibile solamente dieci anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Il limite temporale fu posto con lo scopo di preservare l'integrità della Convenzione stessa per un periodo di operatività sufficientemente lungo. Il secondo comma dell'art. 312 non specifica in maniera esauriente come una conferenza di emendamento debba operare: esso indica che questa debba seguire le procedure decisionali esercitate alla Conferenza sul diritto del mare, anche se poi si aggiunge «unless otherwise decided by the conference.»<sup>(83)</sup>, senza quindi delineare effettivamente una procedura unica. A ogni modo, la Convenzione cerca di promuovere l'integrità della regolamentazione del diritto del mare, assicurando al meglio che tutti gli Stati parte accettino ogni emendamento che deve essere negoziato.

La procedura semplificata di emendamento, invece, è prevista dall'art. 313, il quale non contiene nessun limite temporale alla sua invocazione. Essa permette a ogni Stato parte di proporre un emendamento, mettendo a conoscenza tutti gli altri Stati parte attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.<sup>(84)</sup> Nel caso in cui nessuno Stato parte faccia obiezione alla proposta di emendamento entro dodici mesi di tempo dalla data in cui è stata comunicata, essa viene automaticamente adottata.<sup>(85)</sup> Ciò nonostante, è sufficiente l'obiezione di un singolo Stato parte per annullarne l'adozione.<sup>(86)</sup>

Una volta adottato, un emendamento deve essere comunicato a tutti gli Stati parte dal Segretario Generale<sup>(87)</sup> e rimane aperto alla firma per dodici mesi dalla data di adozione, «unless otherwise provided in the

---

<sup>82</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 312.

<sup>83</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 312 (2).

<sup>84</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 313 (1).

<sup>85</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 313 (3).

<sup>86</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 313 (2).

<sup>87</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 319.

amendment itself.».<sup>(88)</sup> L'art. 316 prevede che gli emendamenti entrino in vigore «on the thirtieth day following the deposit of instruments of ratification or accession by two thirds of the States Parties or by 60 States Parties, whichever is greater.».<sup>(89)</sup> Inoltre, gli emendamenti adottati sono vincolanti solamente per gli Stati parte che li abbiano accettati attraverso ratifica o accessione.

#### **1.4.6. Caratteri di insieme della nuova Convenzione di Montego Bay.**

La Convenzione delle nazioni Unite sul diritto del mare entrò in vigore il 16 novembre 1994, un anno dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione. A partire dalla sua entrata in vigore, essa prevale «as between States Parties, over the Geneva Conventions on the Law of the Sea of 29 April 1958.».<sup>(90)</sup> La Convenzione è uno strumento che rispecchia sia il diritto del mare consuetudinario sia l'evoluzione progressiva del diritto del mare stesso. Essa «introduce radicali innovazioni, quali sono i regimi del patrimonio comune dell'umanità e della zona economica esclusiva, rispetto a materie per le quali le convenzioni di Ginevra si erano rivelate inadeguate già pochi anni dopo la loro adozione.»<sup>(91)</sup>

La Convenzione si fonda su quattro elementi: il primo è consegnare poteri più ampi agli Stati costieri; il secondo è riconoscere gli interessi collettivi atti a preservare l'ambiente marino e lo sfruttamento delle risorse minerarie dei fondi marini oltre la giurisdizione nazionale; il terzo è tutelare le pratiche tradizionali di comunicazione e di libertà di movimento; il quarto è realizzare un sistema obbligatorio di soluzione delle controversie.

---

<sup>88</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 315 (1).

<sup>89</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 316 (1).

<sup>90</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 311 (1).

<sup>91</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 37.

#### 1.4.6.1. *Il mare territoriale e le acque interne.*

La Convenzione del 1982 introdusse un elemento del tutto nuovo rispetto alle convenzioni passate: l'estensione massima del mare territoriale a dodici miglia.<sup>(92)</sup> In tal modo, se per un verso uno Stato parte alla Convenzione non ha «l'obbligo di determinare in 12 miglia l'ampiezza del proprio mare territoriale»<sup>(93)</sup>, per l'altro verso, una ampiezza maggiore risulterebbe illecita. La Convenzione ricalcava quasi totalmente le disposizioni previste dalla Convenzione del 1958 sul mare territoriale per ciò che concerne le linee di base, le quali «costituiscono il limite esterno delle acque interne e quello interno di quelle territoriali.»<sup>(94)</sup>

Il concetto di mare territoriale risale al 1782, quando l'economista napoletano Ferdinando Galiani propose un limite di tre miglia fisso e determinato che avrebbe superato la teoria della gittata dei cannoni, la quale, col passare del tempo, sarebbe risultata ambigua se analizzata nella pratica concreta. Fino alla metà del XX secolo, il limite delle tre miglia, anche se non universalmente accettato, fu il metodo più diffuso per una precisa misurazione dell'ampiezza del mare territoriale.<sup>(95)</sup>

Il mare territoriale è la zona di mare su cui è esercitata la sovranità dello Stato costiero, la quale si estende allo spazio aereo sovrastante il mare territoriale, al suo fondo e al relativo sottosuolo. La sua ampiezza, come già affermato <sup>(96)</sup>, è stabilita dallo Stato costiero e non può sconfinare le dodici

---

<sup>92</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 3; v. anche T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, pp. 66-74.

<sup>93</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 19.

<sup>94</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 20.

<sup>95</sup> Per lo schema teorico elaborato sulla regola della gittata dei cannoni, v. C. VAN BYNKERSHOEK, *De dominio maris dissertatio*, 1702; cfr. G. ACQUAVIVA, T. SCOVAZZI (a cura di), *Il dominio di Venezia sul Mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Giulio Pace*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 33-36; T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, pp. 28-30.

<sup>96</sup> V. *supra* la nota <sup>(87)</sup>.

miglia. Esso si misura partendo dalla linea di base, la quale “contiene” le acque interne. «[t]he normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.»<sup>(97)</sup>, nonostante ci siano alcune eccezioni circa il criterio di bassa marea.

La sentenza della Corte internazionale di giustizia del 18 dicembre 1951 nel caso delle Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)<sup>(98)</sup> ebbe un peso determinante sull’applicazione del concetto delle linee di base. La Corte stabilì che, se da un lato le parti erano d’accordo sul criterio del limite della bassa marea, dall’altro non lo applicavano nel medesimo modo. La Corte decise quindi che il limite (della bassa marea) di riferimento fosse la linea esterna dello *skærgaard* e che quella soluzione fu «dictated by geographic realities.»<sup>(99)</sup>

#### 1.4.6.1.1. *Il passaggio inoffensivo.*

Il diritto consuetudinario riconosce il diritto di passaggio pacifico o inoffensivo attraverso il mare territoriale. «As a question of policy innocent passage is a sensible form of accommodation between the necessities of sea communication and the interests of the coastal state.»<sup>(100)</sup>

Durante le sessioni della terza Conferenza sul diritto del mare, il diritto di passaggio inoffensivo fu oggetto di numerosi dibattiti. Con la Convenzione, all’art. 19 si riuscì finalmente a proporre una definizione precisa e dettagliata: «1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall

---

<sup>97</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 5.

<sup>98</sup> *Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951, ICJ Reports*, 1951, p. 116, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/5/1809.pdf>, visitato il 02/06/2013; v. anche R. MCCORQUODALE, M. DIXON, *Cases and Materials on International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 354-355.

<sup>99</sup> *Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951, ICJ Reports*, 1951, p. 128, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/5/1809.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>100</sup> I. BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 186.

take place in conformity with this Convention and with other rules of international law. 2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities: (a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations; (b) any exercise or practice with weapons of any kind; (c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the defense or security of the coastal State; (d) any act of propaganda aimed at affecting the defense or security of the coastal State; (e) the launching, landing or taking on board of any aircraft; (f) the launching, landing or taking on board of any military device; (g) the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State; (h) any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention; (i) any fishing activities; (j) the carrying out of research or survey activities; (k) any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State; (l) any other activity not having a direct bearing on passage.»<sup>(101)</sup> L'art. 20 dispone che nel mare territoriale i sottomarini e gli altri vettori sottomarini hanno l'obbligo di navigare in superficie e di mostrare la propria bandiera.<sup>(102)</sup>

#### **1.4.6.2. *La zona contigua.***

Il concetto di zona contigua deriva dagli "Hoverings Acts" inglesi, i quali dal 1736 al 1853 permettevano l'esercizio di un controllo fiscale e

---

<sup>101</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 19.

<sup>102</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 20.

doganale sulle navi dirette ai porti nazionali entro la distanza di dodici miglia dalle coste.<sup>(103)</sup>

La Convenzione raddoppiò l'ampiezza della zona contigua prevista dalla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua del 1958, delineaandola a 24 miglia dalle linee di base.<sup>(104)</sup> L'art. 33, al paragrafo 1, stabilisce che entro tale zona lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario per prevenire e impedire violazioni alle sue leggi in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione commesse nel suo territorio o nel suo mare territoriale.<sup>(105)</sup>

La Convenzione inoltre si avvale della zona contigua «per stabilire che lo Stato costiero può presumere che la rimozione di oggetti archeologici o storici dalla zona stessa senza la sua approvazione risulti in una violazione avvenuta nel suo territorio o nel suo mare territoriale delle leggi e regolamenti cui ci si riferisce nell'articolo sulla zona contigua (art. 303)».<sup>(106)</sup>

#### **1.4.6.3. Stati e acque arcipelagici.**

Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla Convenzione del 1982 riguarda gli Stati arcipelagici, i quali sono interamente formati da uno o più arcipelaghi e «may include other islands»<sup>(107)</sup> Di conseguenza sono esclusi gli arcipelaghi che fanno parte di Stati che hanno anche territori non insulari.

---

<sup>103</sup> Cfr. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 45; R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 141.

<sup>104</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 33 (2).

<sup>105</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 33 (1).

<sup>106</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 21; *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 303 (2); v. anche T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, p. 77.

<sup>107</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 46 (a).

Secondo l'art. 47, gli Stati arcipelagici possono definire linee di base arcipelagiche diritte, congiungenti i punti estremi delle isole più lontane e degli scogli emergenti, purché il tracciato di suddette linee racchiuda le isole principali e circoscriva una zona in cui il rapporto tra la superficie delle acque e la superficie delle terre e degli atolli sia compreso tra 1 a 1 e 9 a 1.<sup>(108)</sup> Le linee non possono eccedere la lunghezza di 100 miglia, nonostante sia ammesso che al massimo il 3% del loro numero totale abbia una lunghezza non superiore a 125 miglia.<sup>(109)</sup> Il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sono definite a partire dalle linee di base arcipelagiche. «Se si considera l'estensione non solo delle acque arcipelagiche previste per alcuni Stati, ma anche quella delle zone economiche attorno ad esse istituibili, ci si rende conto della importanza del nuovo istituto, che sottopone alla sovranità, o a diritti sovrani, ampie zone finora appartenenti all'alto mare.»<sup>(110)</sup>

#### **1.4.6.4. La zona economica esclusiva.**

Subito dopo gli accordi di Ginevra del 1958, un numero rilevante di Stati costieri in via di sviluppo e di nuova indipendenza rivendicò una zona di sovranità a fini economici di 200 miglia. Quando negli anni successivi si aprirono i negoziati per la terza Conferenza sul diritto del mare, la propensione allo stesso tipo di rivendicazione fu condivisa anche dai Paesi più evoluti e industrializzati. Durante i negoziati infatti, alcuni Stati quali gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, il Giappone e alcuni Stati europei che si affacciavano sull'Atlantico e sul Mare del Nord, decretarono anch'essi l'esistenza di zone di pesca o zone economiche esclusive di 200 miglia. Secondo la Convenzione, la zona economica esclusiva non poteva

---

<sup>108</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 47 (1).

<sup>109</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 47 (2).

<sup>110</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 23.

estendersi oltre le 200 miglia a partire dalle linee di base<sup>111</sup>. Entro tale zona, lo Stato costiero ha: «(a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures; (ii) marine scientific research; (iii) the protection and preservation of the marine environment; (c) other rights and duties provided for in this Convention.»<sup>112</sup> Gli altri Stati hanno diritto alla libertà di navigazione<sup>113</sup>, di sorvolo<sup>114</sup> e di posa di cavi e condotte sottomarini<sup>115</sup>, che sono compresi nella regolamentazione in materia di alto mare. La Convenzione «prevede che sia lo Stato costiero sia gli Stati terzi debbano tenere conto dei rispettivi diritti e obblighi entro la zona economica (art. 56, par. 2 e art. 58, par. 3).»<sup>116</sup> La distinzione presente nell'art. 56 tra *sovereign rights* e *jurisdiction* divide le materie squisitamente economiche da quelle che lo sono parzialmente od occasionalmente, anche se tale differenza è trascurabile dal punto di vista giuridico, poiché «per le più importanti attività rientranti in ambedue le categorie la Convenzione prevede una apposita regolamentazione.»<sup>117</sup>

---

<sup>111</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 57.

<sup>112</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 56 (1).

<sup>113</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 87 (1) (a).

<sup>114</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 87 (1) (b).

<sup>115</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 87 (1) (c).

<sup>116</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 49.

<sup>117</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 25.

#### 1.4.6.4.1. *La pesca.*

Nel diritto tradizionale del mare, oltre la zona di mare territoriale vigeva la libertà di pesca, con la conseguenza che ogni singolo Stato, limitatamente alle proprie navi, poteva gestire e sfruttare le risorse ittiche a disposizione. Quando più Stati pescavano nelle medesime zone, essi potevano cooperare in modo tale da rendere il controllo della pesca più efficace e produttivo. Queste attività, col passare del tempo, portarono alla conclusione di convenzioni per la pesca in varie zone, aventi lo scopo di limitare le catture e gestirne equamente tra gli Stati la loro suddivisione. Secondo la Convenzione di Ginevra sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, allo Stato costiero si riconosceva un interesse particolare per mantenere la produttività delle risorse biologiche di alto mare adiacenti al proprio mare territoriale. Il riconoscimento di tale interesse serviva a evitare che gli altri Stati che pescavano nelle stesse zone usufruissero di mezzi e parametri discordanti con quelli di cui si serviva lo Stato costiero.<sup>(118)</sup>

La Corte internazionale di giustizia, nei due casi relativi alla giurisdizione sulle peschiere del 1972 (Regno Unito c. Islanda<sup>(119)</sup> e Repubblica Federale di Germania c. Islanda<sup>(120)</sup>), fu chiamata a decidere a proposito della estensione a 50 miglia della zona di pesca esclusiva unilateralmente esercitata da parte dell'Islanda. La Corte riconobbe diritti preferenziali di accesso, a causa della necessità concreta della popolazione islandese, ma allo stesso tempo ribadì che tali diritti avevano carattere transitorio.

Successivamente, con l'avvento della Convenzione del 1982, si riconobbe allo Stato costiero diritti esclusivi di pesca sino alle 200 miglia della zona economica esclusiva. In primo luogo, «[t]he coastal State shall

---

<sup>118</sup> Cfr. T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 35.

<sup>119</sup> *ICJ Pleadings, Fisheries Jurisdiction*, Vol. I, 1974, p. 3 ss, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/55/9409.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>120</sup> *ICJ Pleadings, Fisheries Jurisdiction*, Vol. II, 1974, p. 3 ss, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/56/9395.pdf>, visitato il 02/06/2013.

determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone.».<sup>(121)</sup> In secondo luogo, lo Stato costiero ha l'obbligo di ammettere altri Stati alla pesca dell'eccedenza<sup>(122)</sup>, cioè la differenza tra il totale ammissibile delle catture e la quantità equivalente alla propria capacità di pesca. L'ammissione alla pesca del *surplus*, però, non è automatica e avviene attraverso accordi. Gli Stati ammessi alla pesca nella zona economica esclusiva di altri Stati costieri hanno il dovere di rispettare le misure di conservazione regolamentate dallo Stato costiero. Inoltre, non esiste un ordine di preferenza tra gli Stati che hanno diritto all'eccedenza, ma gli unici Stati che hanno il diritto di accesso al *surplus* sono quelli privi di litorale<sup>(123)</sup> o geograficamente svantaggiati<sup>(124)</sup>. La Convenzione inoltre regola, attraverso specifiche disposizioni, la pesca dei banchi di pesce transnazionali ("straddling stocks") e dei grandi migratori, che sfuggono a un criterio spaziale definito: i primi si possono trovare allo stesso tempo in zone economiche di diversi Stati o in una zona economica e in un settore di alto mare adiacente a essa; i secondi trascorrono interi periodi della loro vita sia in mare sia in acqua dolce (quindi nelle acque interne). Con l'accordo promosso dalle Nazioni Unite del 1995<sup>(125)</sup>, i problemi sulla conservazione e sulla gestione dei banchi di pesce di specie transnazionali e migratrici dovrebbe aver trovato soluzione.

Lo Stato costiero può «in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.».<sup>(126)</sup> Esso però deve procedere alla revoca del sequestro di una nave e alla liberazione del suo equipaggio nel caso in cui una cauzione o un'altra

---

<sup>121</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 61 (1).

<sup>122</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 62 (2).

<sup>123</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 69 (3).

<sup>124</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 70 (4).

<sup>125</sup> *V. infra* al par. 1.4.7.2.

<sup>126</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 73 (1).

garanzia sufficiente sia stata fornita<sup>(127)</sup>. Le sanzioni per le infrazioni alle norme sulla pesca nella zona economica esclusiva non possono includere l'imprigionamento o altre forme di pena corporale<sup>(128)</sup>.

#### 1.4.6.5. *La piattaforma continentale.*

«La rapida formazione di una norma consuetudinaria in tema di piattaforma continentale è la conseguenza dei progressi tecnologici che hanno aperto consistenti prospettive per lo sfruttamento delle risorse minerali (soprattutto idrocarburi) contenute nei fondi marini di ridotta profondità adiacenti alle masse continentali, ma situati oltre il limite esterno del mare territoriale.»<sup>(129)</sup> Il concetto di piattaforma continentale viene prima di quello di zona economica esclusiva: ne è un valido esempio il cosiddetto “proclama Truman” del 1945, considerato il primo atto di rivendicazione di diritti di sfruttamento delle risorse situate al di là del mare territoriale. Nel preambolo gli Stati Uniti dichiararono che «the exercise of jurisdiction over the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf by the contiguous nation is reasonable and just».<sup>(130)</sup>

Molte delle norme che si trovano nella Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958 sono riprese nella Convenzione del 1982, tranne che per alcune innovazioni, come ad esempio quella relativa al limite esterno della piattaforma stessa. Mentre la Convenzione del 1958 si rifaceva a un criterio batimetrico, definendo la piattaforma continentale come «the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside

---

<sup>127</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 73 (2).

<sup>128</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 73 (3).

<sup>129</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 55.

<sup>130</sup> UNITED NATIONS, *Laws and Regulations on the Régime of the High Seas*, vol. I, New York, 1951, p. 38; v. T. SCOVAZZI, *The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol 286, 2000, p. 93-96.

the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas»<sup>(131)</sup>, la Convenzione sul diritto del mare del 1982 diede una nuova definizione, basata sul concetto geologico di margine continentale, posto in alternativa al limite delle 200 miglia: «The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance».<sup>(132)</sup> È previsto inoltre che il limite esterno della piattaforma continentale debba essere a una distanza che non ecceda le 350 miglia dalle linee di base o le 100 miglia dall'isobata dei 2500 metri.<sup>(133)</sup> Lo Stato costiero è tenuto a versare contributi in denaro o in natura per lo sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma poste oltre le 200 miglia dalle linee di base.<sup>(134)</sup> I contributi devono essere distribuiti tra gli Stati contraenti equamente, a seconda degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo, di quelli meno avanzati e di quelli privi di litorale.<sup>(135)</sup>

Il regime della piattaforma continentale è differente da quello della zona economica esclusiva: i diritti sulla piattaforma sono esclusivi, è necessario l'espresso consenso dello Stato costiero affinché altri Stati possano effettuare esplorazioni o sfruttamento, anche qualora lo Stato costiero non usi le risorse della piattaforma<sup>(136)</sup>. I diritti sulla piattaforma continentale di cui gode lo Stato costiero non nociono al regime giuridico delle acque sovrastanti, le quali possono corrispondere alla zona economica

---

<sup>131</sup> *UN Convention on the Continental Shelf of 29 April 1958*, art. 1 (a).

<sup>132</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 76 (1); T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, pp. 89-91.

<sup>133</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 76 (5).

<sup>134</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 82 (1).

<sup>135</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 82 (4).

<sup>136</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 77.

esclusiva o all'alto mare, o dello spazio aereo al di sopra di queste<sup>(137)</sup>. L'esercizio di tali diritti non deve compromettere o intralciare in modo ingiustificabile la navigazione o gli altri diritti e libertà riconosciuti agli altri Stati<sup>(138)</sup>.

#### **1.4.6.5.1. Cavi e condotte sottomarini.**

Un altro aspetto rilevante e innovativo proposto dalla Conferenza sul diritto del mare del 1982 relativo ai poteri dello Stato costiero sulla piattaforma continentale riguarda la posa e la manutenzione di cavi e condotte sottomarini.<sup>(139)</sup> Nella Convenzione, il diritto di posa e mantenimento di cavi e condotte sulla piattaforma continentale di altri Stati appartiene a tutti gli Stati. L'art. 79, al paragrafo 1 afferma: «All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the continental shelf, in accordance with the provisions of this article.»<sup>(140)</sup> Lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte sottomarini<sup>(141)</sup>; il tracciato delle condotte, però, deve essere sottoposto al consenso dello Stato costiero.<sup>(142)</sup>

#### **1.4.6.6. Un confronto tra la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale.**

Sia la zona economica sia la piattaforma coesistono nella sfera del diritto consuetudinario e nel regime fissato dalla Convenzione sul diritto del

---

<sup>137</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 78 (1).

<sup>138</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 78 (2).

<sup>139</sup> V. T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, p. 189.

<sup>140</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 79 (1).

<sup>141</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 79 (2).

<sup>142</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 79 (3).

mare del 1982. Entrambi si basano sul controllo economico delle risorse economiche e sono fondati sul principio della contiguità e della distanza.<sup>(143)</sup> Eppure, ci sono importanti differenze tra i due regimi: in primo luogo, la zona economica esclusiva ha carattere facoltativo, mentre i diritti per esplorare e sfruttare le risorse della piattaforma continentale devono essere esercitati dallo Stato costiero attraverso una legge. In secondo luogo, i diritti sulla piattaforma sussistono oltre il limite delle 200 miglia quando la piattaforma e il margine continentale si estendono oltre quel limite. Inoltre, il regime della zona economica esclusiva coinvolge la colonna d'acqua, quindi le risorse comprese in essa (tranne le specie sedentarie) sono oggetto delle norme concernenti la condivisione del *surplus* delle risorse marine della zona economica con altri Stati, precisamente quelli privi di litorale e svantaggiati geograficamente.<sup>(144)</sup> Infine, il regime della zona economica esclusiva attribuisce allo Stato costiero giurisdizione sulla ricerca scientifica marina.<sup>(145)</sup>

#### **1.4.6.7. La delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.**

La materia che determina la delimitazione della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale è molto complessa. Bisogna innanzitutto «determinare [...] il tracciato di una linea di confine, che separa i soli fondi marini (nel caso della piattaforma continentale) o anche le acque sovrastanti (nel caso della zona economica).»<sup>(146)</sup>

---

<sup>143</sup> Cfr. I. BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 214.

<sup>144</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 62, 68-71.

<sup>145</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 246.

<sup>146</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 61.

Anche se molto spesso gli Stati conclusero trattati di delimitazione liberamente concordata, rimase problematico l'accertamento della norma generale da applicare in tutti i casi in cui le parti non conseguirono un accordo. La Convenzione del 1982 esprime il concetto della "equa soluzione" all'art. 74: la disposizione si limita a presentare solo obblighi procedurali. Gli Stati devono accordarsi sulla delimitazione «by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice»<sup>(147)</sup> oppure mediante mezzi pacifici, facendo ricorso alle «procedures provided for in Part XV.»<sup>(148)</sup> È escluso il ricorso a soluzioni unilaterali, anche se la Convenzione non indica la norma sostanziale che regola la materia, cioè la norma da applicare quando non siano esistenti specifici accordi tra le parti.

Il fattore principale ai fini della delimitazione dei confini marini sono le circostanze geografiche, le quali sono state prese come punto di riferimento in tutti i casi finora decisi. «Il ricorso alle circostanze geografiche venne inteso esclusivo nel caso del golfo del Maine<sup>(149)</sup>, in cui occorreva delimitare con una linea unica sia il fondo marino (piattaforma continentale) che le acque sovrastanti (zona di pesca). [...] la Corte si orientò verso le circostanze di ordine geografico, che per il loro carattere più neutro si prestavano meglio a una delimitazione polivalente.»<sup>(150)</sup> La linea di equidistanza (o linea mediana) è utilizzata per il raggiungimento dell'equa soluzione nel caso in cui le coste di due Stati si fronteggiano, divergono in modo lineare o divergono in modo che le difformità morfologiche del litorale dell'uno siano compensate da quelle del litorale dell'altro Stato.

Il metodo della "proporzionalità", invece, consiste nel determinare una proporzione tra l'ampiezza delle due zone di piattaforma appartenenti allo Stato costiero e la lunghezza del suo litorale.

---

<sup>147</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 74 (1).

<sup>148</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 74 (2).

<sup>149</sup> *ICJ Pleadings, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area*, Vol. I, 1981, p. 3 ss, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/67/9595.pdf>, visitato il 02/06/2013; v. anche R. MCCORQUODALE, M. DIXON, *Cases and Materials on International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 363-364, 374-376.

<sup>150</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 70.

Furono predisposti numerosi altri metodi ai fini della delimitazione, quali il metodo della “perpendicolare alla direzione generale della costa”, il metodo della “bisettrice dell’angolo formato dalle linee di direzione generale della costa”, il metodo della “perpendicolare alla linea di chiusura di una baia”, il metodo dello “spostamento della linea di equidistanza”.

Circostanze diverse da quelle geografiche (geologiche, geomorfologiche, biologiche, ecologiche, storiche, politiche o militari) possono essere influenti o meno a seconda della situazione particolare.

Per quanto riguarda la delimitazione della piattaforma continentale, si può citare la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 20 febbraio 1969 nel caso della Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)<sup>(151)</sup> in cui la Corte, fu chiamata a stabilire, secondo le richieste della Danimarca e dei Paesi Bassi, se una norma di diritto internazionale consuetudinario fosse venuta a esistenza sulla base dell’art. 6 della Convenzione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale<sup>(152)</sup>.

La Danimarca e i Paesi Bassi avevano concluso nel 1966 un accordo che prevedeva che la delimitazione delle loro piattaforme continentali nel Mare del Nord sarebbe stata effettuata attraverso il criterio dell’equidistanza, previsto dal suddetto art. 6 della Convenzione del 1958, criterio che però avrebbe sfavorito la Repubblica Federale di Germania, in quanto la forma delle sue coste era concava rispetto alla convessità di quelle degli altri due Stati e che l’articolo favoriva.

La Corte ritenne che, oltre alla mancanza di un fondamento giuridico, applicare una regola di diritto internazionale consuetudinario di

---

<sup>151</sup> *ICJ North Sea Continental Shelf Case (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands)*, Judgement of 20 February 1969; v. C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale*, vol. II, Padova, CEDAM, 2008, p. 303.

<sup>152</sup> “Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or more States whose coasts are opposite each other, the boundary of the continental shelf appertaining to such States shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the median line, every point of which is equidistant from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured”, *UN Convention on the Continental Shelf of 29 April 1958*, art. 6.

carattere obbligatorio fosse esagerato. Inoltre, nel caso in cui Stati non parte alla Convenzione si fossero avvalsi del criterio dell'equidistanza, gli atti posti in essere non avrebbero avuto una forza tale da creare un obbligo, poiché devono essere soddisfatte due condizioni: da un lato, deve sussistere una prassi costante nel tempo; dall'altro, gli atti devono rappresentare la convinzione che tale comportamento reiterato sia reso obbligatorio dall'esistenza di una regola di diritto.

#### **1.4.6.8. *L'alto mare e le libertà di navigazione.***

La Convenzione sul diritto del mare non fornisce una definizione per l'alto mare. È piuttosto previsto che le prescrizioni contenute nella parte relativa all'alto mare si applichino a tutte le parti del mare che non sono comprese «in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State.».<sup>(153)</sup> La regola principale per ciò che concerne l'alto mare è la libertà per tutti gli Stati di esercitare: navigazione; sorvolo; posa di cavi e condotte; costruzione di isole e installazioni artificiali, pesca, ricerca scientifica.<sup>(154)</sup> Queste libertà devono essere esercitate tenendo conto in primo luogo degli interessi degli altri Stati nel loro esercizio delle libertà dell'alto mare e in secondo luogo dei diritti connessi allo sfruttamento dell'Area internazionale dei fondi marini.<sup>(155)</sup>

L'art. 88, che prevede che «[t]he high seas shall be reserved for peaceful purposes.»,<sup>(156)</sup> non proibisce le attività militari, a condizione che queste non si trasformino in minaccia o uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di altri Stati. La libertà esercitata nell'alto mare deve essere subordinata innanzitutto alle disposizioni della

---

<sup>153</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 86.

<sup>154</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 87 (1).

<sup>155</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 87 (2).

<sup>156</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 88.

Convenzione, poi alle altre regole proprie del diritto internazionale e, non da ultimo, all'interesse rappresentato dall'esercizio delle libertà dell'alto mare da parte degli altri Stati<sup>(157)</sup>

#### **1.4.6.8.1. La bandiera della nave.**

Tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, hanno il diritto di far navigare «ships flying its flag on the high seas.».<sup>(158)</sup> Lo Stato di bandiera deve effettuare un controllo amministrativo, tecnico e sociale, concetto che è definito nella Convenzione come “legame sostanziale”: «a genuine link between the State and the ship.».<sup>(159)</sup> Se il *genuine link* manca, la nave non è considerata priva di nazionalità, ma lo Stato che l'ha concessa deve assumersene gli obblighi.

Lo Stato, inoltre, ha l'obbligo di assicurarsi che le navi battenti la propria bandiera possano navigare in condizioni di sicurezza, in particolare per quanto concerne «(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; (b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking into account the applicable international instruments; (c) the use of signals, the maintenance of communications and the prevention of collisions.».<sup>(160)</sup>

La bandiera indica il collegamento giuridico che intercorre tra la nave, che è sottoposta alla giurisdizione dello Stato di bandiera, e lo Stato che conferisce a essa la bandiera.<sup>(161)</sup> Proprio per questo, una nave priva di bandiera è considerata priva di nazionalità e quindi non gode della protezione di nessuno Stato e può essere soggetta a visita e controllo da parte delle navi da guerra di qualunque Stato. Nel caso in cui la nave in

---

<sup>157</sup> Cfr. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, pp. 83-84.

<sup>158</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 90.

<sup>159</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 91 (1).

<sup>160</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 94 (3).

<sup>161</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 92.

questione non abbia commesso alcun atto che giustificasse i sospetti per l'ispezione, gli aventi diritto devono essere risarciti per gli eventuali danni o perdite.<sup>(162)</sup> A questo proposito, nel 1999 il Tribunale internazionale del diritto del mare condannò la Guinea a una ingente ammenda per aver confiscato illecitamente una nave battente bandiera dello Stato di Saint-Vincent and the Grenadines e aver causato, inoltre, alcuni feriti. La nave in questione, la M/V *Saiga*, fu presa in custodia dalle autorità della Guinea per sospetto di contrabbando nella zona economica esclusiva della Guinea. Saint Vincent and the Grenadines chiese di poter riavere l'imbarcazione secondo l'art. 292 della Convenzione relativo all'immediato rilascio della nave e dell'equipaggio<sup>(163)</sup>. La Guinea, invece, dichiarò che le proprie autorità avevano eseguito un arresto legittimo, poiché quest'ultimo era il frutto di un inseguimento scaturito dalla violazione di norme consuetudinarie nella zona contigua della Guinea. Il Tribunale, riguardo alla violazione delle norme consuetudinarie da parte della *Saiga*, concluse che quest'ultima, al momento dell'arresto, non stesse violando norme di diritto consuetudinario della Guinea poiché non stava compiendo alcun tipo di azione di contrabbando.

Come è noto, la prassi «depone contro la denazionalizzazione delle navi battenti bandiere ombra, cioè prive di legame sostanziale con lo Stato di immatricolazione, ed è quindi illecito su tali navi l'intervento (visita e cattura) in alto mare degli altri Stati che non sia giustificato altrimenti o per il solo fatto che la nave batte una “bandiera ombra”»<sup>(164)</sup>. Il Tribunale del diritto del mare, in merito a questo caso, ha sottolineato che l'art. 91 della Convenzione prevede che «[e]very State shall fix the conditions for the

---

<sup>162</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 110.

<sup>163</sup> “Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the flag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not complied with the provisions of this Convention for the prompt release of the vessel or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial security, the question of release from detention may be submitted to any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within 10 days from the time of detention, to a court or tribunal accepted by the detaining State under article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea, unless the parties otherwise agree”, *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 292 (1).

<sup>164</sup> C. FOCARELLI, *Schemi delle lezioni di diritto internazionale*, Perugia, Morlacchi, 2003, p. 140.

grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and the ship»<sup>(165)</sup>. Quindi, non è necessario stabilire se Stati terzi debbano decidere se la registrazione di una nave sia valida nel caso in cui manchi il *genuine link*. Pertanto, il Tribunale esclude che la nazionalità formale della nave *Saiga* potesse essere disconosciuta soltanto per una reputata assenza del legame sostanziale con lo Stato di registrazione<sup>(166)</sup>.

Inoltre, il Tribunale ritenne che la Guinea avesse violato l'art. 292 della Convenzione di Montego Bay, e stabilì che lo Stato risarcisse Saint Vincent and the Grenadines per aver confiscato il carburante della nave.<sup>(167)</sup>

Una nave munita di bandiere di due o più Stati, di cui faccia uso a seconda della convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità indicate dalle bandiere ed è assimilata a una nave priva di nazionalità.<sup>(168)</sup> La regolamentazione circa il legame sostanziale ha lo scopo di limitare il fenomeno delle “bandiere ombra” attribuite da uno Stato in assenza di un legame sostanziale effettivo con lo scopo di evadere le norme fiscali e sul lavoro marittimo.

Le navi da guerra e le navi appartenenti a uno Stato o da esso gestite e impiegate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale godono in alto mare di completa immunità dalla giurisdizione di Stati diversi da quello della bandiera.<sup>(169)</sup> Nel caso in cui si tratti di navi private, si prevedono alcune eccezioni al divieto di interferenze in alto mare a bordo di navi straniere.

---

<sup>165</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 91 (1).

<sup>166</sup> V. C. FOCARELLI, *Schemi delle lezioni di diritto internazionale*, Perugia, Morlacchi, 2003, p. 140.

<sup>167</sup> ITLOS, *The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea)*, Judgment of 1 July 1999; v. C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale*, vol. II, Padova, CEDAM, 2008, p. 311 ss.; v. anche T. TREVES, *Diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 544.

<sup>168</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 92 (2).

<sup>169</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 95-6.

#### 1.4.6.8.2. *La pirateria marittima.*

La prima eccezione al divieto di interferenze in alto mare a bordo di navi straniere è la pirateria, che, secondo l'art. 101 della Convenzione consiste in uno qualsiasi dei seguenti atti: «(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed: (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; (b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft; (c) any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).»<sup>(170)</sup>

Si suppone che gli atti di pirateria non possano essere fatti per mano di navi o aeromobili da guerra o di Stato, a meno che l'equipaggio non abbia messo in pratica un ammutinamento, poiché tali atti sono imputabili allo Stato e determinano la responsabilità dello Stato che abbia violato norme di diritto internazionale. Gli individui responsabili di un atto di pirateria «sono sottoposti alla giurisdizione nazionale universale. Ogni Stato può in alto mare, tramite le sue navi militari o destinate ad un servizio pubblico, catturare una nave o aeromobile pirata o caduti in mano ai pirati, arrestare i responsabili e sequestrare i beni che si trovano a bordo.»<sup>(171)</sup> La differenza, quindi, tra crimini di pirateria internazionali e nazionali sta nell'esercizio della giurisdizione: nel caso di crimini interni, la giurisdizione è riservata allo Stato. In Italia, il Codice della navigazione prevede che «Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti

---

<sup>170</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 101.

<sup>171</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 91.

anni. Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.».<sup>(172)</sup>

#### **1.4.6.8.3. Il diritto di inseguimento.**

La seconda eccezione alla norma sul divieto di interferenze in alto mare a bordo di navi straniere è data dal diritto di inseguimento, il quale è legittimo nel caso in cui le autorità di uno Stato costiero suppongano che una nave abbia contravvenuto alle leggi e ai regolamenti dello Stato stesso. Solamente lo Stato «le cui norme sono violate è titolare del diritto di inseguire una nave straniera in alto mare e ivi effettuare la cattura, tramite navi o aeromobili da guerra o impiegati in servizio pubblico.»<sup>(173)</sup> All'inseguimento deve precedere l'intimazione visiva o sonora di arrestarsi. Esso deve cominciare nel momento in cui la nave straniera si trovi nelle acque interne, in quelle arcipelagiche, nel mare territoriale, nella zona contigua, in quella economica esclusiva o sulla piattaforma continentale dello Stato che effettua l'inseguimento. L'inseguimento, inoltre, deve essere ininterrotto (*hot pursuit*) e deve terminare nel momento in cui la nave inseguita entra nel mare territoriale di uno Stato differente dallo Stato che insegue, giacché in caso contrario si violerebbe il diritto alla sovranità territoriale.

#### **1.4.6.8.4. Trasmissioni radiofoniche o televisive non autorizzate.**

Una terza eccezione alle interferenze in alto mare a bordo di navi straniere consiste nelle trasmissioni radiofoniche o televisive non

---

<sup>172</sup> Cod. nav. it., art. 1135.

<sup>173</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 92; v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 111.

autorizzate, provenienti da navi o installazioni e dirette al grande pubblico in violazione di regole internazionali.<sup>(174)</sup> L'art. 109 (3) stabilisce che qualsiasi persona che commetta trasmissioni non autorizzate può essere giudicato innanzi alla corte dello Stato di bandiera della nave; dello Stato di immatricolazione dell'installazione; dello Stato di cui il responsabile è cittadino; di qualsiasi Stato che riceva le emissioni o le cui radiocomunicazioni autorizzate subiscano interferenze dovute alle trasmissioni non autorizzate.<sup>(175)</sup>

#### **1.4.6.8.5. *La pesca in alto mare.***

Per quanto riguarda la libertà di pesca in alto mare, essa è soggetta all'obbligo di tutti gli Stati di predisporre, da un lato, le misure necessarie per salvaguardare la conservazione delle risorse biologiche e, dall'altro, la cooperazione con gli altri Stati affinché tali misure vengano adottate.<sup>(176)</sup>

Gli Stati hanno spesso realizzato la cooperazione attraverso la conclusione di alcuni trattati multilaterali applicabili a determinati mari o a certe specie marine. Generalmente, l'intera regolamentazione in materia di pesca in alto mare è oggetto di revisione: si tenta di evitare che le misure atte a limitare le catture accettate da alcuni Stati mediante trattato, che vincola gli Stati parte, emergano come vanificate a causa del fatto che Stati terzi effettuano attività indiscriminatamente nella medesima zona di alto mare. Per ovviare a questo ostacolo, la FAO ha permesso l'adozione dell'Accordo per la promozione dell'osservanza delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi che pescano in alto mare (Roma, 1993). In sintesi questo accordo prevede la responsabilità dello Stato di bandiera e sono state introdotte anche misure specifiche contro il fenomeno del cambiamento di bandiera: le parti hanno il divieto di

---

<sup>174</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 109 (2).

<sup>175</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 109 (3).

<sup>176</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 117.

autorizzare la pesca in alto mare alle navi che in precedenza siano state registrate nel territorio di un altro Stato e che abbiano compromesso l'efficacia di misure internazionali di conservazione e di gestione. Inoltre, le parti sono tenute a conservare uno schedario di tutte le navi da pesca autorizzate a battere la loro bandiera, a pescare in alto mare e a fornire alla FAO una serie dettagliata di informazioni sulle caratteristiche di tali navi e delle loro attività.<sup>(177)</sup>

#### **1.4.6.9. La protezione e lo sfruttamento delle risorse comuni.**

La Convenzione sul diritto del mare dedica tutta la parte XII alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che si compone di 46 articoli. «L'importanza data alla materia deriva dalla presa di coscienza da parte della comunità internazionale dei problemi ambientali. Tale presa di coscienza, culminata con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, tenutasi a Stoccolma nel 1972 [...], si è manifestata anche con l'adozione di talune importanti convenzioni sulla protezione dell'ambiente marino [...], nonché con l'adozione di normative contro l'inquinamento in numerosi Stati.»<sup>(178)</sup>

In primo luogo, la Convenzione dispone una normativa generale in cui si innestano le normative specifiche contenute nelle apposite convenzioni universali e regionali. La regola generale precisa che «States have the obligation to protect and preserve the marine environment.»<sup>(179)</sup> Il principio è tuttavia alleggerito dall'articolo successivo (art. 193), che aggiunge: «States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to

---

<sup>177</sup> V. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 96 ss.

<sup>178</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 47-8.

<sup>179</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 192.

protect and preserve the marine environment.»<sup>(180)</sup> È evidente in questo caso specifico, ma il concetto può applicarsi anche ad altre materie, che il diritto sovrano degli Stati di perseguire il proprio sviluppo economico non sempre rende facile il dovere di proteggere e preservare l'ambiente marino.

In secondo luogo, altre disposizioni generali riguardano la cooperazione internazionale<sup>(181)</sup>, l'assistenza tecnica<sup>(182)</sup>, la sorveglianza ambientale<sup>(183)</sup>, le valutazioni ambientali.<sup>(184)</sup>

Inoltre, la Convenzione si occupa della responsabilità per inquinamento marino, anche se non prende posizione sui limiti da porre alla responsabilità internazionale degli Stati per l'inquinamento causato dai loro nazionali o dalle loro imbarcazioni.

Infine, la Convenzione prevede sei tipi di inquinamento marino: da navi; da terra; da immersione; da attività nei fondi marini nazionali; da attività nell'Area internazionale dei fondi marini; dall'atmosfera.<sup>(185)</sup>

#### **1.4.6.9.1. Il patrimonio comune dell'umanità.**

Il 17 dicembre 1970 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 2749-XXV<sup>(186)</sup>, proclamò "patrimonio comune dell'umanità" le risorse minerarie giacenti sui fondi marini al di là della giurisdizione nazionale. Si tratta in prevalenza di «noduli polimetallici, contenenti manganese, nichel, rame, cobalto [...] giacenti sopra il fondo dell'oceano a

---

<sup>180</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 193.

<sup>181</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 197.

<sup>182</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 202.

<sup>183</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 204.

<sup>184</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 206.

<sup>185</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.9.2.1. ss.

<sup>186</sup> *Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction, 1933<sup>rd</sup> plenary meeting 1970*, p. 24 ss, consultabile al sito [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/2749\(XXV\)&Lang=E&Area=RESOLUTION](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2749(XXV)&Lang=E&Area=RESOLUTION), visitato il 02/06/2013; v. anche T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, p. 273 ss.

profondità comprese fra i 4000 e i 6000 metri. Le prospettive poste da queste risorse minerarie, di notevole valore anche strategico, hanno sollevato il problema del regime in base al quale un futuro sfruttamento dovrà configurarsi.»<sup>(187)</sup> La risoluzione prevede l'esplorazione e lo sfruttamento dell'Area internazionale dei fondi marini attraverso un preciso regime internazionale, basato su un meccanismo istituzionale stabilito per mezzo di un trattato internazionale a carattere universale e generalmente accettato.

La Convenzione sul diritto del mare riafferma il principio di "patrimonio comune dell'umanità" nella parte XI e negli allegati III e IV: il regime e il meccanismo predisposti dalla risoluzione si realizzano concretamente attraverso disposizioni giuridiche ben dettagliate, le quali da un lato circoscrivono e dall'altro avvicinano gli opposti interessi dei differenti paesi del mondo. Se per un verso i paesi industrializzati sono decisi a sfruttare i fondi marini in modo redditizio, per l'altro i paesi in via di sviluppo intendono trasformare lo sfruttamento in una prima fase del "nuovo ordine economico internazionale"; se per un canto i paesi produttori di metalli ricavabili dai noduli dei fondi marini temono la concorrenza di questi ultimi sui mercati mondiali, per l'altro i paesi consumatori di tali metalli potrebbero chiedere approvvigionamenti per ingenti quantità a prezzi il più bassi possibile. Per risolvere la difficile situazione di divergenze è stata creata l'Autorità internazionale dei fondi marini (chiamata anche semplicemente l'Autorità).

#### **1.4.6.9.1.1. *L'Autorità internazionale dei fondi marini.***

Il fatto che lo sfruttamento dei fondi marini internazionali dovesse effettuarsi affinché tutti gli Stati ne traessero beneficio era una idea

---

<sup>187</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 111.

generalmente accettata. Tuttavia, mentre gli Stati in via di sviluppo credevano che lo sfruttamento sarebbe stato illecito se non fosse stato fatto all'interno dei limiti prescritti dalla Convenzione, gli Stati maggiormente impegnati nell'attività estrattiva ritenevano che lo sfruttamento unilaterale, se condotto in maniera da arrecare vantaggi a tutti gli Stati, sarebbe stato lecito soltanto e proprio se gli Stati impegnati in tale attività non fossero vincolati alla Convenzione.

L'Autorità nacque il 16 novembre 1994, lo stesso giorno in cui la Convenzione sul diritto del mare entrò in vigore. Essa è una organizzazione intergovernativa con personalità giuridica internazionale<sup>(188)</sup>; come organizzazione internazionale autonoma, essa è finanziata dai contributi dei propri membri<sup>(189)</sup>; gli Stati possono diventare membri dell'Autorità solamente nel caso in cui diventino parte della Convenzione sul diritto del mare e, allo stesso tempo, tutti gli Stati parte della Convenzione sono *ipso facto* membri dell'Autorità<sup>(190)</sup>. Secondo la Convenzione, la funzione principale dell'Autorità è quella di organizzare e controllare le attività nell'Area<sup>(191)</sup>; oltre a ciò, l'Autorità possiede responsabilità più ampie, quali: «the protection of the marine environment in the Area, the promotion of marine scientific research in the Area, and the protection of underwater cultural heritage in the Area».<sup>(192)</sup>

Secondo quanto previsto dal regime della Convenzione, lo sfruttamento dell'Area doveva avvenire attraverso un sistema detto “parallelo” da parte degli Stati e le proprie imprese da un lato e, dall'altro, da parte dell'Autorità, tramite l'Impresa. Quest'ultima è l'organo dell'Autorità che «shall carry out activities in the Area directly, pursuant to article 153, paragraph 2(a), as well as the transporting, processing and marketing of minerals recovered from the Area.».<sup>(193)</sup>

---

<sup>188</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 176.

<sup>189</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 171.

<sup>190</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 156 (2).

<sup>191</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 153.

<sup>192</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p.118.

<sup>193</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 170 (1).

Ogni attività deve svolgersi nel ambito dell’Autorità: gli Stati e l’Impresa devono sottoporre all’Autorità piani di lavoro, la cui approvazione attribuisce ai richiedenti un diritto esclusivo. Il piano di lavoro deve coprire un settore avente la superficie totale e un valore commerciale che abbiano la capacità di consentire due operazioni di estrazione. Il piano di lavoro inoltre deve indicare le modalità per dividere il settore in due parti equivalenti. L’Autorità in primo luogo approva il piano per una delle due porzioni del settore proposto, in secondo luogo designa l’altra porzione come sito riservato ad attività che essa condurrà mediante l’Impresa o in associazione con paesi in via di sviluppo.<sup>(194)</sup>

Il regime è integrato da disposizioni che conferiscono all’Impresa ulteriori agevolazioni per poter disporre di mezzi tecnici e finanziari per lo sfruttamento effettivo dell’Area. Infine, altre regole della Convenzione trattano della struttura istituzionale dell’Autorità: i suoi organi principali sono l’Assemblea, il Consiglio, il Segretariato e l’Impresa. Tutti i membri della Convenzione fanno parte dell’Assemblea, la quale è il massimo organo dell’Autorità internazionale di fondi marini e ha la facoltà di stabilire la politica generale dell’Autorità su ogni materia rientrante nella sua competenza.<sup>(195)</sup> Il Consiglio è composto da 36 Stati membri, che sono eletti dall’Assemblea tra quelli che rientrano in categorie specificate da criteri che si basano su una equa ripartizione geografica e sulla rappresentanza di interessi particolari. Esso è l’organo esecutivo dell’Autorità e possiede il potere di adottare le politiche che l’Autorità segue su ogni questione relativa alle sue specifiche competenze.<sup>(196)</sup>

---

<sup>194</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, allegato III, art. 8.

<sup>195</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 160.

<sup>196</sup> Per ulteriori informazioni sul Consiglio, v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 161 ss.

#### 1.4.6.9.2. *La protezione dell'ambiente marino.*

«Per quanto riguarda il concetto della tutela dell'ambiente marino [...], esso si è andato formando alquanto lentamente nell'opinione degli Stati».<sup>(197)</sup> Molte convenzioni internazionali si conclusero a partire dagli anni '50. Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 si iniziò a determinare con maggiore specificità e precisione i contenuti della disciplina internazionale nella materia, poiché si temeva che l'equilibrio ecologico marino fosse messo a rischio dai danni irreversibili causati sino a quel momento e si giungesse un punto di non ritorno. Nei successivi anni '70 e '80, attraverso la conclusione di nuovi e più innovativi accordi internazionali, fu realizzata una immensa opera normativa sul piano del diritto convenzionale, la quale condusse al superamento delle costruzioni impostate su obblighi di natura sinallagmatica. Si giunse, quindi, alla formazione di norme contenenti l'obbligo di ogni destinatario alla tutela dell'ambiente marino in quanto tale e di norme che attribuivano a tutti i destinatari poteri in merito alla prevenzione e alla repressione dell'inquinamento marino stesso. Si imposero così obblighi *erga omnes* a ogni Stato e si attribuirono a tutti gli Stati poteri di carattere pubblicistico, esercitabili da qualunque Stato agente *uti universus* nei confronti di qualsiasi altro Stato il quale, agendo *uti singulus*, avesse prodotto una qualsiasi forma di inquinamento all'ambiente marino. In questo modo, «la normativa internazionale in oggetto compie un passo in avanti, superando la fase privatistica e contrattualistica, per acquisire una fisionomia di carattere pubblicistico che è propria [...] dello *ius cogens*, cioè del diritto inderogabile.»<sup>(198)</sup> Gli elementi normativi, derivanti sia dal diritto generale sia dal diritto convenzionale, che si inserirono nei lavori della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare determinarono lo

---

<sup>197</sup> U. LEANZA, *La protezione dell'ambiente marino*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 80.

<sup>198</sup> U. LEANZA, *La protezione dell'ambiente marino*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 82.

scheletro della regolamentazione della Parte XII della Convenzione.<sup>(199)</sup> Queste norme comprendono principi generali e disposizioni sulle competenze di varie categorie di Stati «per l'emanazione e la messa in opera di norme per la prevenzione dell'inquinamento marino proveniente da varie fonti [...], nelle varie zone marine [...], nonché in materia di garanzie.»<sup>(200)</sup> La normativa di carattere generale è affiancata dalla «normativa particolare, costituita dalle convenzioni internazionali, di ambito universale, regionale o bilaterale, relative a vari aspetti della protezione dell'ambiente marino.»<sup>(201)</sup>

La Convenzione sancisce che gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.<sup>(202)</sup> Essi sono obbligati, inoltre, a non inquinare il territorio di altri Stati o spazi posti al di fuori delle giurisdizioni nazionali.<sup>(203)</sup> L'art. 197 indica l'obbligo degli Stati a cooperare per la protezione ambientale e per la prevenzione dell'inquinamento. Tale obbligo «è rivolto all'elaborazione di norme, pratiche e procedure per la protezione dell'ambiente marino.»<sup>(204)</sup> Le disposizioni della Convenzione relative alla protezione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra o alle altre navi appartenenti a uno Stato o da esso utilizzate esclusivamente a fini non commerciali di servizio pubblico. Tuttavia, ogni Stato deve prendere misure appropriate, che non pregiudichino le operazioni o le capacità operative di tali navi, affinché esse agiscano, nei limiti del possibile, in modo compatibile con la Convenzione.<sup>(205)</sup>

Solitamente viene fatta una distinzione dei vari tipi di inquinamento.

---

<sup>199</sup> Cfr. SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 81 ss; v. anche T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, p. 171 ss.

<sup>200</sup> T. TREVES, *Il nuovo diritto del mare e le convenzioni internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, in *Il Diritto Marittimo*, vol. I, 1999, p. 219.

<sup>201</sup> T. TREVES, *Il nuovo diritto del mare e le convenzioni internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, in *Il Diritto Marittimo*, vol. I, 1999, p. 220.

<sup>202</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 192.

<sup>203</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 194.

<sup>204</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 125; v. inoltre *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 197 ss.

<sup>205</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 236.

#### **1.4.6.9.2.1. *L'inquinamento da navi.***

L'inquinamento da navi può essere causato da eventi normali, il cosiddetto "inquinamento operativo", o da eventi anormali, il cosiddetto "inquinamento accidentale". Esso necessita, in primo luogo, di forme di prevenzione e di eliminazione di scarichi; in secondo luogo, di regolamentazioni sulla progettazione, sulla costruzione, sull'armamento e sulla gestione delle navi; in terzo luogo, di misure per impedire gli incidenti della navigazione o per assicurare la sicurezza delle operazioni in mare.

Dal momento che la protezione per l'ambiente marino ha dato l'*incipit* alla tendenza a creare una normativa che fosse quanto più uniforme possibile e condotta attraverso strumenti internazionali, la si volle armonizzare con le esigenze della navigazione. L'applicazione delle norme relative all'inquinamento da navi è affidata sia allo Stato di bandiera, il quale ha una competenza generale a intentare azioni nei confronti dei responsabili, ovunque l'azione sia stata commessa o l'inquinamento sia prodotto<sup>(206)</sup>, sia allo Stato del porto, con competenze più limitate<sup>(207)</sup>, sia allo Stato costiero, con competenze subordinate a determinate condizioni<sup>(208)</sup>, secondo una complessa ripartizione di poteri dettata dagli articoli della Convenzione.

#### **1.4.6.9.2.2. *L'inquinamento da terra.***

L'inquinamento da terra, detto anche "inquinamento tellurico", proviene da attività situate a terra ed è generato da sostanze che giungono in mare attraverso i corsi d'acqua o canali naturali e condotte artificiali.

Esclusivamente lo Stato ove gli scarichi da terra sono effettuati ha l'onere di applicare le norme relative all'inquinamento da terra. Nel caso di

---

<sup>206</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 217.

<sup>207</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 218.

<sup>208</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 220.

corsi d'acqua internazionali, lo Stato in questione può essere anche uno Stato privo di litorale.

La Convenzione non solo prevede che gli Stati adottino leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento da terra, tenendo presente le regole, gli standard e le pratiche internazionalmente condivisi<sup>(209)</sup>, ma devono sforzarsi anche sul piano regionale di armonizzare le loro politiche al riguardo.<sup>(210)</sup>

#### **1.4.6.9.2.3. *L'inquinamento da immersione.***

L'inquinamento da immersione ("dumping") deriva principalmente dallo scarico volontario di rifiuti e sostanze da parte di navi, aeromobili, piattaforme o qualsiasi struttura artificiale, escludendo gli scarichi prodotti dall'uso ordinario delle navi. In secondo luogo, esso deriva anche dall'affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, ai fini della loro eliminazione.

Alla stregua della Convenzione, gli Stati devono «adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment by dumping»,<sup>(211)</sup> devono fare in modo che l'inquinamento da immersione «is not carried out without the permission of the competent authorities of States»<sup>(212)</sup> e devono far sì che «National laws, regulations and measures shall be no less effective [...] than the global rules and standards.»<sup>(213)</sup>

È lo Stato costiero ad avere il compito di applicare le norme sull'inquinamento da immersione per quanto riguarda le immersioni nei limiti delle proprie zone costiere (mare territoriale, zona economica

---

<sup>209</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 207 (1).

<sup>210</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 207 (3).

<sup>211</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 210 (1).

<sup>212</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 210 (3).

<sup>213</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 210 (6).

esclusiva, piattaforma continentale).<sup>(214)</sup> Lo Stato di bandiera le applica per quanto concerne le navi o gli aeromobili registrati nei propri registri.<sup>(215)</sup> Infine, ogni Stato può applicarle nel caso in cui i rifiuti vengano scaricati nel proprio territorio o sulle proprie installazioni terminali.<sup>(216)</sup>

#### **1.4.6.9.2.4. *L'inquinamento da attività nei fondi marini nazionali.***

L'inquinamento da attività effettuate nei fondi marini nazionali è regolamentato in due articoli della Convenzione sul diritto del mare: l'art. 208 e l'art. 214. Essi precisano rispettivamente che questa forma di inquinamento deve essere affrontata dagli Stati attraverso norme nazionali non meno efficaci di quelle adottate sul piano internazionale e mediante uno sforzo per armonizzare le loro politiche al livello regionale appropriato<sup>(217)</sup> e che l'applicazione delle norme è affidata agli Stati sotto la cui giurisdizione sono posti i fondi marini, le isole artificiali o le installazioni dove le attività sono svolte.<sup>(218)</sup>

#### **1.4.6.9.2.5. *L'inquinamento da attività nell'Area internazionale dei fondi marini.***

L'inquinamento che proviene da attività nell'Area, vale a dire nei fondi marini al di là delle giurisdizioni nazionali, è regolato da disposizioni adottate dagli organi competenti dell'Autorità e da leggi nazionali adottate

---

<sup>214</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 216 (1) (a).

<sup>215</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 216 (1) (b).

<sup>216</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 216 (1) (c).

<sup>217</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 208.

<sup>218</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 214.

dagli Stati.<sup>(219)</sup> «L’Autorità e gli Stati patrocinati applicano un approccio precauzionale [...] per assicurare un’effettiva protezione dell’ambiente marino dagli effetti dannosi che possono derivare dalle attività svolte nell’Area. Ulteriori previsioni [...] comprendono [...] elenchi delle attività che hanno o non hanno la potenzialità di determinare un danno grave all’ambiente marino e che, conseguentemente, devono o non devono essere sottoposte a una previa valutazione d’impatto ambientale e a un programma di monitoraggio.»<sup>(220)</sup>

#### **1.4.6.9.2.6. *L’inquinamento dall’atmosfera.***

L’inquinamento del mare di origine atmosferica è regolato, secondo la Convenzione, da norme adottate dagli Stati, applicabili allo spazio aereo ove esercitano la propria sovranità, alle navi battenti la loro bandiera e agli aeromobili da essi immatricolati, considerando l’esistenza delle norme e delle pratiche internazionali e della sicurezza della navigazione aerea.<sup>(221)</sup> Gli Stati devono inoltre adottare leggi e prevedere ulteriori misure necessarie a rendere operative le regole e gli standard internazionali stabiliti attraverso organizzazioni internazionali competenti o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino da o attraverso l’atmosfera, in conformità con tutte le regole e tutti gli standard internazionali relativi alla sicurezza della navigazione dell’aria.<sup>(222)</sup>

---

<sup>219</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 209.

<sup>220</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 133.

<sup>221</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 212.

<sup>222</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 222.

#### 1.4.6.9.2.7. La Convenzione MARPOL.

Oltre alle disposizioni generali previste dalla Convenzione sul diritto del mare, la Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento da navi, chiamata MARPOL (*Marine Pollution*)<sup>(223)</sup>, contiene norme specifiche in materia.

La MARPOL fu adottata il 2 novembre 1973<sup>(224)</sup> ed è tutt'oggi la principale convenzione internazionale atta alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino proveniente da navi per cause operative o accidentali. Questa convenzione si basa sul criterio che le sostanze inquinanti debbano essere conservate a bordo, invece che essere scaricate in mare, e successivamente essere dislocate a terra in appositi impianti destinati alla loro raccolta. Inoltre, essa prevede che le parti cooperino tra loro sia sul piano tecnico, sia su quello amministrativo, sia nel caso in cui esse debbano accertarsi di eventuali infrazioni. Le violazioni sono sottoposte alla giurisdizione dello Stato di bandiera, a prescindere da dove queste si manifestino. In aggiunta, «la Convenzione MARPOL [...] impone obblighi sia a carico degli Stati sotto la cui autorità operano le navi [...], sia a carico degli Stati nei cui porti attraccano.»<sup>(225)</sup>

Parametri comuni stabiliti nelle Regole allegate alla Convenzione prevedono che lo Stato di bandiera della nave o lo Stato sotto la cui autorità la nave opera abbia l'obbligo di certificazione di determinate navi. «La responsabilità della certificazione prevista dalla MARPOL grava comunque sullo Stato sotto la cui autorità opera la nave, anche nel caso in cui esso

---

<sup>223</sup> *International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (MARPOL)*; v. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)*, consultabile al sito [http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-\(marpol\).aspx](http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx), visitato il 02/06/2013.

<sup>224</sup> *International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (MARPOL)*, entrata in vigore il 2 ottobre 1983, ratificata da 155 Stati. Status verificato il 30/04/2013, consultabile al sito <http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx>, visitato il 02/06/2013.

<sup>225</sup> U. LEANZA, *La protezione dell'ambiente marino*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 87; v. *International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (MARPOL)*, art. 5.

deleghi ad altri il compito di procedere materialmente al rilascio del certificato; essa rappresenta, perciò, per le navi sottoposte a certificazione, un aspetto caratterizzante del *genuine link* tra mezzi navali e soggetti di diritto internazionale, unico ed essenziale mezzo in grado di assicurare realmente che l'attività dei mezzi navali sia nello stesso tempo tutelata e sanzionata dal diritto internazionale.».<sup>(226)</sup>

La Convenzione MARPOL consente agli stati l'adozione di misure più restrittive, «ma se tali normative rimangono isolate e non entrano a far parte di un cammino complessivo della Comunità internazionale verso il perfezionamento di norme comuni ritenute più adeguate, esse probabilmente non potranno essere mantenute a lungo.».<sup>(227)</sup>

La Convenzione sul diritto del mare del 1982 contempla, accanto alla responsabilità dello Stato, «anche la responsabilità dell'operatore e, quindi, trasferisce il problema della responsabilità dall'ordinamento internazionale all'ordinamento statale, [...] obbligando gli Stati ad adottare nei rispettivi ordinamenti interni le norme corrispondenti.».<sup>(228)</sup>

---

<sup>226</sup> U. LEANZA, *La protezione dell'ambiente marino*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 89.

<sup>227</sup> U. LEANZA, *La protezione dell'ambiente marino*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 91.

<sup>228</sup> U. LEANZA, *La protezione dell'ambiente marino*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002, p. 92-93; v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 211, 213-222.

#### **1.4.6.9.3. *La ricerca scientifica e la protezione del patrimonio culturale marino.***

La ricerca scientifica marina si svolge in ogni spazio dell'ambiente marino.

Secondo la Convenzione sul diritto del mare del 1982, tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali competenti hanno il diritto di condurre attività di ricerca scientifica marina soggette ai diritti e agli obblighi degli altri Stati.<sup>(229)</sup> Le attività di ricerca scientifica marina devono essere incoraggiate e facilitate dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali competenti<sup>(230)</sup>, che devono cooperare con finalità pacifiche<sup>(231)</sup>, attraverso metodi e mezzi scientificamente appropriati<sup>(232)</sup>, senza ostacolare gli altri usi leciti del mare<sup>(233)</sup>, nel rispetto delle norme pertinenti, comprese quelle concernenti la protezione dell'ambiente marino<sup>(234)</sup>, creando condizioni favorevoli per lo svolgimento di tali attività con lo scopo di sostenere le attività di studio degli scienziati<sup>(235)</sup> e rendendo di pubblico dominio i programmi e le conoscenze ricavati dalla ricerca<sup>(236)</sup>.

Nelle acque comprese entro i limiti del mare territoriale la ricerca deve condursi sempre con il consenso esplicito dello Stato costiero e alle condizioni da esso fissate<sup>(237)</sup>.

Lo Stato costiero dà il proprio consenso anche per la ricerca svolta nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale, mentre la ricerca in alto mare è permessa a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni internazionali, conformemente alle norme della Convenzione.

Il regime previsto dalla Convenzione in materia di oggetti archeologici e storici trovati in mare è inadeguato. Sono solo due gli articoli che trattano in maniera specifica l'argomento: l'art. 303 e il 149.

---

<sup>229</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 238.

<sup>230</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 239.

<sup>231</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 240 (a).

<sup>232</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 240 (b).

<sup>233</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 240 (c).

<sup>234</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 240 (d).

<sup>235</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 243.

<sup>236</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 244 (1).

<sup>237</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 245.

Il primo dispone che gli Stati hanno l'obbligo di proteggere gli oggetti di carattere archeologico o storico ritrovati in mare e devono cooperare a tale scopo.<sup>(238)</sup> Lo Stato costiero, in applicazione dell'art. 33, può considerare che la loro rimozione senza la sua approvazione sia causa di una infrazione alle leggi e ai regolamenti previsti dallo stesso articolo.<sup>(239)</sup>

Il secondo, che riguarda gli oggetti che si trovano nell'Area, è una norma non molto dettagliata: «All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall be preserved or disposed of for the benefit of mankind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights of the State or country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological origin.»<sup>(240)</sup> Gli Stati che sono menzionati espressamente nell'articolo rivestono un ruolo prioritario nella tutela di un interesse collettivo e sono quelli che in maniera più diretta sono collegati agli oggetti ritrovati sul fondo del mare.

Nonostante l'esistenza delle due norme sopraindicate, nessuna norma della Convenzione analizza gli oggetti archeologici e storici situati sul fondo della piattaforma continentale. Se è certo che codesti oggetti non rientrano nella sfera dei diritti sovrani dello Stato costiero, allo stesso tempo «si pone [...] la questione di stabilire quale sia il regime applicabile in una simile situazione di vuoto normativo. La risposta più facile, ma purtroppo meno accettabile, è che vi sarebbe una sorta di zona grigia, nella quale si applicherebbe il tradizionale principio della libertà del mare.»<sup>(241)</sup>

In questa situazione, verrebbe da pensare che la Convenzione sul diritto del mare, apparentemente sotto l'egida del tradizionale principio della libertà del mare, protegga i cacciatori di tesori marini, sia a scapito degli Stati costieri o degli Stati di origine culturale, storica o archeologica, che hanno un legame con gli oggetti, sia a scapito dell'interesse

---

<sup>238</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 303 (1).

<sup>239</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 303 (2).

<sup>240</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 149.

<sup>241</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 147.

dell'umanità nella sua interezza.<sup>(242)</sup> Sembrerebbe, così, che la Convenzione, invece che tutelare direttamente gli oggetti storici e archeologici, conferirebbe «priorità a quegli interessi di natura privatistica che spesso si traducono nel saccheggio e nel commercio incontrollato di beni che dovrebbero appartenere a un patrimonio culturale comune.»<sup>(243)</sup>

#### **1.4.6.10. Il meccanismo per la soluzione delle controversie.**

Durante la prima sessione della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare a Caracas fu formato il Dispute Settlement Group. L'organo aveva il compito di porre le basi per la stesura di ciò che oggi sono la Parte XV (la risoluzione delle controversie) della Convenzione e gli Allegati V, VI, VII e VIII, i quali trattano rispettivamente la conciliazione, lo Statuto del Tribunale Internazionale del diritto del mare<sup>(244)</sup>, l'arbitrato e l'arbitrato speciale.

Il sistema di risoluzione delle controversie fu considerato, sin dall'inizio dei negoziati, come parte caratterizzante dell'intera futura convenzione.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare prevede un sistema flessibile per la risoluzione delle controversie, per qualunque zona marina o costiera in cui esse sorgano. Essa, inoltre, contiene più clausole compromissorie che prevedono meccanismi istituzionali atti a una corretta amministrazione della giustizia. Questa è la sostanziale differenza tra la Convenzione sul diritto del mare e tutti gli altri trattati multilaterali.<sup>(245)</sup>

---

<sup>242</sup> Cfr. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, cap. 13.

<sup>243</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 149.

<sup>244</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.10.3.

<sup>245</sup> V. A. YANKOV, *The International Tribunal for the Law of the Sea and the Comprehensive Dispute Settlement System of the Law of the Sea*, in R. KHAN, P. CHANDRASEKHARA RAO, *The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice*, The Hague, Kluwer law international, 2001.

La Convenzione compie «un importante passo in avanti verso l'affermazione di garanzie giurisdizionali obbligatorie nel campo delle convenzioni di codificazione del diritto internazionale.»<sup>(246)</sup> Nelle altre convenzioni il ricorso a organi arbitrali o giurisdizionali è previsto attraverso protocolli facoltativi o per mezzo di accordi tra le parti e quando vi è ricorso obbligatorio alla conciliazione il risultato non è mai vincolante. «Nella Convenzione sul diritto del mare del 1982 il principio accolto è l'opposto: quello della sottoponibilità, a domanda di parte, delle controversie relative all'applicazione ed alla interpretazione della Convenzione all'arbitrato o a mezzi giurisdizionali di soluzione.»<sup>(247)</sup> Infatti, gli Stati parte alla Convenzione devono indicare, attraverso una dichiarazione *ad hoc*, se intendono che le loro controversie siano sottoponibili a un «istituendo Tribunale internazionale del diritto del mare»<sup>(248)</sup>, alla Corte internazionale di giustizia, all'arbitrato o a un tribunale specializzato per materia.<sup>(249)</sup> Nel caso in cui al sorgere di una controversia essa non sia risolta con mezzi pacifici non obbligatori, ogni Stato parte ha il diritto di portarla per soluzione a quella delle istanze che sia stata prescelta sia da esso sia dalla controparte.<sup>(250)</sup> Ove la scelta non sia stata la stessa, verrà considerato obbligatorio il ricorso all'arbitrato.<sup>(251)</sup> «La possibilità di ricorrere con effetto obbligatorio per la controparte a mezzi arbitrali o giudiziari di soluzione delle controversie è però stata corredata di [...] eccezioni miranti a sottrarre alla giurisdizione obbligatoria controversie su problemi ritenuti particolarmente delicati da importanti gruppi di Stati.»<sup>(252)</sup> Il sistema di ricorso obbligatorio alla giurisdizione o all'arbitrato ha una

---

<sup>246</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 75.

<sup>247</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 75.

<sup>248</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 76.

<sup>249</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 287 (1).

<sup>250</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 287 (4).

<sup>251</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 287 (5).

<sup>252</sup> T. TREVES, *La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 76.

portata non trascurabile, nonostante il grande numero di eccezioni, poiché include tutte le questioni relative alla navigazione, al transito dei Paesi senza litorale e molte questioni in tema di inquinamento.

#### **1.4.6.10.1. Tendenze attuali in materia di soluzione delle controversie**

«Il principio fondamentale che regge la soluzione delle controversie internazionali ad opera di un terzo è [...] quello tradizionale che richiede il consenso di tutte le parti alla controversia affinché questa possa essere devoluta al terzo, [...] anche quando il terzo si limiti [...] a rendere buoni uffici o a svolgere attività di mediazione o conciliazione, procedimenti che [...] mirano ad ottenere la soluzione della controversia tramite accordo tra le parti.»<sup>(253)</sup>

Durante gli anni della guerra fredda, la soluzione obbligatoria delle controversie divenne «l'oggetto di una battaglia ideologica»<sup>(254)</sup> e considerata lo strumento di cui si servivano le potenze occidentali per contrastare la sovranità degli Stati interessati allo sviluppo di un nuovo diritto internazionale. Il fulcro della divergenza di ideologie si basava sull'accogliere o meno la soluzione obbligatoria delle controversie. In particolar modo, la disposizione dell'art. 33, par. 1, della Carta delle Nazioni Unite prevede che le parti a una controversia debbano perseguirne una soluzione attraverso i diversi metodi ivi indicati o, in alternativa, mediante altri mezzi pacifici di loro scelta.<sup>(255)</sup> Questo fu il punto di partenza dal quale si trasse il cosiddetto principio della “libera scelta” dei mezzi o metodi di soluzione delle controversie. Il principio tradizionale, secondo cui uno Stato può sottoporre una controversia a un terzo solo con il consenso di tutti gli altri Stati parte alla controversia fu trasformato in «supporto

---

<sup>253</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 7.

<sup>254</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 8.

<sup>255</sup> V. *Charter of the United Nations*, 1945, art. 33 (1).

giuridico di una precisa direttiva di politica internazionale. [...] questa direttiva politica afferma che, quando gli Stati stipulano trattati, essi dovrebbero rifiutare le clausole che prevedano la soluzione obbligatoria delle controversie pertinenti al trattato. [...] tale trasformazione del principio tradizionale [...] divenne uno strumento per contrastare la stipulazione di clausole pattizie di soluzione obbligatoria delle controversie.»<sup>(256)</sup>

Il principio della libera scelta emerge anche in numerose convenzioni di codificazione sprovviste di precisi meccanismi di soluzione delle controversie.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 adotta il principio secondo il quale le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle sue disposizioni devono essere sottoposte, a richiesta di una delle parti, a una procedura giudiziaria o arbitrale che conduca a una decisione obbligatoria.

Secondo l'art. 286, «Subject to section 3, any dispute concerning the interpretation or application of this Convention shall, where no settlement has been reached by recourse to section 1, be submitted at the request of any party to the dispute to the court or tribunal having jurisdiction under this section.»<sup>(257)</sup>. «Il principio così adottato dalla Convenzione non è privo di limitazioni e di eccezioni facoltative»<sup>(258)</sup>, ma è indubbio che alla Conferenza si sia ritenuto necessario che a integrare la normativa sostanziale adottata «dovesse essere il diritto di una parte di sottoporre le controversie che richiedessero l'interpretazione di tale normativa al giudizio di un arbitro o di un giudice, senza dovere ottenere il consenso della controparte.»<sup>(259)</sup>

---

<sup>256</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 8.

<sup>257</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 286.

<sup>258</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 12.

<sup>259</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 12-13.

#### 1.4.6.10.2. *Il Tribunale internazionale del diritto del mare.*

Il Tribunale internazionale del diritto del mare non è un organo delle Nazioni Unite, nonostante mantenga un collegamento con l'organizzazione che promosse la Terza Conferenza sul diritto del mare. Il Tribunale è un organo giurisdizionale internazionale, parte integrante del sistema di regole sulla soluzione pacifica delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione stessa. Tale sistema è collocato nella parte XV della Convenzione; inoltre, altre regole relative al Tribunale si trovano nella sezione V della parte XI della Convenzione, concernente le controversie in materia di fondi marini internazionali. L'Allegato VI alla Convenzione forma lo Statuto del Tribunale e contiene norme organizzative, di competenza, sulla procedura, sulla Camera dei fondi marini, una norma in tema di emendamenti. Le norme dello Statuto, come detto *supra*, si ispirano allo Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonostante presentino alcuni cambiamenti dovuti alla necessità di tenere conto della complessa giurisdizione del Tribunale.<sup>(260)</sup>

Sono le Parti contraenti alla Convenzione a eleggere il Tribunale, che ha sede ad Amburgo, dove i 21 giudici eletti si riuniscono regolarmente, e a provvedere al suo finanziamento, secondo gli artt. 4 e 19 dello Statuto<sup>(261)</sup>. Periodicamente esse si riuniscono presso le Nazioni Unite, che provvedono al segretariato del Tribunale. Nonostante il legame che intercorre tra la Convenzione e il Tribunale, analizzando le regole in tema di giurisdizione si rileva la possibilità per quest'ultimo di essere investito di controversie che si basano su accordi diversi dalla Convenzione.<sup>(262)</sup>

I principi su cui si impernia il Tribunale internazionale del diritto del mare scaturiscono dalla Conferenza sul diritto del mare e dallo Statuto del Tribunale e possono essere riassunti in tre punti fondamentali. Il primo

---

<sup>260</sup> Cfr. T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 102 ss.

<sup>261</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, artt. 4, 19.

<sup>262</sup> Cfr. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 288 (2) e *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, artt. 20-22.

consiste nella stretta osservanza della libertà di scelta dei mezzi per la soluzione delle controversie secondo gli artt. 279, 280 e 287 della Convenzione<sup>(263)</sup>. Il secondo è la rigorosa valutazione dei problemi relativi alla giurisdizione. Il terzo consta nella concreta amministrazione della giustizia, che deve essere svolta in maniera chiara, efficiente e spedita. Il quarto, infine, sta nella gestione ragionevole delle spese da sostenere relative alla soluzione delle controversie.<sup>(264)</sup>

Come indicato nell'art. 2 del suo Statuto<sup>(265)</sup>, il Tribunale è composto da 21 giudici, eletti tra le persone che godono della più alta reputazione di imparzialità e integrità e di riconosciuta competenza nel campo del diritto del mare. Citando il secondo comma dell'articolo, nel Tribunale vengono assicurate la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo e un'equa distribuzione geografica. Il Tribunale ha la seguente struttura: il Presidente, il Vice-Presidente, il Cancelliere, il Vice-Cancelliere, funzionari e personale amministrativo. La competenza del Tribunale riflette il ruolo caratterizzante della Convenzione, che costituisce un "codice" o una "costituzione" del mare. Le funzioni principali del Tribunale è quella di esercitare la propria giurisdizione sulle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione. La legge applicabile del Tribunale, come indicato dal par. 1 dell'art. 293 della Convenzione<sup>(266)</sup>, consiste nella Convenzione sul diritto del mare stessa e nelle altre regole del diritto internazionale che non siano incompatibili con la Convenzione. Il Tribunale può anche esercitare la propria giurisdizione *ex aequo et bono* se le parti a uno specifico caso sono d'accordo<sup>(267)</sup>. Quest'ultima disposizione, indicata nel par. 2 dell'art. 293, si rifà all'art. 38, par. 2 dello Statuto della

---

<sup>263</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 279, 280, 287.

<sup>264</sup> A. YANKOV, *The International Tribunal for the Law of the Sea and the Comprehensive Dispute Settlement System of the Law of the Sea*, in R. KHAN, P. CHANDRASEKHARA RAO, *The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice*, The Hague, Kluwer law international, 2001, pp. 41-42.

<sup>265</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 2.

<sup>266</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 293 (1).

<sup>267</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 293 (2).

Corte internazionale di giustizia<sup>(268)</sup>. Infine, secondo quanto spiega l'art. 21 dello Statuto del Tribunale<sup>(269)</sup>, la competenza del Tribunale comprende tutte le controversie e tutte le domande che gli sono presentate conformemente alla Convenzione sul diritto del mare e tutte le questioni specificatamente previste in qualsiasi altro accordo che conferisca delle competenze al Tribunale.<sup>(270)</sup>

Come accennato in precedenza, i ventuno giudici del Tribunale devono essere «*independent* [e godere della più alta reputazione] for fairness and integrity [e possedere] recognized competence in the field of the law of the sea.»<sup>(271)</sup> Essi rimangono in carica per nove anni e sono rieleggibili.

#### **1.4.6.10.2.1. La scelta di differenti metodi di soluzione delle controversie.**

Insieme alla diffusione di convenzioni multilaterali che prevedono il principio della soluzione obbligatoria delle controversie, si consolida la tendenza a consentire alle parti la possibilità di scegliere, all'interno delle stesse convenzioni, tra differenti meccanismi di soluzione.

Nell'art. 287 della Convenzione sul diritto del mare del 1982<sup>(272)</sup> è indicato che gli Stati parte alla Convenzione esprimano in apposita dichiarazione scritta una preferenza tra il Tribunale internazionale del diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia o un tribunale arbitrale. Tale scelta può avvenire al momento della firma, della ratifica o in qualsiasi altro momento. Nel caso in cui le parti alla controversia abbiano condiviso la

---

<sup>268</sup> V. *Statute of the International Court of Justice*, art. 38 (2).

<sup>269</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 21.

<sup>270</sup> Per una panoramica più approfondita sul Tribunale v. A. YANKOV, *The International Tribunal for the Law of the Sea and the Comprehensive Dispute Settlement System of the Law of the Sea*, in R. KHAN, P. CHANDRASEKHARA RAO, *The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice*, The Hague, Kluwer law international, 2001, p. 42 ss.

<sup>271</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 2.

<sup>272</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 287.

scelta della medesima procedura, la controversia potrà essere sottoposta solo a essa. Se una parte sceglie una procedura che differisce dalla scelta dell'altra parte, la controversia dovrà obbligatoriamente essere sottoposta all'arbitrato. Se, poi, una parte non ha esercitato la propria facoltà di indicare una preferenza, «varrà la presunzione che essa abbia accettato l'arbitrato.»<sup>(273)</sup>

#### 1.4.6.10.2.2. *Il collegio a formazione plenaria, le camere e gli atti di parte.*

«Lo Statuto della Corte internazionale di giustizia ha previsto sin dalla sua origine [...] la possibilità della sottoposizione delle controversie ad una camera per il procedimento sommario (art. 29), ovvero a speciali camere istituite dalla Corte per trattare particolari categorie di controversie (art. 26, par. 1), od, ancora, a c.d. camere *ad hoc* che possono essere istituite per trattare una controversia determinata (art. 26, par. 2).»<sup>(274)</sup>

Quando fu istituita una camera *ad hoc* per la controversia sulla delimitazione marittima del Golfo del Maine tra Canada e Stati Uniti d'America<sup>(275)</sup>, fu accettato che «una camera *ad hoc* non potesse essere istituita senza l'approvazione delle parti circa la sua composizione. Ciò assicurò un certo successo alle camere *ad hoc*»<sup>(276)</sup>, poiché parse che queste camere amalgamassero i vantaggi propri dei tribunali arbitrali con le prerogative della Corte. A seguito dell'istituzione della camera relativa alla controversia del Golfo del Maine, furono istituite altre camere *ad hoc*<sup>(277)</sup>.

---

<sup>273</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 17.

<sup>274</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 20.

<sup>275</sup> V. *ICJ Pleadings, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area*, Vol. I, 1981, p. 3 ss, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/67/9595.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>276</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 21.

<sup>277</sup> V. la controversia sulla frontiera tra Mali e Burkina Faso, sentenza del 22 dicembre 1986, *ICJ, Reports*, 1986, p.554, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/69/6447.pdf>, visitato il 02/06/2013; la controversia ELSI tra Stati Uniti e Italia, sentenza del 20 luglio 1989, *ICJ, Reports*, 1989, p. 15, consultabile al sito

I negoziati sulle disposizioni in materia di soluzione delle controversie contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, includendo lo Statuto del Tribunale internazionale del diritto del mare, tracciarono la propria direzione seguendo lo statuto della Corte internazionale di giustizia<sup>(278)</sup>, comprese le modifiche introdotte nel 1978 al regolamento della Corte.<sup>(279)</sup>

Il Tribunale prevede regole molto complesse riguardo la propria giurisdizione: esse vagliano diversi tipi di controversie e altrettante tipologie di parti. All'interno del tribunale, esiste una camera composta di 11 membri, con giurisdizione obbligatoria, che ha competenza per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini<sup>(280)</sup>. Lo Statuto del tribunale contiene regole relative all'istituzione di ogni tipo di camera menzionata nello Statuto della Corte internazionale di giustizia. Il Tribunale ha istituito, inoltre, due camere specializzate per specifici generi di controversie: la camera per le controversie in materia di pesca e la camera per le controversie in materia di ambiente marino.

Se ci si chiedesse entro che limiti gli atti di parte possono essere conosciuti al di fuori della cerchia delle parti alla controversia davanti al giudice internazionale, sarebbe evidente una contrapposizione di interessi: da un lato emergerebbe l'interesse alla cosiddetta "confidenzialità", dall'altro starebbe l'interesse alla cosiddetta "trasparenza". Il problema si porrebbe innanzitutto per gli atti della fase scritta del processo, fermo restando che per la fase orale vige la regola della pubblicità.<sup>(281)</sup>

Mentre il regolamento della Corte internazionale di giustizia si basa, salvo eccezioni, sul principio di confidenzialità, il Tribunale internazionale

---

<http://www.icj-cij.org/docket/files/76/9677.pdf>, visitato il 02/06/2013; la controversia sulla frontiera terrestre, insulare e marittima tra Honduras e El Salvador (in cui intervenne il Nicaragua), sentenza dell'11 settembre 1992, *ICJ, Reports*, 1992, p. 351, consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6671.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>278</sup> V. *infra* al par. 1.4.6.10.3.

<sup>279</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 22.

<sup>280</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, artt. 14, 35-40.

<sup>281</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 85.

del diritto del mare, adottando il proprio Regolamento il 28 ottobre 1997<sup>(282)</sup>, accolse come punto di partenza il principio della trasparenza.

#### **1.4.6.10.2.3. La confidenzialità.**

Secondo l'art. 53 del Regolamento della Corte internazionale di giustizia, «[t]he Court, or the President if the Court is not sitting, may at any time decide, after ascertaining the views of the parties, that copies of the pleadings and documents annexed shall be made available to a State entitled to appear before it which has asked to be furnished with such copies.»<sup>(283)</sup> Inoltre, «[t]he Court may, after ascertaining the views of the parties, decide that copies of the pleadings and documents annexed shall be made accessible to the public on or after the opening of the oral proceedings.»<sup>(284)</sup> Da questa disposizione emerge limpidamente che il principio seguito è quello della confidenzialità. Sia gli Stati terzi alla controversia sia il pubblico in generale non hanno diritto a conoscere gli atti della causa. L'accessibilità dipende da una decisione della Corte, subordinata a sua volta alla consultazione delle parti. Si deduce che, sia per quanto riguarda gli Stati che facciano domanda di conoscere gli atti, sia per quanto concerne l'accesso del pubblico, per prassi l'opposizione di anche una sola o entrambe le parti è sufficiente a indurre la Corte a non ammettere alcuna forma di pubblicità.

«Il generale principio di confidenzialità sembra applicabile anche alla comunicazione al pubblico dei propri atti processuali da parte di uno Stato che partecipa a una controversia.»<sup>(285)</sup> «It is thus not proper for a party

---

<sup>282</sup> Per il testo integrale del Regolamento, v. J. A. FROWEIN, R. WOLFRUM, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. 2, Martinus Nijhoff, 1998, p. 505 ss.; cfr. T. TREVES, *Le Règlement du Tribunal international du droit de la mer entre tradition et innovation*, in *Annuaire français de droit international*, 1997, pp. 341-367.

<sup>283</sup> *International Court of Justice, Rules of Court*, art. 53 (1).

<sup>284</sup> *International Court of Justice, Rules of Court*, art. 53 (2).

<sup>285</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 88.

to a case to make public any of its own or its opponent's pleadings until such a decision has been taken by the Court.»<sup>(286)</sup>

#### 1.4.6.10.2.4. *La trasparenza.*

Il Tribunale internazionale del diritto del mare, invece, ha fatto proprio il principio della trasparenza, ponendo come regola principale l'accessibilità degli atti.

L'art. 67 del Regolamento del Tribunale effettua la distinzione «tra il mettere gli scritti difensivi a disposizione degli Stati [...] ammessi a comparire davanti ad esso e il consentirne l'accessibilità del pubblico.»<sup>(287)</sup>

L'articolo, nel primo paragrafo, enuncia: «[c]opies of the pleadings and documents annexed thereto shall, as soon as possible after their filing, be made available by the Tribunal to a State or other entity entitled to appear before the Tribunal and which has asked to be furnished with such copies. However, if the party submitting the memorial so requests, the Tribunal shall make the memorial available at the same time as the counter-memorial.»<sup>(288)</sup> In relazione al pubblico, il secondo paragrafo afferma: «[c]opies of the pleadings and documents annexed thereto shall be made accessible to the public on the opening of the oral proceedings, or earlier, if the Tribunal or the President if the Tribunal is not sitting so decides after ascertaining the views of the parties.»<sup>(289)</sup>

Il principio dell'accessibilità vale, quindi, anche per il pubblico. Tuttavia, tale accessibilità non è vincolata a una domanda che può essere presentata ed esaudita in qualunque momento, come invece avviene per gli Stati e le altre entità menzionati nel par. 1 dell'art. 67. Gli atti di parte sono

---

<sup>286</sup> Tali parole sono del Cancelliere della Corte Eduardo Valencia-Ospina, in C. PECK, R. S. LEE, *Increasing the Effectiveness of the International Court of Justice*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, pp. 216-217.

<sup>287</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 89-90.

<sup>288</sup> *International Tribunal for the Law of the Sea, Rules of the Tribunal*, art. 67 (1).

<sup>289</sup> *International Tribunal for the Law of the Sea, Rules of the Tribunal*, art. 67 (2).

accessibili al pubblico solo nel momento in cui ha inizio la procedura orale. «Il procedimento che prevede la consultazione delle parti e la decisione del Tribunale viene utilizzato solo per rendere gli atti di parte accessibili al pubblico *prima* dell'apertura della fase orale. Peraltro, come nell'art. 53, par. 2 del Regolamento della Corte internazionale di giustizia, non si prevede alcuna domanda o altro meccanismo per mettere in moto il procedimento.»<sup>(290)</sup> Resta evidente la differenza tra la “*availability*” per gli Stati e delle altre entità e la “*accessibility*” prevista per il pubblico.

Dando per assunto che la pubblicità è la regola per la fase orale, lo Statuto del Tribunale, secondo l'art. 74, prevede la possibilità di svolgimento a porte chiuse, conferendo così una eccezione al principio di trasparenza e accessibilità previsto dai primi due paragrafi del citato art. 67. Al par. 3 di quest'ultimo, infatti, è indicato che «the Tribunal, or the President if the Tribunal is not sitting, may, at the request of a party, and after ascertaining the views of the other party, decide otherwise than as set out in this article.»<sup>(291)</sup>

#### **1.4.6.10.2.5. *La Camera dei fondi marini.***

«L'alto numero dei giudici che compongono il Tribunale e il carattere assai frastagliato della sua giurisdizione hanno portato alla creazione nel suo seno di varie formazioni ristrette, o Camere. La più importante [...] è la Camera per le controversie sui fondi marini.»<sup>(292)</sup> Essa è regolamentata dalle norme della Convenzione, rispettivamente agli artt. 186-191, che formano la quinta sezione della Parte XI, e agli artt. 35-40 dello Statuto del Tribunale; le sue decisioni sono esecutive nel territorio degli Stati membri. Innanzi a questa Camera è possibile che compaiano

---

<sup>290</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 91.

<sup>291</sup> *International Tribunal for the Law of the Sea, Rules of the Tribunal*, art. 67 (3).

<sup>292</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 106.

anche persone fisiche, persone giuridiche, l'Autorità internazionale dei fondi marini e l'Impresa internazionale costituita all'interno dell'Autorità.

La Camera per le controversie sui fondi marini svolge un ruolo importante all'interno del Tribunale grazie alla propria competenza e alle numerose innovazioni che la caratterizzano rispetto ad altre giurisdizioni internazionali.

Durante la prima sessione della Conferenza sul diritto del mare era stato proposta l'istituzione di un tribunale per il diritto del mare, costituito poi concretamente, e un altro tribunale *specialized* che sarebbe stato l'organo giudiziale dell'Autorità internazionale dei fondi marini. Quest'ultima idea fu sostituita dalla Camera integrata al Tribunale stesso, per l'appunto la Camera dei fondi marini.

L'art. 14 dello Statuto del Tribunale, in accordo con gli artt. 35-40 dello Statuto stesso, afferma che la Camera ha giurisdizione, poteri e funzioni in base alle disposizioni della Parte XI, sezione 5 della Convenzione.<sup>(293)</sup> L'art. 186, contenuto nella suddetta Parte XI, sezione 5, specifica che «[T]he establishment of the Seabed Disputes Chamber and the manner in which it shall exercise its jurisdiction shall be governed by the provisions of this section, of Part XV and of Annex VI.»<sup>(294)</sup>

#### **1.4.6.10.2.5.1. Organizzazione.**

Gli artt. 35 e 36 dello Statuto regolano la composizione e l'organizzazione rispettivamente della Camera e delle sue Camere *ad hoc*.

La Camera è composta da undici giudici eletti, con una votazione a maggioranza, tra tutti i membri del Tribunale.

Nel caso di controversie, sorte tra Stati parte, sull'interpretazione o l'applicazione della Parte XI e degli Allegati relativi, l'art. 187 (a) e l'art.

---

<sup>293</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 14.

<sup>294</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 186.

188 (1) della Convenzione offrono agli Stati parte la possibilità di sottoporre tali controversie, su richiesta delle parti alla controversia, al Tribunale<sup>(295)</sup> o, su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia, a una camera *ad hoc* della Camera dei fondi marini<sup>(296)</sup>.

#### 1.4.6.10.2.5.2. Giurisdizione.

Il regime giuridico internazionale e il meccanismo che regola l'esplorazione e lo sfruttamento dei fondi marini e le attività nell'Area coinvolge, oltre agli Stati parte alla Convenzione, differenti entità che non siano Stati, così come persone fisiche e giuridiche. È, quindi, estremamente importante che il sistema di risoluzione delle controversie, gestito principalmente dalla Camera, debba essere completo, in modo tale da assicurare sia la massima integrità del regime sia l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni in maniera totalmente uniforme.<sup>(297)</sup>

Le disposizioni della Convenzione determinano l'estensione della giurisdizione *ratione personae* del Tribunale e della Camera stessa. La giurisdizione della Camera è più ampia di quella del Tribunale stesso, che è a sua volta più ampia della giurisdizione *ratione personae* della Corte internazionale di giustizia. La giurisdizione *ratione personae* della Camera dei fondi marini, secondo l'art. 37 dello Statuto<sup>(298)</sup> e gli artt. contenuti nella Parte XI, sezione 5 della Convenzione<sup>(299)</sup>, include gli Stati parte, l'Autorità internazionale dei fondi marini, l'Impresa, le imprese statali e le persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità di uno Stato parte o che sono effettivamente controllate da esse o dai loro cittadini.

---

<sup>295</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 188 (1) (a).

<sup>296</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 188 (1) (b).

<sup>297</sup> J. AKL, *The Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in R. KHAN, P. CHANDRASEKHARA RAO, *The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice*, The Hague, Kluwer law international, 2001, p. 80.

<sup>298</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, Annex VI, *Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 37.

<sup>299</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 186-191.

Qualità distintiva della Camera dei fondi marini è, salvo alcune specifiche eccezioni<sup>(300)</sup>, la giurisdizione obbligatoria su tutte le controversie concernenti le attività nell'Area. Le categorie di controversie su cui la Camera ha giurisdizione, secondo l'art. 187 della Convenzione, sono le seguenti<sup>(301)</sup>: controversie tra Stati parte<sup>(302)</sup>; controversie tra Stati parte e l'Autorità; controversie contrattuali<sup>(303)</sup>; controversie relative alla responsabilità dell'Autorità<sup>(304)</sup>; altre controversie.

#### **1.4.6.10.2.6. La giurisdizione consultiva del Tribunale.**

Il Tribunale internazionale del diritto del mare non possiede nessuna forma di giurisdizione consultiva di carattere generale. È alla Camera dei fondi marini cui viene affidata tale giurisdizione attraverso la Convenzione. La Camera ha la facoltà di emanare pareri consultivi a richiesta dell'Assemblea o del Consiglio dell'Autorità internazionale dei fondi marini «on legal questions arising within the scope of their activities»<sup>(305)</sup> e a richiesta dell'Assemblea, nel caso in cui sussistano determinati requisiti procedurali, sulla conformità alla Convenzione di «a proposal before the Assembly on any matter».<sup>(306)</sup>

---

<sup>300</sup> Per le norme che definiscono le eccezioni alla giurisdizione obbligatoria della Camera dei fondi marini v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 287, 290, 292, 297, 298.

<sup>301</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 187.

<sup>302</sup> V. anche *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 188 (1); v. anche *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, artt. 15, 17, 36.

<sup>303</sup> V. anche *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III*, art. 13 (15).

<sup>304</sup> V. anche *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III*, art. 22.

<sup>305</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 191.

<sup>306</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 159 (10).

#### 1.4.6.10.2.7. *La giurisdizione ratione personae.*

Il primo paragrafo dell'art. 20 dello Statuto del Tribunale indica che il Tribunale «shall be open to States Parties.».<sup>(307)</sup> L'espressione “Stati parte” è definita nell'art. 1 della Convenzione «che ne estende la portata al di là degli Stati. Tale definizione comprende infatti non solo gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati alla Convenzione ma anche entità diverse dagli Stati [...] che siano menzionate all'art. 305, par. 1 (b, c, d, e, f).».<sup>(308)</sup> Alla stregua del secondo paragrafo dell'art. 20 dello Statuto del Tribunale, «[t]he Tribunal shall be open to entities other than States Parties in any case expressly provided for in Part XI or in any case submitted pursuant to any other agreement conferring jurisdiction on the Tribunal which is accepted by all the parties to that case.»<sup>(309)</sup> Il riferimento è alla giurisdizione della Camera dei fondi marini, la quale può deliberare su controversie in cui possono partecipare gli Stati parte così come l'Autorità, le parti e le future parti a un contratto relativo ai fondi marini internazionali, persone fisiche e persone giuridiche. «Pertanto [...] il Tribunale può divenire competente a pronunciare su controversie le cui parti siano Stati o Organizzazioni internazionali o entità che non siano parte alla Convenzione.».<sup>(310)</sup>

#### 1.4.6.10.2.8. *La giurisdizione ratione materiae.*

L'ambito della giurisdizione *ratione materiae* del Tribunale è determinato da un'alternativa: se il Tribunale è stato nominato per la risoluzione di una controversia a richiesta di una qualsiasi delle parti in base alle regole della Convenzione, si parlerà di “giurisdizione obbligatoria” solo

---

<sup>307</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 20 (1).

<sup>308</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 109.

<sup>309</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 20 (2).

<sup>310</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 110.

nelle ipotesi in cui anche l'altra parte abbia scelto il tribunale; se il Tribunale ne sia stato incaricato in base a un accordo diverso dalla Convenzione, si parlerà di “giurisdizione facoltativa”.

Secondo le norme della convenzione, il Tribunale ha la facoltà di risolvere unilateralmente una controversia senza che vi sia la necessità di una dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria. È tuttavia necessario che il Tribunale venga scelto in base al meccanismo formulato dall'art. 287 della Convenzione<sup>(311)</sup>, che prende il nome di “formula di Montreux”, il quale va a completare il quadro generale della Convenzione. In essa, infatti, vige una generale accettazione del principio della soluzione obbligatoria delle controversie e la scelta degli organi arbitrali o giurisdizionali preposti a tale compito avviene in modo molto flessibile<sup>(312)</sup>.

#### **1.4.6.10.2.9. Le limitazioni alla giurisdizione del Tribunale.**

«Una volta che il meccanismo dell'art. 287 ha radicato la giurisdizione del Tribunale [...] una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione può essere ad esso sottoposta a domanda di una delle parti.»<sup>(313)</sup> Le decisioni vincolanti del Tribunale che scaturiscono da questa ampia giurisdizione obbligatoria hanno alcune eccezioni, regolate da due articoli della Convenzione. L'art. 297 prevede “limitazioni”<sup>(314)</sup>, applicabili a tutte le controversie. L'art. 298 prevede “eccezioni facoltative”<sup>(315)</sup> applicabili «ove una parte alla controversia abbia dichiarato per iscritto prima dell'inizio del procedimento di volere sottrarre alla giurisdizione degli organi di soluzione competenti alla stregua del

---

<sup>311</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 287.

<sup>312</sup> V. T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 111 ss.

<sup>313</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 121.

<sup>314</sup> V. *infra*.

<sup>315</sup> V. *infra*.

meccanismo dell'art. 287 tutte o alcune delle controversie rientranti in categorie determinate».<sup>(316)</sup>

L'art. 297, nel primo paragrafo, presenta una sorta di regola generale a cui, nei due paragrafi successivi, seguono le eccezioni. Il primo paragrafo afferma che le controversie «concerning the interpretation or application of this Convention with regard to the exercise by a coastal State of its sovereign rights or jurisdiction provided for in this Convention shall be subject to the procedures provided for in section 2»<sup>(317)</sup> della Parte XV in tre casi: quando si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle disposizioni della Convenzione con riferimento alle libertà e ai diritti di navigazione, di sorvolo o posa di cavi e condotte sottomarini, oppure con riferimento ad altri usi del mare internazionalmente leciti, specificati nell'articolo 58<sup>(318)</sup>; quando si è affermato che uno Stato nell'esercizio delle libertà, dei diritti o degli usi sopra citati, ha agito in violazione della Convenzione o delle leggi o dei regolamenti adottati dallo Stato costiero conformemente alla Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la Convenzione<sup>(319)</sup>; o quando si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle specifiche norme e parametri internazionali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili allo Stato costiero e che sono state fissate dalla Convenzione, ovvero tramite una organizzazione internazionale competente o una conferenza diplomatica conformemente alla Convenzione<sup>(320)</sup>. Fuori da questi tre casi, una parte non può sottoporre la controversia a una corte o a un tribunale la cui decisione sia definitiva nel caso in cui la controversia abbia per oggetto l'esercizio da parte dello Stato costiero dei propri diritti sovrani e della propria giurisdizione.<sup>(321)</sup> Il secondo e terzo paragrafo dell'art. 297 affermano che le controversie relative alla interpretazione o alla

---

<sup>316</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 122.

<sup>317</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 297.

<sup>318</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 297 (1) (a); v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 58.

<sup>319</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 297 (1) (b).

<sup>320</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 297 (1) (c).

<sup>321</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 122-123.

applicazione delle disposizioni della Convenzione con riferimento rispettivamente alla ricerca scientifica marina<sup>(322)</sup> e alla pesca<sup>(323)</sup> sono risolte conformemente alla sezione 2, prevedendo eccezioni. L'art. 297 rappresenta un'integrazione alle disposizioni di diritto sostanziale concernenti la zona economica esclusiva (Parte V), la protezione e la preservazione dell'ambiente marino (Parte XII) e la ricerca scientifica marina (Parte XIII). Sotto questo profilo, l'articolo «aggiunge alcuni dettagli alla già frastagliata linea di confine tra i diritti dello Stato Costiero e i diritti degli altri Stati nella zona economica esclusiva».<sup>(324)</sup>

L'art. 298 consente agli Stati parte l'esclusione, per mezzo di apposite dichiarazioni, di alcune specifiche categorie di controversie dall'ambito di quelle che rientrano nella giurisdizione obbligatoria prevista dalla Convenzione. Esse riguardano, in primo luogo, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione degli artt. 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie o i titoli storici, purché lo Stato che ha effettuato la dichiarazione accetti, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, la sottoposizione della questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2; e inoltre purché non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranità o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare.<sup>(325)</sup> Le categorie di controversie che possono essere escluse dalla giurisdizione obbligatoria sono, in secondo luogo, quelle concernenti le attività militari, incluse le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientrati nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'art. 297, par. 2 o 3.<sup>(326)</sup> Inoltre, esse sono quelle rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esercita le funzioni conferitegli

---

<sup>322</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 297 (2).

<sup>323</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 297 (3).

<sup>324</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 126.

<sup>325</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 298 (1) (a).

<sup>326</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 298 (1) (b).

dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella Convenzione.<sup>(327)</sup>

#### **1.4.6.10.2.10. *La giurisdizione obbligatoria esclusiva.***

È l'art. 287 della Convenzione a dettare in larga parte le disposizioni relative alla giurisdizione obbligatoria del Tribunale relativa a controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione stessa. «La Convenzione prevede, peraltro, un numero limitato di controversie rispetto alle quali la giurisdizione obbligatoria del Tribunale è esclusiva, [rendendo il Tribunale non] in competizione, attraverso il meccanismo dell'art. 287, con la Corte dell'Aja e con l'arbitrato.»<sup>(328)</sup> Si tratta della giurisdizione attribuita alla Camera per le controversie relative ai fondi marini e di controversie rispetto a cui l'arbitrato non funziona in maniera efficiente, poiché è necessario servirsi di un organo giudicante precostituito.<sup>(329)</sup>

#### **1.4.6.10.2.11. *La giurisdizione facoltativa.***

«La volontà concorde delle parti è decisiva per la sussistenza della giurisdizione del Tribunale. Gli Stati parte possono sottoporre al Tribunale una controversia per mezzo della notifica di un compromesso, alla stregua dell'art. 24, par. 1, dello Statuto.»<sup>(330)</sup> Con tale compromesso si possono

---

<sup>327</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 298 (1) (c).

<sup>328</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 129.

<sup>329</sup> V. T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 128 ss.

<sup>330</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 133; v. anche *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 24 (1).

superare le limitazioni alla giurisdizione del Tribunale: secondo l'art. 280 della Convenzione, nessuna disposizione della Parte XV pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.<sup>(331)</sup> È ovviamente compreso, tra i mezzi pacifici, il ricorso al Tribunale. Di conseguenza, nel caso in cui le parti si trovino d'accordo, una controversia può essere sottoposta al Tribunale nonostante il meccanismo dell'art. 287 renda competente un altro organo di soluzione e, viceversa, anche nel caso in cui, alla stregua di tale articolo, il Tribunale fosse competente, l'accordo delle parti può attribuire competenza a un altro organo di soluzione. Inoltre, nel caso in cui al Tribunale venga sottoposta una controversia in base a un accordo internazionale che gli conferisce giurisdizione, esso può esercitare la propria giurisdizione a prescindere dal meccanismo disposto dall'art. 287 e dalle limitazioni ed eccezioni dettate dagli artt. 297 e 298. È però necessario che la controversia, alla stregua dell'art. 288, par. 2, riguardi l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo o che quest'ultimo abbia relazione con i fini della Convenzione.

#### **1.4.6.10.2.12. *Le procedure.***

Innanzitutto al Tribunale la procedura è disciplinata sia dagli artt. presenti nella sezione 3 dello Statuto del Tribunale<sup>(332)</sup> sia dal Regolamento di procedura adottato dal Tribunale. Il modello seguito, come detto *supra*, è quello della Corte internazionale di giustizia: il Tribunale, nell'elaborazione del proprio modello, non ha rivoluzionato ciò che era il prodotto della Corte dell'Aja, ma si è limitato all'introduzione di adattamenti necessari alla distinzione della configurazione della giurisdizione del Tribunale da quella

---

<sup>331</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 280.

<sup>332</sup> *V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, artt. 24-34.

della Corte. Il regolamento comprende 138 articoli, suddivisi in tre parti: la prima, consistente nell'art. 1 sull'"uso dei termini"; la seconda, relativa alla "organizzazione"; la terza, dedicata alla "procedura".

Nonostante si dovesse prendere in considerazione la necessità di assicurare un certo grado di flessibilità, il Tribunale pose all'interno del Regolamento disposizioni che si fondassero sull'esigenza di rapidità processuale, introducendo termini per l'adempimento di determinati atti del processo ed elaborando molte disposizioni della "Risoluzione sulla pratica giudiziaria interna del Tribunale" e delle "Direttive concernenti le parti relative alla preparazione e alla presentazione dei casi davanti al Tribunale". Questi ultimi sono due documenti di rango inferiore adottati dal Tribunale in base alle disposizioni indicate negli artt. 40 e 50 del Regolamento<sup>(333)</sup>. In questo senso, a ciò si aggiunge una disposizione di carattere generale, l'art. 49 del Regolamento, specificando che «[t]he proceedings before the Tribunal shall be conducted without unnecessary delay or expense.»<sup>(334)</sup>, anche se tale norma è «di incerta incidenza in termini di applicazione concreta»<sup>(335)</sup>.

#### **1.4.6.10.2.13. *L'intervento.***

Rispetto alla CIG, e in risposta alle caratteristiche della convenzione, lo statuto dell'itlos prevede due tipi di intervento: uno "facoltativo", previsto dall'art. 31, e l'altro "di diritto", regolato dall'art. 32. Sul primo, il Tribunale decide a richiesta di uno Stato parte che ha un interesse giuridico

---

<sup>333</sup> V. J. A. FROWEIN, R. WOLFRUM, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. 2, Martinus Nijhoff, 1998, p. 505 ss.

<sup>334</sup> V. J. A. FROWEIN, R. WOLFRUM, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. 2, Martinus Nijhoff, 1998, p. 530.

<sup>335</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 145.

all'intervento<sup>(336)</sup>; il secondo concerne le questioni di interpretazione di convenzioni che si presentino nella causa e di cui sia parte chi interviene<sup>(337)</sup>.

È importante ricordare che, anche quando la giurisdizione del Tribunale è obbligatoria, essa dipende dalla scelta che le parti hanno effettuato alla stregua dell'art. 287 della Convenzione. Così si presenta il dilemma se sia ammissibile l'intervento di uno Stato che non abbia scelto il Tribunale alla stregua di detto articolo nel caso in cui una controversia sia pendente davanti al Tribunale. Quest'ultimo ha optato per l'accettazione, attraverso l'art. 99, par. 3 del Regolamento: «[p]ermission to intervene under the terms of article 31 of the Statute may be granted irrespective of the choice made by the applicant under article 287 of the Convention.»<sup>(338)</sup>. Se, poi, l'oggetto della controversia sottoposta al Tribunale, rispetto alla quale vi sia domanda di intervento, non rientra tra quelli per cui la giurisdizione è obbligatoria, il Tribunale ha la facoltà di essere investito dalla causa principale a titolo di giurisdizione facoltativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto del Tribunale, tutti gli Stati parte alla Convenzione hanno il diritto «to intervene in the proceedings; if it uses this right, the interpretation given by the judgment will be equally binding upon it.»<sup>(339)</sup>. L'intervento è un diritto anche di tutti gli Stati parte a un accordo che conferisca giurisdizione al Tribunale alla stregua degli artt. 21<sup>(340)</sup> o 22<sup>(341)</sup> dello Statuto per quanto concerne l'interpretazione di tale accordo.<sup>(342)</sup> Di conseguenza, l'intervento di diritto diventa possibile per tutti gli Stati parte alla Convenzione o a un accordo sottoposto alla giurisdizione del Tribunale in tutti i casi sottoposti a esso, a

---

<sup>336</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 31.

<sup>337</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 32.

<sup>338</sup> V. J. A. FROWEIN, R. WOLFRUM, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. 2, Martinus Nijhoff, 1998, p. 551.

<sup>339</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 32 (3).

<sup>340</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 21.

<sup>341</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 22.

<sup>342</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 32 (2).

eccezione, «parrebbe»<sup>(343)</sup>, di un accordo bilaterale che conferisca giurisdizione al Tribunale.

#### 1.4.6.10.2.14. *Le misure cautelari.*

A disciplinare le misure cautelari che si possono chiedere al Tribunale e agli altri organi aventi giurisdizione è l'art. 290 della Convenzione, il quale si discosta dal modello proposto dall'art. 41 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia per numerosi aspetti. Innanzitutto, l'art. 290 prevede che le misure cautelari siano “prescritte”<sup>(344)</sup> e vincolanti, non “indicate”<sup>(345)</sup> come invece prevede l'art. 41 dello Statuto della Corte dell'Aia. Inoltre, l'articolo prevede che la prescrizione di qualsiasi misura cautelare sia subordinata al fatto che la corte o il tribunale ai quali sia debitamente sottoposta una controversia debbano avere giurisdizione *prima facie*<sup>(346)</sup>. Una terza differenza tra l'art. della Convenzione e quello dello Statuto della Corte risiede nel par. 3 dell'art. 290: le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate soltanto su domanda di una parte della controversia<sup>(347)</sup>. Oltre a ciò, le misure cautelari previste dalla Convenzione possono essere prescritte non soltanto «to preserve the respective rights»<sup>(348)</sup> delle parti, ma anche «to prevent serious harm to the marine environment»<sup>(349)</sup>. Infine, nel caso in cui il Tribunale non sia riunito o se il numero dei membri disponibili sia inferiore al *quorum*, le misure cautelari, che possono essere adottate a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, potranno essere disposte dalla Camera per la procedura sommaria, ma sottoposte all'esame e alla revisione

---

<sup>343</sup> V. T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 156-157.

<sup>344</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 290 (1).

<sup>345</sup> V. *Statute of the International Court of Justice*, art. 41 (1).

<sup>346</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 290 (1).

<sup>347</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 290 (3).

<sup>348</sup> *Statute of the International Court of Justice*, art. 41 (1) e *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 290 (1).

<sup>349</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 290 (1).

da parte del Tribunale.<sup>(350)</sup> Va ricordato che la giurisdizione del Tribunale in materia cautelare «può essere esercitata, alla stregua dell'art. 280, par. 5, della Convenzione, anche in pendenza della costituzione di un tribunale arbitrale competente alla stregua dell'art. 287 della Convenzione.»<sup>(351)</sup>

#### **1.4.6.10.3. La conciliazione obbligatoria delle controversie.**

Il sistema di soluzione delle controversie predisposto dalla Convenzione sul diritto del mare comprende due tipi di conciliazione, uno facoltativo, l'altro obbligatorio, entrambi dotati di caratteristiche interessanti se si esaminano «gli aspetti procedurali [e] le condizioni di sostanza della conciliazione obbligatoria»<sup>(352)</sup>.

L'art. 284 della Convenzione disciplina la conciliazione facoltativa. «Il procedimento si riterrà estinto se l'invito di una parte a sottoporre la controversia a conciliazione non viene accettato dall'altra o se non vi è accordo sulla procedura da seguire. [...] tuttavia, una volta che le parti abbiano sottoposto la controversia a conciliazione»<sup>(353)</sup>, «the proceedings may be terminated only in accordance with the agreed conciliation procedure.»<sup>(354)</sup>.

La procedura di conciliazione dettata dall'art. 284 è ripresa in modo più specifico nella sez. 1 dell'Allegato V della Convenzione, «pur dovendosi ricordare che le parti possono accordarsi su una procedura diversa, secondo quanto consente lo stesso art. 284, par. 1.»<sup>(355)</sup> A formare la

---

<sup>350</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI, Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea*, art. 25 (2).

<sup>351</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 160.

<sup>352</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173.

<sup>353</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173; v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 284.

<sup>354</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 284 (4).

<sup>355</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173; v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 284 (1).

commissione di conciliazione sono cinque membri. Ogni parte ha il potere di «nominare due membri della commissione scegliendoli [...] da una lista [...] predisposta in base a designazioni degli Stati parte»<sup>(356)</sup> stessi. Le parti, inoltre, devono designare congiuntamente il quinto membro, esercitante la funzione di presidente, scelto dalla medesima lista. La Commissione «shall hear the parties, examine their claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement.»<sup>(357)</sup> Il rapporto della Commissione deve essere effettuato «within 12 months of its constitution»<sup>(358)</sup>; «shall record any agreements reached and, failing agreement, its conclusions on all questions of fact or law relevant to the matter in dispute and such recommendations as the commission may deem appropriate for an amicable settlement»<sup>(359)</sup>; deve essere depositato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e deve essere immediatamente trasmesso alle parti alla controversia<sup>(360)</sup>. Esso non è vincolante per le parti<sup>(361)</sup>.

Le disposizioni considerate *supra*, nonostante siano previste per i casi in cui il ricorso alla conciliazione delle controversie non è obbligatorio, si applicano anche nel caso in cui la sottoposizione della controversia alla conciliazione può ottenersi a richiesta di una parte.<sup>(362)</sup>

«Ne segue che le regole generali sulla conciliazione si applicano alla conciliazione obbligatoria insieme e subordinatamente alle regole particolari

---

<sup>356</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173; v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation*, art. 3.

<sup>357</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation*, art. 6.

<sup>358</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation*, art. 7 (1).

<sup>359</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation*, art. 7 (1).

<sup>360</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation*, art. 7 (1).

<sup>361</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation*, art. 7 (2).

<sup>362</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 176.

per quest'ultimo tipo di conciliazione previste negli artt. Da 11 a 13, contenuti nella sez. 2»<sup>(363)</sup> dell'Allegato V della Convenzione.

Analizzando le disposizioni<sup>(364)</sup> è evidente che la Convenzione sul diritto del mare, tra tutti i modelli esistenti di conciliazione obbligatoria delle controversie, non ha seguito quello che prevede che le parti siano obbligatoriamente vincolate a sottoporre la propria controversia a conciliazione e istituire a tale scopo una commissione di conciliazione.<sup>(365)</sup> Essa ha scelto di stabilire direttamente il diritto di una parte a dare inizio al procedimento e l'obbligo dell'altra parte a sottostare a esso.

Nella Convenzione sul diritto del mare, la Conciliazione obbligatoria è contemplata negli artt. 297 e 298. Essi riguardano, come detto in precedenza, le limitazioni e le eccezioni facoltative alla applicabilità delle regole sulla soluzione obbligatoria delle controversie da parte di un giudice o di un arbitro, previste nella sez. 2 della Parte XV.

Come analizzato *supra*, le prime sono eccezioni alla giurisdizione obbligatoria applicabili in ogni caso; le seconde sono relative a controversie sottoposte alla giurisdizione obbligatoria, le quali però possono essere sottratte a tale opzione attraverso una dichiarazione scritta che uno Stato parte può depositare nel momento della firma, della ratifica o in qualsiasi momento successivo. Tra le limitazioni previste dall'art. 297, la conciliazione obbligatoria concerne soltanto quelle relative alle controversie in tema di ricerca scientifica marina e di pesca; mentre, tra le possibili eccezioni facoltative disciplinate dall'art. 298, essa riguarda soltanto quella relativa alle controversie in tema di delimitazione di aree marittime e di baie o titoli storici.

Da ciò si ricava che la conciliazione obbligatoria è stata introdotta al fine di soddisfare le esigenze scaturite dal compromesso ottenuto nei negoziati della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, per quanto riguarda le specifiche questioni di sostanza a cui la conciliazione

---

<sup>363</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 176.

<sup>364</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation*, artt. 11-14.

<sup>365</sup> V. T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 177.

stessa è stata resa applicabile, quali appunto la ricerca scientifica, la pesca e la delimitazione.<sup>(366)</sup>

«Nell'esaminare il sistema di soluzione delle controversie della Convenzione [sul diritto del mare, la] importanza della conciliazione obbligatoria può [...] essere [più] grande sotto il profilo dell'effetto preventivo di questo metodo di quanto non lo sia dal punto di vista della controversia.»<sup>(367)</sup> Il solo fatto che nel sistema dalla Convenzione sia presente la conciliazione obbligatoria, anche nel caso in cui non si ricorresse a essa, agevola le parti alla risoluzione diretta della controversia.

#### *1.4.7. L'attuazione della Convenzione di Montego Bay attraverso i due Accordi del 1994 e del 1995.*

Di tutti i trattati internazionali adottati nella sfera del diritto marittimo dalla conclusione della Convenzione sul diritto del mare del 1982, due in particolare spiccano per la loro stretta relazione con la Convenzione e per l'impatto che hanno avuto sul regime del diritto internazionale del mare. Essi sono l'Accordo del 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione e l'Accordo del 1995 per l'attuazione delle misure della Convenzione relative alla conservazione e alla gestione dei banchi di pesce. Questi accordi hanno avuto un'importante influenza sul diritto del mare, sviluppando un regime giuridico valido non solo per gli Stati parte, ma anche per tutti gli altri Stati non formalmente e direttamente vincolati ai Trattati. La relazione che intercorre tra i due accordi considerati singolarmente e la Convenzione sul diritto del mare è distinta<sup>(368)</sup>. Ciò che però accomuna i due trattati è il fatto che sono stati negoziati per poter risolvere alcuni problemi riguardanti l'applicazione della

---

<sup>366</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 178 ss.

<sup>367</sup> T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 192.

<sup>368</sup> V. *infra* al par. 1.4.7.1. ss.

Convenzione. Data l'ampia accettazione della Convenzione quale strumento normativo atto a disciplinare il regime dei mari, era indispensabile che anche i due accordi fossero accettati dalla generalità degli Stati. Per questo motivo si ritenne opportuno che le Nazioni Unite fossero sede e organo appropriato per la conclusione di tutti questi trattati.<sup>(369)</sup>

**1.4.7.1.** *L'Accordo del 1994 relativo all'attuazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.*

L'Accordo sulla Parte XI fu aperto alla firma il 28 luglio 1994, fu allegato alla Risoluzione 48/263, adottata il 17 agosto 1994 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed entrò in vigore il 28 luglio 1996. Esso prevede che le sue disposizioni e quelle della Convenzione sul diritto del mare siano interpretate e applicate congiuntamente e, qualora vi siano discrepanze, le disposizioni dell'accordo prevalgano su quelle della Convenzione.<sup>(370)</sup>

Fu la questione del regime dell'attività mineraria dei fondi marini a dividere i delegati partecipanti alla Terza Conferenza sul diritto del mare nel 1982. Molti Stati industrializzati, guidati dagli Stati Uniti d'America, non accettarono le disposizioni regolanti l'Area internazionale dei fondi marini contenute nella Parte XI della Convenzione sul diritto del mare e decisero che, se non ci fossero stati sostanziali cambiamenti, non avrebbero preso parte alla Convenzione. Poiché quest'ultima non entrò in vigore, si stabilì che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avrebbe dovuto prendere le redini del regime del diritto del mare, sia perché essa costituiva l'unico organo a partecipazione quasi universale, sia perché era ed è tuttora un'istituzione che aveva fortemente contribuito alla conclusione della

---

<sup>369</sup> V. J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 113.

<sup>370</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 118.

Convenzione. Quindi, tutti gli Stati interessati, «regardless of whether they had signed the Convention»<sup>(371)</sup>, poterono partecipare tutti in egual modo ai dibattiti dell'Assemblea Generale. Lo scopo dei negoziati, che si svolsero tra il 1990 e il 1994, fu quello di raggiungere una soluzione di *consensus*<sup>(372)</sup>. Fu stilata una lista di nove punti che andavano a scontrarsi con la Parte XI della Convenzione. Essi consistevano in: i costi degli Stati parte, l'Impresa, le procedure decisionali, la conferenza revisionale, il trasferimento tecnologico, i limiti della produzione, il fondo di compensazione, i termini contrattuali finanziari, l'ambiente.

Nonostante, dal 1992, questi concetti fossero stati sottoposti a un'analisi congiunta da parte di tutti gli Stati, tra essi ne emerse un gruppo informale che produsse un documento noto con il nome di "Boat Paper", che includeva una bozza di risoluzione dell'Assemblea Generale e una bozza di accordo sull'attuazione della Parte XI, e che divenne il nucleo principale dei negoziati.<sup>(373)</sup> Dal momento che non si pervenne nessun accordo, fu deciso che il tutto sarebbe sfociato in un "accordo di attuazione", cosicché l'Accordo sulla Parte XI fu adottato dall'Assemblea Generale con 121 voti a favore, nessun voto contrario e 7 astensioni.<sup>(374)</sup>

L'Accordo fu «largely successful in bridging the divide between the developed and developing countries on the issue of the deep seabed. However, it remained to be seen what impact the Agreement would have on the legal regime for the oceans.»<sup>(375)</sup>

---

<sup>371</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 88.

<sup>372</sup> V. *supra* il par. 1.4.1. ss.

<sup>373</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 89.

<sup>374</sup> *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, UNGA Resolution 48/263, July 28, 1994; v. T. SCOVAZZI, *The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol 286, 2000, p. 125.

<sup>375</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 90.

#### 1.4.7.1.1. *Il rapporto tra l'Accordo e la Convenzione.*

L'Accordo sulla Parte XI fu il primo trattato a essere concepito come un accordo di attuazione; è quindi appropriato considerare «what this means by analyzing the formal relationship between the Part XI Agreement and the Law of the Sea Convention.»<sup>(376)</sup>.

L'art. 1 dell'Accordo prevede che gli Stati contraenti si impegnino ad attuare la Parte XI conformemente all'accordo stesso<sup>(377)</sup>. La stretta relazione tra l'Accordo e la Convenzione è rafforzata dall'art. 4 dell'Accordo, il quale prevede che nessuno Stato o altro soggetto può consentire a essere obbligato dall'Accordo se non ha già consentito o non consente contemporaneamente a essere obbligato dalla Convenzione<sup>(378)</sup>. Di conseguenza, l'Accordo prevede la partecipazione solamente di quegli Stati che abbiano accettato anche la Convenzione sul diritto del mare. L'art. 2 dell'Accordo conferma il legame tra i due strumenti, indicando che le disposizioni dell'Accordo e della Parte XI della Convenzione sono interpretate e applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra l'Accordo e la Parte XI, prevalgono le disposizioni dell'Accordo<sup>(379)</sup>.

---

<sup>376</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 90.

<sup>377</sup> V. *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 1, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>378</sup> V. *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 4 (2), consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>379</sup> V. *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 2 (1), consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm), visitato il 02/06/2013.

#### 1.4.7.1.2. L'impatto giuridico dell'Accordo.

Gli Stati diventati parte alla Convenzione sul diritto del mare del 1982 dopo il 28 luglio 1994 sono automaticamente vincolati dall'Accordo sulla Parte XI senza alternative. Se da un lato può sembrare una forzatura, dall'altro è la via più adeguata per considerare e riconoscere i due istituti come un unico strumento<sup>(380)</sup>.

La situazione resta più complessa per quegli Stati che erano già parte alla Convenzione prima del 28 luglio 1994. «In accordance with the law of treaties, [questi Stati] must indicate their consent to be bound by the Agreement separately.»<sup>(381)</sup> L'art. 5 dell'Accordo prevede che tutti gli Stati parte alla Convenzione sul diritto del mare che hanno firmato l'Accordo sono da considerarsi vincolati a tale accordo, a meno che non diano notifica del contrario al Segretario Generale delle Nazioni Unite entro dodici mesi dall'adozione dell'Accordo<sup>(382)</sup>.

D'altra parte, gli Stati che non hanno accolto in nessun caso l'Accordo sulla Parte XI non sono vincolati *prima facie* e infatti esiste un numero di Stati parte alla Convenzione che non è ancora vincolato dall'Accordo<sup>(383)</sup>. Anche se ci sono Stati, come gli Stati Uniti d'America, che non sono vincolati né dalla Convenzione né dall'Accordo sulla Parte XI, i due strumenti hanno creato un regime universale di rilevante importanza per tutti gli Stati, compresi quelli che non ne fanno parte. Gli Stati non parte

---

<sup>380</sup> V. *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 2 (1), consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>381</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 94.

<sup>382</sup> V. *Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 5, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>383</sup> Per consultare la lista completa di tutti gli Stati parte alla Convenzione e ai due Accordi, v. *Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements*, consultabile al sito [http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea), visitato il 02/06/2013. Gli Stati Uniti non hanno ancora aderito né alla Convenzione sul diritto del mare né all'Accordo sulla Parte XI; l'Italia a entrambi, il 13/01/1995.

dovrebbero in ogni caso rispettare lo status dell'Area e il ruolo dell'Autorità internazionale dei fondi marini<sup>(384)</sup>.

**1.4.7.2.** *L'Accordo del 1995 per l'attuazione delle misure della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione dei banchi di pesce.*

Molti Stati costieri, durante le fasi salienti della Conferenza sul diritto del mare del 1982, insistettero sul fatto che avessero interessi nella conservazione e nella gestione dei banchi di pesce presenti nella propria zona economica esclusiva e nell'area di alto mare a essa adiacente.<sup>(385)</sup> Essi inoltre indicarono che «any measures adopted for high seas fisheries had to be compatible with measures taken by the coastal state.»<sup>(386)</sup> I delegati della Conferenza cercarono di raggiungere un compromesso, anche a costo di ambiguità. Gli artt. 63 e 64 della Convenzione, relativi rispettivamente ai banchi di pesce transnazionali e alle specie migratorie, sottolineano la necessità di cooperazione nella gestione e conservazione delle specie migratorie e transnazionali di pesce, ma allo stesso tempo non forniscono procedure dettagliate né danno obblighi su come debba essere intrapresa la cooperazione.<sup>(387)</sup>

La Commissione internazionale per l'ambiente e lo sviluppo, istituita nel 1983 dalle Nazioni Unite, allertò la comunità internazionale attraverso

---

<sup>384</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 99.

<sup>385</sup> V. T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, p. 159.

<sup>386</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 99.

<sup>387</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 63-64; T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990, pp. 228-234.

un report del 1987, indicando che «overexploitation threatens many stocks as economic resources [e sottolineando che] the pressing need for these resources [deve essere gestito] sustainably»<sup>(388)</sup>.

Nel 1989 l'Assemblea Generale convocò la Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED)<sup>(389)</sup>. La Conferenza si svolse a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992: la pesca fu uno dei temi in programma e i delegati accettarono che la Convenzione sul diritto del mare del 1982 facesse da quadro normativo. Gli Stati partecipanti accettarono che le norme della Convenzione avessero ormai codificato o cristallizzato il diritto internazionale consuetudinario. Nel contempo, nonostante alla Conferenza fu chiaro che la gestione dei banchi di pesce fosse inadeguata e nonostante molti Stati riconobbero il bisogno di più chiarezza e di un miglior sviluppo della regolamentazione prevista dalla Convenzione, le divisioni che impedirono «any substantive agreement»<sup>(390)</sup> alla Conferenza del 1982 continuarono a prevalere anche a Rio de Janeiro. I delegati non riuscirono a stringere nessun accordo definitivo e l'Assemblea Generale decise di indire la "Fish Stocks Conference"<sup>(391)</sup>, per promuovere l'effettiva attuazione delle misure della Convenzione del 1982 relative alle specie migratorie e transnazionali di pesce.

La Conferenza sui banchi di pesce non aveva la pretesa di mutare le disposizioni esistenti proprie della Convenzione sul diritto del mare, ma l'intenzione di colmare le lacune generate dalle soluzioni ambigue decise nel 1982, specificando quali principi avrebbero dovuto guidare la gestione e la conservazione dei banchi di pesce suddetti.

Le prime fasi della "Fish Stocks Conference" ebbero luogo nell'aprile 1993 e nei tre anni successivi si svolsero altre cinque sessioni. La Conferenza fu aperta a tutti gli Stati e a tutte le più importanti

---

<sup>388</sup> WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, *Our Common Future*, Oxford, Oxford University press, 1987, pp. 267-268.

<sup>389</sup> *UN Conference on Environment and Development*, UNGA Resolution 44/228, December 22, 1989.

<sup>390</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 101.

<sup>391</sup> *United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, UNGA Resolution 47/192, December 22, 1992.

organizzazioni internazionali e non governative<sup>(392)</sup>. L'Accordo relativo ai banchi di pesce fu adottato per *consensus* alla sessione finale della Conferenza il 4 agosto 1995<sup>(393)</sup>. La sua conclusione fu conseguentemente accolta nella Risoluzione 50/24 dell'Assemblea Generale che fece appello a tutti gli Stati per la ratifica o l'accessione all'Accordo<sup>(394)</sup>.

#### 1.4.7.2.1. *Il rapporto tra l'Accordo e la Convenzione.*

Come già indicato *supra*, l'obiettivo dell'Accordo è l'effettiva attuazione delle disposizioni della Convenzione, in maniera specifica quelle relative alla gestione e alla conservazione dei banchi di pesce<sup>(395)</sup>. L'Accordo inoltre sottolinea che esso si debba interpretare e applicare «in the context of and in a manner consistent with the Convention»<sup>(396)</sup>.

A parte questo, vi sono alcune differenze tra il modo in cui l'Accordo completa la Convenzione e il modo in cui lo fa l'Accordo sulla Parte XI. In primo luogo, l'Accordo sui banchi di pesce non deve considerarsi uno strumento unico insieme alla Convenzione sul diritto del mare: esso, infatti, non richiede che gli Stati che ne diventino parte siano necessariamente Stati parte alla Convenzione. L'Accordo è aperto alla

---

<sup>392</sup> V. *United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, consultabile al sito [http://www.un.org/depts/los/fish\\_stocks\\_conference/fish\\_stocks\\_conference.htm#Final\\_Act\\_of\\_the\\_United\\_Nations\\_Conference](http://www.un.org/depts/los/fish_stocks_conference/fish_stocks_conference.htm#Final_Act_of_the_United_Nations_Conference), visitato il 02/06/2013.

<sup>393</sup> [http://www.un.org/depts/los/fish\\_stocks\\_conference/fish\\_stocks\\_conference.htm#Final\\_Act\\_of\\_the\\_United\\_Nations\\_Conference](http://www.un.org/depts/los/fish_stocks_conference/fish_stocks_conference.htm#Final_Act_of_the_United_Nations_Conference), visitato il 02/06/2013.

<sup>394</sup> *Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, UNGA Resolution 50/24, December 5, 1995, par. 4.

<sup>395</sup> V. *Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, art. 2, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF16\\_4\\_37.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF16_4_37.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>396</sup> *Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, art. 4, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF16\\_4\\_37.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF16_4_37.htm), visitato il 02/06/2013.

partecipazione di qualsiasi Stato o altra entità «engaging in fisheries, whether or not they are a party to the Convention»<sup>(397)</sup>. In altre parole, esso è un “freestanding treaty”<sup>(398)</sup>, il quale ha permesso ad alcuni Stati di aderire al trattato nonostante non abbiano consentito a essere vincolati alla Convenzione<sup>(399)</sup>. In secondo luogo, se l’Accordo non disapplica le disposizioni previste dalla Convenzione, esso però tratta in maniera specifica le norme sulla gestione e conservazione degli stock di pesce, quindi la libertà di pesca in alto mare regolata dall’Accordo si discosta dal tradizionale concetto espresso dagli artt. 116<sup>(400)</sup> e 117<sup>(401)</sup> della Convenzione, soprattutto per quanto riguarda l’adempimento della giurisdizione in alto mare.<sup>(402)</sup> Nonostante questo, l’Accordo e la Convenzione sono in ogni caso «fundamentally inter-related in the sense that one can be used to inform the interpretation of the other.»<sup>(403)</sup>.

---

<sup>397</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 103; v. anche *Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, art. 37 ss., consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF16\\_4\\_37.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF16_4_37.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>398</sup> V. A. E. BOYLE, *Further Development of the 1982 Law of the Sea Convention*, in D. FREESTONE, R. BARNES, D. ONG, *The Law of the Sea – Progress and Prospects*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 42.

<sup>399</sup> Gli Stati Uniti, come detto *supra*, non hanno ancora aderito alla Convenzione sul diritto del mare, ma hanno aderito al Fish Stocks Agreement il 21/08/1996; v. *Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements*, consultabile al sito [http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea), visitato il 02/06/2013.

<sup>400</sup> *Right to fish on the high seas, United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 116.

<sup>401</sup> *Duty of States to adopt with respect to their nationals measures for the conservation of the living resources of the high seas, United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 117.

<sup>402</sup> A. E. BOYLE, *Further Development of the 1982 Law of the Sea Convention*, in D. FREESTONE, R. BARNES, D. ONG, *The Law of the Sea – Progress and Prospects*, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 47.

<sup>403</sup> D. FREESTONE, A. G. OUDE ELFERINK, *Flexibility and Innovation in the law of the sea*, in A. G. OUDE ELFERINK, *Stability And Change in the Law of the Sea: The Role of the Los Convention*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2006, p. 192.

#### 1.4.7.2.2. *L'impatto giuridico dell'Accordo.*

L'Accordo è vincolante solo per gli Stati che ne sono divenuti parte secondo la procedura espressa negli artt. 38<sup>(404)</sup> e 39<sup>(405)</sup> dell'Accordo stesso. Uno Stato può anche aderire provvisoriamente all'Accordo prima che quest'ultimo diventi formalmente vincolante<sup>(406)</sup>. Nonostante l'Accordo si possa considerare necessario per l'interpretazione della Convenzione, esso non assumerebbe un ruolo così fondamentale perché non potrebbe vincolare gli Stati parte alla Convenzione. L'Accordo, inoltre, può essere applicato a Stati non parte quando abbia influenzato lo sviluppo del diritto internazionale consuetudinario. In questo contesto è importante notare che l'Accordo fu negoziato dalla comunità internazionale, compresi tutti i principali Stati costieri. Ad avvalorare questo concetto sono le risoluzioni in materia di pesca dell'Assemblea Generale adottate a seguito della conclusione del "Fish Stocks Agreement", le quali sostengono la visione che l'Accordo crei obblighi per tutti gli Stati.<sup>(407)</sup>

Oggigiorno, oltre alla pratica degli Stati che agiscono attraverso le organizzazioni internazionali, anche quella dei singoli Stati dimostra che alcuni di essi hanno iniziato ad attuare le disposizioni del nuovo regime in materia di pesca, «whether or not they are actually bound by the

---

<sup>404</sup> *Ratification, Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, art. 38, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF16\\_4\\_37.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF16_4_37.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>405</sup> *Accession, Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, art. 39, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF16\\_4\\_37.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF16_4_37.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>406</sup> *Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, art. 41, consultabile al sito [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/texts/fish\\_stocks\\_agreement/CONF16\\_4\\_37.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF16_4_37.htm), visitato il 02/06/2013.

<sup>407</sup> V. J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 107 ss.

Agreement»<sup>(408)</sup>. Certo è che non tutte le disposizioni previste dall'Accordo sui banchi di pesce sono diventate regole di diritto internazionale consuetudinario: "some parts of the Agreement, particularly those parts dealing with enforcement and dispute settlement, are drafted in terms of "States Parties"»<sup>(409)</sup>.

---

<sup>408</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 111.

<sup>409</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 112.

## PARTE II

### L'ITALIA E IL DIRITTO DEL MARE

SOMMARIO: 1. L'approccio dell'Italia alla codificazione internazionale del diritto del mare – 1.1. La partecipazione dell'Italia alle due Convenzioni di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua e sull'alto mare e la partecipazione alla Convenzione di Montego Bay del 1982 – 2. Il mare territoriale – 2.1. Il diritto di passaggio inoffensivo – 2.2. La pesca nel mare territoriale e l'applicabilità della politica della Unione Europea in materia di pesca – 3. La zona contigua – 3.1. La zona archeologica – 4. La piattaforma continentale – 4.1. La delimitazione della piattaforma continentale – 4.1.1. L'Accordo con la Jugoslavia dell'8 gennaio 1968 – 4.1.2. L'Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 – 4.1.3. L'Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 – 4.1.4. L'Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 – 4.1.5. L'Accordo con l'Albania del 18 dicembre 1992 – 4.2. Le clausole sui depositi minerari e sulla soluzione delle controversie – 5. La zona economica esclusiva – 6. L'alto mare e le norme relative al diritto di battere bandiera – 6.1. Il *genuine link* – 6.2. La pesca in alto mare – 6.2.1. La zona di pesca del "Mammellone" – 7. L'attività mineraria sui fondi marini internazionali e la proposta relativa alla Parte XI della Convenzione sul diritto del mare del 1982 – 8. La protezione dell'ambiente marino – 9. La soluzione delle controversie – 10. L'autonomia del diritto della navigazione – 10.1. Il diritto internazionale privato e il diritto marittimo – 10.2. Il diritto materiale uniforme – 10.3. L'inquinamento dell'ambiente marino – 10.3.1. La normativa – 10.4. Le convenzioni internazionali marittime.

## **1. *L'approccio dell'Italia alla codificazione internazionale del diritto del mare.***

«Nel corso degli anni, la politica marittima dell'Italia [...] è stata dominata da due fattori: la posizione geografica [...] al centro del Mediterraneo e la scarsità di risorse minerarie [...] nel suo territorio.»<sup>(410)</sup>. Il principio che ha orientato l'atteggiamento dell'Italia nei negoziati multilaterali in materia di diritto del mare è sempre stato la tutela della libertà della navigazione. Infatti, nonostante la lunghezza delle coste italiane, ciò che ha prevalso sugli interessi dello Stato costiero, i quali hanno acquistato peso solo in tempi più recenti, sono stati da un lato la necessità di assicurare la navigazione alla propria flotta di navi mercantili, in maniera specifica le petroliere, e dall'altro l'esigenza di tutelare la libertà di movimento di cui aveva bisogno la propria flotta militare. Quindi, fino agli anni successivi alla conclusione della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare la peculiarità prevalente che rappresentava lo Stato italiano era quella di "Stato marittimo"<sup>(411)</sup>

### **1.1. *La partecipazione dell'Italia alle due Convenzioni di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua e sull'alto mare e la partecipazione alla Convenzione di Montego Bay del 1982.***

Il 17 dicembre 1964 l'Italia ratificò due delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1958, quella sul mare territoriale e la zona contigua e quella sull'alto mare<sup>(412)</sup>.

Per quanto riguarda la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, l'Italia pervenne alla firma solamente il 7 dicembre

---

<sup>410</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 29.

<sup>411</sup> Opposto al concetto di "Stato costiero".

<sup>412</sup> V. la legge 8 dicembre 1961 n. 1658, in G.U. n. 75, 22/03/1962.

1984, tre giorni prima del termine, poiché riteneva che le lacune relative alla Parte XI rappresentassero un ostacolo alla ratifica. I difetti furono superati grazie all'adozione dell'Accordo sulla Parte XI, il quale permise all'Italia di ratificare congiuntamente la Convenzione e l'Accordo il 13 gennaio 1995<sup>(413)</sup>.

La legge del 2 dicembre 1994 n. 689, con cui la Convenzione e l'Accordo hanno esecuzione, contiene all'art. 2 la formula dell'ordine di esecuzione: «Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.»<sup>(414)</sup>. Di conseguenza, le autorità giudiziarie e amministrative italiane hanno l'obbligo di applicare il diritto vigente in conformità agli obblighi che derivano dalla Convenzione.<sup>(415)</sup> Agli artt. 3 e 4, detta legge usa il metodo ordinario di adattamento<sup>(416)</sup> per abrogare una legge<sup>(417)</sup> e sostituire la definizione di piattaforma continentale di cui all'art. 1, primo comma,

---

<sup>413</sup> La legge 2 dicembre 1994 n. 689, in G.U. n. 295, 19/12/1994, autorizza la ratifica e da esecuzione alla Convenzione; v. anche la lista cronologica delle ratifiche e delle adesioni alla Convenzione e agli Accordi di attuazione, consultabile al sito [http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea), visitato il 02/06/2013.

<sup>414</sup> Legge 2 dicembre 1994 n. 689, art. 2, in G.U. n. 295, 19/12/1994.

<sup>415</sup> Per approfondire il tema dell'adattamento v. T. TREVES, *Diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 645-722; A. CASSESE, *Diritto internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 281-311; T. SCOVAZZI (a cura di), *Corso di Diritto internazionale*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2006, pp. 193-253; A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Padova, Cedam, 2010, pp. 238-271; A. SINAGRA, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 223-266; S. M. CARBONE, R. LUZZATTO, A. SANTA MARIA (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, pp. 95-99, 131-169; R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, Liguori, 1968, pp. 69-72; R. MONACO, *L'ordinamento internazionale in rapporto all'ordinamento statale*, Torino, Ist. Giuridico della R. Università, 1932, pp. 165-172; T. PERASSI, *La Costituzione e l'ordinamento internazionale*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 20-36.

<sup>416</sup> V. *supra* la nota precedente.

<sup>417</sup> La legge del 20 febbraio 1985, n. 41, in G.U. n. 52, 1/03/1985, con il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1988, n. 200, in G.U. n. 139, 15/06/1988; v. legge 2 dicembre 1994 n. 689, art. 3, in G.U. n. 295, 19/12/1994.

della legge 21 luglio 1967, n. 613<sup>(418)</sup> con la definizione di cui all'art. 76 della Convenzione sul diritto del mare<sup>(419)</sup>.

Come detto *supra*, alla stregua dell'art. 311, par. 1, la Convenzione prevale, tra gli Stati parte, sulle Convenzioni di Ginevra sul diritto del mare del 29 aprile 1958<sup>(420)</sup>; al contempo, le norme appartenenti alle Convenzioni del 1958 che non sono superate da quelle della nuova Convenzione continueranno ad applicarsi.

## 2. Il mare territoriale.

Nel 1974 il mare territoriale italiano ha esteso la propria ampiezza da sei a dodici miglia<sup>(421)</sup>. L'ampiezza di sei miglia era stata stabilita a partire dal 1942 attraverso il Codice della navigazione, quest'ultimo approvato con il R. D. n. 327 del 30 marzo 1942 ed entrato in vigore il 17 aprile dello stesso anno<sup>(422)</sup>. Prima dell'entrata in vigore del Codice della navigazione, infatti, nell'ordinamento italiano non esisteva un'unica determinazione dell'ampiezza del mare territoriale.

Durante i negoziati della Conferenza di Ginevra del 1958, l'Italia avanzò la proposta consistente nel fatto che ogni Stato potesse determinare liberamente l'ampiezza del proprio mare territoriale a condizione che non eccedesse le sei miglia<sup>(423)</sup>. L'Italia ribadì la propria posizione anche alla Conferenza del 1960, «insistendo sulla conformità al diritto internazionale della misura di sei miglia, ma pronunciandosi negativamente

---

<sup>418</sup> Legge del 21 luglio 1967, n. 613, in G.U. n. 194, 3/08/1967.

<sup>419</sup> Legge 2 dicembre 1994 n. 689, art. 4, in G.U. n. 295, 19/12/1994.

<sup>420</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 311 (1).

<sup>421</sup> Codice della navigazione, art. 2, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, in G.U. n. 218, 21/08/1974; v. anche T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 39.

<sup>422</sup> R. D. 30 marzo 1942, n. 327, in G. U. n. 93, 18/04/1942.

<sup>423</sup> V. A/CONF.13/C.1/L137, in *United Nations Conference on the Law of the Sea, Official Records*, vol. III, p. 248, consultabile al sito [http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/lawofthesea-1958/vol/english/1st\\_Ctee\\_vol\\_III\\_e.pdf](http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/lawofthesea-1958/vol/english/1st_Ctee_vol_III_e.pdf), visitato il 02/06/2013.

sull'opportunità di adottare una misura di dodici miglia»<sup>(424)</sup>. Fu solo alla Terza Conferenza sul diritto del mare del 1982 che essa affermò un parere positivo sulla tendenza a favore di un mare territoriale di ampiezza massima di dodici miglia.

### 2.1. *Il diritto di passaggio inoffensivo.*

Lo Stato italiano, per tradizione, si è sempre schierato a favore del diritto di passaggio inoffensivo all'interno del mare territoriale.

Alla Conferenza del 1958, sostenne che il regime del mare territoriale rappresentasse un'eccezione a quello dell'alto mare. In maniera specifica, per quanto riguarda le navi da guerra e il loro passaggio inoffensivo, poiché «oggetto di una delle regole più antiche del diritto internazionale e non di un semplice principio di cortesia[,] l'Italia propose di sottoporre a voto separato il requisito della autorizzazione dello Stato costiero per il passaggio delle navi da guerra nel mare territoriale, [...] posizione [...] confermata alla Terza Conferenza [...] sul diritto del mare.»<sup>(425)</sup>.

Tuttavia, per quanto il diritto di passaggio inoffensivo sia tutelato, la legge italiana prevede che «1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risiede una autorità consolare. 2. Gli stessi

---

<sup>424</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 42; v. anche *Second UN Conference on Law of the Sea: Official Records: Summary Records of Plenary Meetings and Meetings of the Committee of the Whole*. UN Doc. A/CONF. 19/9, Geneva 17 March – 26 April 1960, p. 125, consultabile al sito <http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/lawofthesea-1960/vol/english/vol2-VerbatimRecordsofGeneralDebate.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>425</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 43.

poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.»<sup>(426)</sup>. La norma conferma le disposizioni contenute nell'art. 27 della Convenzione del 1982, il quale sancisce che «[t]he criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercised on board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed on board the ship during its passage [salvo nel caso in cui] such measures are necessary for the suppression of illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances»<sup>(427)</sup>.

## *2.2. La pesca nel mare territoriale e l'applicabilità della politica della Unione europea in materia di pesca.*

Secondo il Codice della navigazione, «[l]a pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali»<sup>(428)</sup>. La politica comune sulla pesca nell'Unione Europea è applicata in maniera parziale al Mediterraneo: essa prevede la regolamentazione della commercializzazione e degli aiuti strutturali alle imprese, ma per quanto riguarda la conservazione delle specie, la gestione delle risorse e l'accesso alle zone di pesca, non detiene alcun ruolo in merito.<sup>(429)</sup>

Per giungere a una effettiva applicazione della regolamentazione comunitaria del Mediterraneo, un Regolamento del 1994<sup>(430)</sup>, abrogato nel

---

<sup>426</sup> Legge del 26 giugno 1990 n. 162, art. 25, par. 2, in G.U. n.147, 26/06/1990.

<sup>427</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 27 (1) (d).

<sup>428</sup> Codice della navigazione, art. 221.

<sup>429</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 46 ss.

<sup>430</sup> Regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994, in G.U.U.E. n. L 171, 6/07/1994, consultabile al sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:171:0001:0006:IT:PDF>, visitato il 02/06/2013.

2006 da un nuovo Regolamento<sup>(431)</sup>, ha istituito misure tecniche per la conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo applicabili a qualsiasi attività connessa alla pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Gli obblighi previsti dal Regolamento del 2006 modificano e perfezionano quelli previsti dal Regolamento del 1994, includendo disposizioni relative a specie<sup>(432)</sup>, habitat<sup>(433)</sup> e zone di pesca<sup>(434)</sup> protetti; divieti concernenti l'uso e la detenzione a bordo di attrezzi specifici<sup>(435)</sup>; standard relativi a maglie<sup>(436)</sup>, ami<sup>(437)</sup> e reti da traino<sup>(438)</sup>. Le norme contenute nei regolamenti suddetti sono "norme di minima"<sup>(439)</sup>, vale a dire che gli Stati costieri del Mediterraneo possono decidere per l'adozione di norme più severe di quelle già previste dai Regolamenti.

### 3. *La zona contigua.*

L'Italia non ha formalmente dichiarato l'esistenza di una propria zona contigua, nonostante l'accenno all'interno della legge 30 luglio 2002, n. 189<sup>(440)</sup> in materia di immigrazione e di asilo. In base all'art. 11, infatti, «[l]a nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o

---

<sup>431</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006, consultabile al sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:409:0009:0064:IT:PDF>, visitato il 02/06/2013.

<sup>432</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, art. 3, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.

<sup>433</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, art. 4, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.

<sup>434</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, artt. 5-7, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.

<sup>435</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, art. 8, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.

<sup>436</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, artt. 9, 14, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.

<sup>437</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, art. 10, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.

<sup>438</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, art. 11, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.

<sup>439</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 47.

<sup>440</sup> Legge del 30 luglio 2002, n. 189, in G.U. n. 199, 26/08/2002.

nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e [...] sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato»<sup>(441)</sup>.

La zona ubicata tra il limite esterno del mare territoriale, corrispondente a sei miglia, e la linea delle dodici miglia era denominata, prima dell'estensione del 1974, "zona di sorveglianza doganale" ed era di competenza dello Stato costiero limitatamente alle violazioni della legislazione doganale. Dopo l'estensione del limite esterno del mare territoriale, quest'ultimo e quello della zona di sorveglianza doganale vennero a coincidere<sup>(442)</sup>, facendo in modo che detta zona venne abolita, poiché «tutti i poteri di cui lo Stato costiero gode nella zona contigua valgono anche nel mare territoriale»<sup>(443)</sup>.

### **3.1. La zona archeologica.**

La zona archeologica è la porzione di mare che si estende dalle linee di base sino a 24 miglia, coincidendo con la zona contigua. Su questa zona lo Stato costiero ha giurisdizione in materia di protezione del patrimonio culturale sottomarino.

Nonostante non sia presente nella Convenzione sul diritto del mare del 1982 una definizione di tale zona, è la Convenzione stessa a sancire che gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e di cooperare a questo fine<sup>(444)</sup>. Allo stesso modo, lo Stato costiero può presumere che la rimozione non autorizzata di tali oggetti

---

<sup>441</sup> Legge del 30 luglio 2002, n. 189, art. 11, in G.U. n. 199, 26/08/2002.

<sup>442</sup> D.P.R. del 16 dicembre 1977 n. 960, in G.U. n. 1, 2/01/1978.

<sup>443</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 59.

<sup>444</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 303 (1).

dal fondo del mare nella zona in esame si risolve in una violazione delle leggi e dei regolamenti indicati dall'art. 33 della Convenzione<sup>(445)</sup>.

L'Italia, durante i negoziati della Convenzione del 1982, apparteneva al gruppo di Stati che non intendevano avallare l'affermazione di un nuovo potere giurisdizionale dello Stato costiero nella zona economica o sulla piattaforma continentale. Essa, infatti, aveva proposto che lo Stato costiero avrebbe posseduto diritti sovrani sugli oggetti di carattere archeologico e storico se essi fossero stati ritrovati su tutta la piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. L'art. 303, quindi, rappresenta una soluzione di compromesso, poiché tutela gli oggetti in questione e allo stesso tempo non permette l'affermazione di un potere giurisdizionale su una nuova zona di mare<sup>(446)</sup>.

#### **4. La piattaforma continentale.**

L'Italia non è Stato parte alla Convenzione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale, tuttavia la legge del 1967 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale<sup>(447)</sup> ripete la definizione della piattaforma continentale contenuta nella Convenzione all'art. 1: «the term “continental shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands»<sup>(448)</sup>. A seguito, poi, della ratifica della Convenzione del 1982, la legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della

---

<sup>445</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 303 (2); v. anche *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 33.

<sup>446</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 62.

<sup>447</sup> Legge del 21 luglio 1967, n. 613, in G.U. n. 194, 3/08/1967.

<sup>448</sup> *United Nations Convention on the Continental Shelf of 29 April 1958*, art. 1.

Convenzione<sup>(449)</sup> prevede che la definizione di piattaforma continentale sia sostituita da quella definita nell'art. 76 della nuova Convenzione<sup>(450)</sup>. Alla stregua di detta legge, lo Stato ha «il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali»<sup>(451)</sup>, senza però «portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti»<sup>(452)</sup>.

#### **4.1. La delimitazione della piattaforma continentale.**

«Il principio base accolto dalla Convenzione di Ginevra del 1958 in materia di delimitazione [...] della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti, in mancanza di accordo, è quello della linea mediana o di equidistanza tra di essi, corretta da circostanze speciali»<sup>(453)</sup>.

«[L]a Convenzione sul diritto del mare del 1982, recependo gli indirizzi derivanti dalla giurisprudenza della Corte [internazionale di giustizia] e dalla prassi pattizia degli Stati, ha [...] introdotto il principio per cui la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva deve farsi per mezzo di accordo in modo da raggiungere una soluzione equa, senza doversi attenere ad alcun metodo prefissato ma avendo di mira unicamente il risultato della trattativa»<sup>(454)</sup>. Al termine della

---

<sup>449</sup> V. legge 2 dicembre 1994 n. 689, in G.U. n. 295, 19/12/1994.

<sup>450</sup> V. legge 2 dicembre 1994 n. 689, art. 4 in G.U. n. 295, 19/12/1994; *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 76.

<sup>451</sup> Legge 21 luglio 1967, n. 613, art. 2, par. 1, in G.U. n. 194, 3/08/1967.

<sup>452</sup> Legge 21 luglio 1967, n. 613, art. 2, par. 3, in G.U. n. 194, 3/08/1967; cfr. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 78 (2), che prescrive: «The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States».

<sup>453</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007; *United Nations Convention on the Continental Shelf of 29 April 1958*, art. 6.

<sup>454</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 74 e 83.

Conferenza 1982, lo Stato italiano non fece obiezioni a questa soluzione, definita negli artt. 74 e 83 della Convenzione<sup>(455)</sup>. Esso è stato, tra tutti gli Stati rivieraschi del Mediterraneo, il primo a intraprendere negoziati per concludere accordi di delimitazione della piattaforma continentale.<sup>(456)</sup>

Come detto *supra*<sup>(457)</sup>, i principi adottati dall'Italia per la regolamentazione della ricerca e dell'estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono predisposti dalla legge del 21 luglio 1967, n. 613<sup>(458)</sup>. I trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall'Italia con gli Stati del Mediterraneo frontisti saranno analizzati di seguito.

#### **4.1.1. L'Accordo con la Jugoslavia dell'8 gennaio 1968.**

L'Accordo con la Jugoslavia, primo accordo sulla delimitazione della piattaforma continentale a essere stipulato tra Stati del bacino del Mediterraneo, è stato ratificato con il D.P.R. del 22 maggio 1969, n. 830<sup>(459)</sup>. Esso segue il criterio della linea mediana (o linea di equidistanza) tracciata tra le coste dei due Paesi, salvo per alcune modificazioni che prevedono un effetto ridotto, nel tracciamento della delimitazione, all'isola iugoslava di Pelagosa e agli isolotti di Pomo e S. Andrea<sup>(460)</sup>. «[S]costamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore dell'Italia, nel quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell'effetto delle isole di Jabuka e Galiola. La Slovenia, la Croazia e il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo»<sup>(461)</sup>.

---

<sup>455</sup> V. *supra* la nota precedente.

<sup>456</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 68 ss.

<sup>457</sup> V. la Parte II, par. 4.1.

<sup>458</sup> Legge 21 luglio 1967, n. 613, in G.U. n. 194, 3/08/1967.

<sup>459</sup> D.P.R. del 22 maggio 1969 n. 830, in G.U. n. 302, 29/11/1969.

<sup>460</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007.

<sup>461</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 112.

#### 4.1.2. *L'Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971.*

L'Accordo con la Tunisia è stato ratificato con la legge del 3 giugno 1978, n. 347<sup>(462)</sup>. Anch'esso segue il criterio della linea mediana, tracciandola tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia, e non considera alcun tipo di circostanze speciali dovute alla presenza delle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole, situate dalla parte tunisina della linea mediana tra Tunisia e Sicilia, è limitata ad archi di cerchio di 13 (Pantelleria, Lampedusa e Linosa) e 12 (Lampione) miglia di raggio, coincidendo con la attuale estensione delle acque territoriali.<sup>(463)</sup>

#### 4.1.3. *L'Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974.*

L'Accordo con la Spagna è stato ratificato con la legge del 3 giugno 1978, n. 348<sup>(464)</sup>. Seguendo, come i precedenti accordi, il criterio della linea mediana, essa è tracciata in modo concavo tra la Sardegna e l'isola spagnola di Minorca, facente parte dell'arcipelago delle isole Baleari, dando «rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all'isola di Minorca»<sup>(465)</sup>. La linea di delimitazione è distante dai due tripli punti di equidistanza situati uno a Nord, tra Italia, Francia e Spagna e l'altro a Sud, tra Italia, Spagna e Algeria. La delimitazione, inoltre, è stata oggetto di riserve da parte della Francia, che non si considera vincolata dall'Accordo e

---

<sup>462</sup> Legge del 3 giugno 1978, n. 347, in G.U. n. 191, 10/07/1978.

<sup>463</sup> Cfr. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 69-70 con F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 112.

<sup>464</sup> Legge del 3 giugno 1978, n. 348, in G.U. n. 191, 10/07/1978.

<sup>465</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 112.

ritiene che parte delle aree spartite tra Italia e Spagna faccia parte della propria piattaforma continentale<sup>(466)</sup>.

#### **4.1.4. *L'Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977.***

L'Accordo con la Grecia è stato ratificato con la legge del 23 maggio 1980, n. 290<sup>(467)</sup>. Il metodo dell'equidistanza non occupa interamente tutta la superficie relativa alla piattaforma continentale tra i due Stati, poiché la linea mediana si tiene a distanza da due punti tripli di equidistanza: uno tra Italia, Grecia e Albania; uno tra Italia, Grecia e Libia. La delimitazione, poi, tiene presente «interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l'Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto»<sup>(468)</sup>.

#### **4.1.5. *L'Accordo con l'Albania del 18 dicembre 1992.***

L'Accordo con l'Albania è stato ratificato con la legge del 12 aprile 1995, n. 147<sup>(469)</sup>. La delimitazione, basata sul metodo della linea mediana, non tiene conto delle linee di base dritte dei due Paesi e si tiene a distanza dai punti tripli di equidistanza con la Grecia e la Jugoslavia<sup>(470)</sup>. Inoltre, «[n]essuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime

---

<sup>466</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 71; F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 112.

<sup>467</sup> Legge del 23 maggio 1980, n. 290, in G.U. n. 181, 3/07/1980.

<sup>468</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 113.

<sup>469</sup> Legge del 12 aprile 1995, n. 147, in G.U. n. 99 del 29/04/1995.

<sup>470</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 71.

giuridico delle acque e quello dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale»<sup>(471)</sup>.

#### **4.2. *Le clausole sui depositi minerari e sulla soluzione delle controversie.***

Gli Accordi stipulati con la Spagna, la Grecia e l'Albania contengono due condizioni.<sup>(472)</sup>

La prima è una clausola secondo cui, nel caso vi sia la presenza di depositi minerari a cavallo della linea di confine tracciata, si dovranno concludere accordi concernenti i metodi di sfruttamento più profittevoli per le parti. Se detti depositi sono già stati fatti oggetto di sfruttamento al momento dell'accordo di delimitazione, la clausola prevede il pagamento di un equo compenso all'altra parte.

La seconda è una disposizione che, per quanto riguarda la soluzione delle controversie relative all'interpretazione e applicazione di questi accordi, conferisce giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia, la quale può essere investita della controversia su richiesta di una delle parti.

#### **5. *La zona economica esclusiva.***

L'Italia, inizialmente restia nei confronti dell'operato del Comitato dei fondi marini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, giunse a riconoscere, durante la Terza Conferenza sul diritto del mare, le ragioni presentate dai promotori della zona economica esclusiva. Esse si basavano sul concetto di protezione delle risorse per promuovere lo sviluppo

---

<sup>471</sup> V. *Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992*, Legge del 12 aprile 1995, n. 147, art. 3, in G.U. n. 99 del 29/04/1995.

<sup>472</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 72.

economico, senza necessariamente limitare la libertà di navigazione. In ogni caso, l'Italia, temendo che l'istituzione della zona economica esclusiva creasse il rischio di «giurisdizione strisciante»<sup>(473)</sup>, preferì una «nozione analitica a una nozione sintetica»<sup>(474)</sup> di tale zona.

È importante constatare che l'Italia considerava le disposizioni della Convenzione del 1982 sulla zona economica esclusiva come un ostacolo a eventuali rivendicazioni degli Stati costieri e come limitazione ai diritti dello Stato costiero.<sup>(475)</sup> Se, al termine della Conferenza, l'ambasciatore Varvesi affermò che «the rules governing the exclusive economic zone and the freedoms recognized for all States in it [...] constitute a well-balanced compromise solution between the aspirations of coastal States and the requirements of maritime States»<sup>(476)</sup>, al momento della firma, il 7 dicembre 1984, l'Italia volle ribadire ciò che aveva affermato in una dichiarazione scritta del 7 marzo 1983: «According to the Convention, the coastal State does not enjoy residual rights in the exclusive economic zone. In particular, the rights and jurisdiction of the coastal State in such zone do not include the right to obtain notification of military exercises or maneuvers or to authorize them. Moreover, the rights of the coastal State to build and authorize the construction operation and the use of installations and structures in the exclusive economic zone [...] is limited only to the categories of such installations and structures as listed in art. 60 of the Convention»<sup>(477)</sup>.

---

<sup>473</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 75.

<sup>474</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 75.

<sup>475</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 76.

<sup>476</sup> *UN Conference on the Law of the Sea, Official Records*, vol. XVII, Plenary Meetings, UN Doc. A/CONF.62/SR.192, Montego Bay, 9/12/1982, p. 121, consultabile al sito [http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/docs/vol\\_XVII/a\\_conf-62\\_sr-192.pdf](http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/docs/vol_XVII/a_conf-62_sr-192.pdf), visitato il 02/06/2013; v. anche T. Treves, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 75-76.

<sup>477</sup> P. DE CESARI ET AL. (a cura di), *Index of Multilateral Treaties on the Law of the Sea*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 356; v. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 60.

## 6. *L'alto mare e le norme relative al diritto di battere bandiera.*

Secondo il Codice della navigazione, «[r]ispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146: a) le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati, a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea; b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.»<sup>(478)</sup>.

Secondo l'art. 149, l'atto di nazionalità e la licenza danno l'abilitazione alla navigazione alle navi che sono iscritte nelle matricole e nei registri<sup>(479)</sup>. Il primo «è rilasciato [...] dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata[;] enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione»<sup>(480)</sup>; nel caso in cui il nome, la stazza, il tipo o le caratteristiche della nave siano modificate, «deve essere rinnovato»<sup>(481)</sup>. La seconda «è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante. [Essa] deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome»<sup>(482)</sup>. La licenza deve

---

<sup>478</sup> Codice della navigazione, art. 143, come emendato dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723, in G.U. n. 4, 7/01/1976; v. Codice della navigazione, art. 146.

<sup>479</sup> V. Codice della navigazione, art. 149.

<sup>480</sup> Codice della navigazione, art. 150.

<sup>481</sup> Codice della navigazione, art. 151.

<sup>482</sup> Codice della navigazione, art. 153; v. Codice della navigazione, art. 141.

essere rinnovata non solo «in caso di mutamento del proprietario [o della modifica] del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante [, ma anche nel caso in cui sia modificato il] nome previsto nell'articolo 141»<sup>(483)</sup>.

Ne deriva che «[I]e navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 [sopra citato] inalberano la bandiera italiana»<sup>(484)</sup>.

### 6.1. *Il genuine link.*

Con l'osservazione delle norme citate *supra*<sup>(485)</sup>, l'Italia mette in pratica il requisito del “*genuine link*” previsto dall'art. 5 della Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare e dall'art. 91 della Convenzione sul diritto del mare del 1982<sup>(486)</sup>. Tale collegamento è rafforzato, da un lato, dagli obblighi assunti dallo Stato italiano come Stato di bandiera attraverso le convenzioni relative alla sicurezza della navigazione e alle condizioni di lavoro a bordo; dall'altro, dall'importanza che assume il criterio di collegamento della nazionalità della nave, riconosciuto attraverso le norme di diritto internazionale privato presenti nel Codice della navigazione<sup>(487)</sup>.

Un'importante strumento per il rafforzamento del *genuine link* tra la nave e lo Stato di nazionalità è la United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships (Convenzione delle Nazioni Unite sulla registrazione delle navi), del 7 febbraio 1986<sup>(488)</sup>, non ancora in vigore<sup>(489)</sup>,

---

<sup>483</sup> Codice della navigazione, art. 154.

<sup>484</sup> Codice della navigazione, art. 155.

<sup>485</sup> V. par. precedente.

<sup>486</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 81-82; *United Nations Convention on the High Seas of 29 April 1958*, art. 5; *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 91

<sup>487</sup> V. T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 82.

<sup>488</sup> *United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships of 7 February 1986*, UN Doc. TD/RS/CONF/19/Add.1.

<sup>489</sup> V. il documento *United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships, Geneva, 7 February 1986*, consultabile al sito <http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDGS/Volume%20II/Chapter%20XII/XII-7.en.pdf>, visitato il 02/06/2013.

poiché non si è ancora raggiunto il numero minimo di 40 parti contraenti<sup>(490)</sup>. Alla stregua dell'art. 1, questa Convenzione ha lo scopo di assicurare o rafforzare «the genuine link between a State and ships flying its flag, and in order to exercise effectively its jurisdiction and control over such ships with regard to identification and accountability of ship owners and operators as well as with regard to administrative, technical, economic and social matters, a flag State shall apply the provisions contained in this Convention»<sup>(491)</sup>. L'Italia non ha né firmato né aderito a tale Convenzione.

I giudici italiani si sono pronunciati in alcune sentenze sullo statuto giuridico delle navi in alto mare e sui diritti ed obblighi dello Stato della bandiera.

Ad esempio, nel 1961 la Corte Costituzionale indicò che «il collegamento con lo Stato di iscrizione svolge [...] la sua efficacia anche quando la nave si trovi in alto mare; [quest'ultimo] è aperto al libero e pari uso di tutti i membri della comunità internazionale, in modo che ogni Stato vi può estendere l'esercizio della propria potestà nel rispetto dell'analogia libertà per gli altri Stati»<sup>(492)</sup>.

## 6.2. La pesca in alto mare.

Dal momento che l'Italia non ha istituito né una zona economica esclusiva né una zona di pesca, così come anche la maggior parte degli altri Stati che si affacciano sul Mar mediterraneo, l'attività di pesca effettuata avviene in gran parte nell'alto mare<sup>(493)</sup>.

---

<sup>490</sup> V. *United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships of 7 February 1986*, art. 19.

<sup>491</sup> *United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships of 7 February 1986*, art. 1.

<sup>492</sup> Sentenza della Corte Costituzionale del 22 dicembre 1961, n. 67, in *Rivista di diritto internazionale*, 1962, p. 271, consultabile anche al sito <http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0067s-61.html>, visitato il 02/06/2013.

<sup>493</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 88.

Applicata al proprio mare territoriale e ai cittadini italiani in alto mare, la legge 14 luglio 1965, n. 963<sup>(494)</sup>, che inizialmente disciplinava la pesca marittima, fu modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381<sup>(495)</sup>, per poi essere abrogata in parte dal decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 153<sup>(496)</sup> e successivamente totalmente abrogata dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4<sup>(497)</sup>. Quest'ultimo «provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, [...] al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata»<sup>(498)</sup>.

### 6.2.1. La zona di pesca del “Mammellone”.

La zona di pesca a Sud-Ovest di Lampedusa chiamata “Mammellone” fa parte della «tipologia delle zone marine in cui lo Stato adiacente può adottare misure di conservazione delle risorse biologiche»<sup>(499)</sup>.

Con il Decreto Ministeriale del 25 settembre 1979, l'Italia ritiene tale zona appartenente al regime dell'alto mare in cui le attività di pesca

---

<sup>494</sup> Legge del 14 luglio 1965, n. 963, in G.U. n. 203, 14/08/1965.

<sup>495</sup> Legge del 25 agosto 1988, n. 381, in G.U. n. 205, 1/09/1988.

<sup>496</sup> Decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 153, in G.U. n.145, 23/06/2004.

<sup>497</sup> Decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, in G.U. n. 26, 1/02/2012; v. anche

<sup>498</sup> Decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, art. ,1 in G.U. n. 26, 1/02/2012.; v. regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, in G.U.U.E. n. L 223, 15/08/2006, consultabile al sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:223:0001:0001:IT:PDF>, visitato il 02/06/2013; v. regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, in G.U.U.E. n. L286, 29/10/2008, consultabile al sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:IT:PDF>, visitato il 02/06/2013.

<sup>499</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 103; v. *United Nations Convention on Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas of 29 April 1958*, art. 6.

sono vietate «ai cittadini italiani e alle navi da pesca battenti bandiera italiana», con lo scopo di tutelare le risorse biologiche presenti in quell'area<sup>(500)</sup>.

La Tunisia invece, Stato frontaliero dell'Italia in tale zona, considera la zona «come zona riservata di pesca ai soli battelli nazionali, delimitandol[a] con modalità identiche [...] a quelle adottate dal nostro Paese». Questa pretesa è espressa nel Decreto del Bey di Tunisi del 26 luglio 1951 e in provvedimenti successivi<sup>(501)</sup>. La Tunisia, inoltre, rivendica titoli che risalgono già al periodo antecedente agli accordi stipulati con l'Italia; un esempio specifico è «la Circolare del 31 Dicembre del 1904 con la quale il Direttore Generale del Lavoro Pubblico della Reggenza francese aveva istituito una zona di sorveglianza al largo dell'Isola di Kerkennah [...] ai fini della pesca delle spugne»<sup>(502)</sup>.

Secondo il parere della Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 1982 sul caso Tunisia-Libia, i provvedimenti emanati dalla Tunisia consistevano puramente in atti unilaterali relativi a un'area di sorveglianza nel contesto di specifici regolamenti in materia di pesca<sup>(503)</sup>.

L'Italia già da tempo considerava tali disposizioni come «atti unilaterali di amministrazione interna» e sosteneva che essi fossero «obbligatori solo per la parte che li ha emessi, e che non possono di per sé [...] costituire un rapporto giuridico d'obbligazione internazionale». Nonostante la posizione italiana non debba ritenersi totalmente sfavorevole nei confronti dell'iniziativa tunisina, non c'è alcun motivo che giustifichi

---

<sup>500</sup> Decreto del Ministro della Marina mercantile del 25 settembre 1979, in G.U. n. 275, 8/10/1979

<sup>501</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 103.

<sup>502</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, p. 103.

<sup>503</sup> *ICJ Pleadings, Case concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)*, Vol. I, 1982, p. 73 ss., consultabile al sito <http://www.icj-cij.org/docket/files/63/9511.pdf>, visitato il 02/06/2013; v. anche R. MCCORQUODALE, M. DIXON, *Cases and Materials on International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 367 ss.

però che l'Italia «abbia accettato *in toto*, con il predetto Decreto, la pretesa tunisina di esercitare diritti esclusivi di pesca su tutta l'area»<sup>(504)</sup>.

Se da un lato il divieto di pesca indica «la volontà di non interferire con la zona tunisina», dall'altro può suggerire che lo Stato Italiano voglia preservare il diritto delle proprie navi militari di «pattugliare la zona in modo da assicurare l'applicazione delle regole istitutive della zona di tutela delle risorse biologiche e al tempo stesso controbilanciare le attività di pattugliamento delle navi militari tunisine»<sup>(505)</sup>. Infatti, per contrastare le pretese tunisine di esercitare la propria giurisdizione sulle navi italiane che pescano nella zona e «riaffermare il diritto dell'Italia a controllare autonomamente il rispetto da parte dei battelli nazionali del divieto di pesca disposto dal DM 25 settembre 1979», la Marina Militare italiana svolge un servizio di vigilanza, continuo e ininterrotto dal 1957, che «si inquadra nell'ambito delle funzioni di polizia marittima spettanti alle navi da guerra in acque internazionali»<sup>(506)</sup>.

A favorire la prevenzione di eventuali incidenti tra le rispettive unità impegnate al di là delle acque territoriali in compiti di sorveglianza e protezione di diritti e interessi nazionali è stata firmata a Roma il 10 novembre 1998 l'Intesa tecnica tra la Marina Militare italiana e la Marina Militare tunisina riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la cooperazione operativa<sup>(507)</sup>.

---

<sup>504</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, pp. 103-104.

<sup>505</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 89-90.

<sup>506</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, pp. 104; v. la legge sulle disposizioni per la difesa del mare del 31 dicembre 1982, n. 979, art. 2, lett. c, in G.U. n. 16, 18/01/1983, che attribuisce alla Marina Militare il compito di vigilare sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree poste al di là delle acque territoriali appartenenti allo Stato italiano.

<sup>507</sup> F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007, pp. 104-105; *Intesa tecnica tra la Marina Militare italiana e la Marina Militare tunisina riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la cooperazione operativa*, Roma, 10/11/1998, consultabile al sito <http://web.esteri.it/trattati/TUNIS084.pdf>, visitato il 02/06/2013.

7. *L'attività mineraria sui fondi marini internazionali e la proposta relativa alla Parte XI della Convenzione sul diritto del mare del 1982.*

Durante i lavori sul regime dell'attività mineraria intrapresi dal Comitato dei fondi marini<sup>(508)</sup>, furono proposti tre sistemi di raccolta di noduli polimetallici dal fondo del mare: «the hydraulic mining system, the continuous line bucket system and the modular mining system»<sup>(509)</sup>. Dei tre sistemi, due vennero sperimentati: quattro consorzi internazionali<sup>(510)</sup>, Ocean Mining Associates (OMA), Ocean Management Incorporated (OMI), Ocean Minerals Company (OMCO) e Kennecott Group, lavorarono sul “hydraulic mining system” mentre Continuous Line Bucket Group (CLB Group) lavorò sul “continuous line bucket system”<sup>(511)</sup>

La Samin Ocean Inc., società bad translation dall'inglese. Filiale statunitense del Gruppo italiano Eni, «assunse una partecipazione del 25 per cento» nel consorzio Ocean Mining Associates (OMA)<sup>(512)</sup>, rendendo l'Italia maggiormente vincolata nei lavori concernenti le attività minerarie sui fondi marini internazionali. Così, durante le fasi finali della Conferenza del 1982, l'Italia presentò una proposta contenente alcuni emendamenti alla Parte XI, che corrispondeva sostanzialmente alle proposte contenute nel “libro verde” degli emendamenti proposti dagli Stati Uniti dopo che l'amministrazione Reagan, andata al potere nel 1981, aveva assunto un atteggiamento nettamente critico nei confronti della parte della Convenzione relativa ai

---

<sup>508</sup> V. *supra* Parte I, par. 1.3.1.

<sup>509</sup> INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY, *Workplan for the formulation of regulations for the exploitation of polymetallic nodules in the Area, Report of the Secretary-General*, Eighteenth session, Kingston, Jamaica 16-27 July 2012, Doc. ISBA/18/C/4, 25 April 2012, p. 4, consultabile al sito <http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/18Sess/Council/ISBA-18C-4.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>510</sup> Per dettagli sui differenti consorzi internazionali, v. la sezione *Consortia Nodules* consultabile al sito [http://wwz.ifremer.fr/drogm\\_eng/Mineral-resources/Polymetallic-nodules/Nodule-consortia](http://wwz.ifremer.fr/drogm_eng/Mineral-resources/Polymetallic-nodules/Nodule-consortia), visitato il 02/06/2013.

<sup>511</sup> INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY, *Workplan for the formulation of regulations for the exploitation of polymetallic nodules in the Area, Report of the Secretary-General*, Eighteenth session, Kingston, Jamaica 16-27 July 2012, Doc. ISBA/18/C/4, 25 April 2012, p. 4, consultabile al sito <http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/18Sess/Council/ISBA-18C-4.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>512</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 93; v. *Consortia Nodules* consultabile al sito [http://wwz.ifremer.fr/drogm\\_eng/Mineral-resources/Polymetallic-nodules/Nodule-consortia](http://wwz.ifremer.fr/drogm_eng/Mineral-resources/Polymetallic-nodules/Nodule-consortia), visitato il 02/06/2013.

fondi marini internazionali. Nonostante ciò, se l'Italia si astenne dal votare la Convenzione il 30 aprile 1982, essa la firmò il 7 dicembre 1984, dichiarando che la Parte XI e gli Allegati III e IV contenessero lacune da colmare attraverso appropriati regolamenti e procedure. Se si considera il ruolo svolto dallo Stato italiano come partecipante alle imprese relative all'attività mineraria attraverso il consorzio citato *supra*, si può trarre la conclusione che l'Italia volesse, per un verso, tutelare i propri interessi di investitore nell'industria mineraria sottomarina e, per l'altro, intendesse tenere fede all'impegno di sviluppare una rete di dialogo tra gli Stati investitori e tutti gli altri attori internazionali.<sup>(513)</sup> Essa, inoltre, come altri Stati<sup>(514)</sup>, adottò una legge sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini, abrogata dalla già citata legge n. 689 del 2 dicembre 1994<sup>(515)</sup>.

#### **8. La protezione dell'ambiente marino.**

Le disposizioni relative alla protezione dell'ambiente marino previste dalla Convenzione sul diritto del mare del 1982 furono totalmente accettate dall'Italia, la quale è anche parte, in primo luogo, di numerose convenzioni multilaterali in materia, quali ad esempio la Convenzione del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino dallo scarico di rifiuti<sup>(516)</sup>; la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL) del 2 novembre 1973<sup>(517)</sup>; la

---

<sup>513</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 95-96.

<sup>514</sup> Ad esempio la Francia, il Giappone, il Regno Unito, la Repubblica Federale di Germania, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.

<sup>515</sup> Legge del 20 febbraio 1985, n. 41, in G.U. n. 52, 1/03/1985, e legge del 2 dicembre 1994 n. 689, in G.U. n. 295, 19/12/1994.

<sup>516</sup> *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*, firmata a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, e resa esecutiva con la legge del 2 maggio 1983 n. 305, in G.U. n. 174, 27/06/1983.

<sup>517</sup> *International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (MARPOL)*, firmata a Londra il 17 febbraio 1973, modificata dal Protocollo di Londra del 1978, entrata

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi del 29 novembre 1969<sup>(518)</sup>; la Convenzione relativa alla istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971<sup>(519)</sup>; la Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969<sup>(520)</sup>.

In secondo luogo, l'Italia è anche parte di convenzioni regionali, tra cui la Convenzione sulla salvaguardia del Mediterraneo dall'inquinamento del 16 febbraio 1976 e i relativi protocolli, l'uno sulla prevenzione dell'inquinamento del mare causato da versamenti di navi e aeromobili, l'altro sulla cooperazione per combattere l'inquinamento del Mediterraneo dovuto a idrocarburi e altre sostanze<sup>(521)</sup>.

Infine, l'Italia è parte di alcune convenzioni che intendono tutelare specie animali, vegetali e marine, tra cui la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione<sup>(522)</sup>, avente lo scopo di regolamentare il commercio di fauna e flora in pericolo di estinzione; e la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa<sup>(523)</sup>, con l'obiettivo di conservare la flora e la fauna

---

in vigore il 2 ottobre 1983, e resa esecutiva con la legge del 4 giugno 1982 n. 438, in G.U. n. 193, 15/07/1982.

<sup>518</sup> Conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969, resa esecutiva con la legge del 6 aprile 1977 n. 185, in G.U. n. 129, 13/05/1977.

<sup>519</sup> *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971*, resa esecutiva con la legge del 6 aprile 1977 n. 185, in G.U. n. 129, 13/05/1977.

<sup>520</sup> Anch'essa resa esecutiva con la legge del 6 aprile 1977 n. 185, in G.U. n. 129, 13/05/1977.

<sup>521</sup> La Convenzione, con i relativi protocolli, sono stati adottati a Barcellona, resi esecutivi con la legge del 25 gennaio 1979, n. 30, in G.U. n. 40, 9/02/1979.

<sup>522</sup> *Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)*, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con la legge del 19 dicembre 1975, n. 874, in G.U. n. 49 del 24/02/1976.

<sup>523</sup> *Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats*, adottata a Berna il 19 settembre 1979, e resa esecutiva con la legge del 5 agosto 1981, n. 503, in G.U. n. 250, 11/09/1981.

selvatiche e gli habitat naturali, prestando particolare attenzione alle specie minacciate e vulnerabili, incluse quelle migratorie<sup>(524)</sup>.

### 9. *La soluzione delle controversie.*

Come già discusso *supra*, gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sul diritto del mare del 1982, per ciò che concerne le controversie non regolate dalla della Camera dei fondi marini, possono esprimere la propria scelta tra il Tribunale internazionale del diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia o un tribunale arbitrale<sup>(525)</sup>.

L'Italia ha sempre sostenuto l'adozione di meccanismi che rendessero quanto più ampia possibile la giurisdizione obbligatoria relativa alle controversie sull'interpretazione e l'applicazione della Convenzione, poiché giudicava l'estensione della giurisdizione come una garanzia riguardo a eventuali interpretazioni unilaterali ed equivoche delle norme concernenti i poteri affidati allo Stato costiero. Con la ratifica della Convenzione, l'Italia è di conseguenza «vincolata da regole che le consentono di convenire altri Stati parte di fronte a organismi giudiziari o arbitrali la cui decisione è vincolante e la obbligano a sottostare al giudizio di tali organismi se altri Stati la converranno davanti ad essi. Tale vincolo riguarda [...] l'insieme delle controversie relative alla interpretazione e alla applicazione della Convenzione»<sup>(526)</sup>. L'Italia, tuttavia, al momento della ratifica si è astenuta dalla scelta contemplata dall'art. 287 della Convenzione, dando modo all'arbitrato di regolare la soluzione di eventuali

---

<sup>524</sup> Per maggiori informazioni e approfondimenti, v. *Convenzione sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat naturali in Europa*, consultabile al sito [http://www.minambiente.it/home\\_it/menu.html?mp=/menu/menu\\_attivita/&m=argomenti.html%7Cbiodiversita\\_fa.html%7CConvenzioni\\_Protocolli\\_Ratifiche.html%7CConvenzione\\_Berna.html](http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7Cbiodiversita_fa.html%7CConvenzioni_Protocolli_Ratifiche.html%7CConvenzione_Berna.html), visitato il 02/06/2013; per il testo della Convenzione, v. *Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats*, consultabile al sito <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/104.htm>, visitato il 02/06/2013.

<sup>525</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 287.

<sup>526</sup> T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 118-119.

controversie, a meno che non ci sia accordo con l'altro stato parte della controversia per adire un altro giudice o tribunale int.le.

#### 10. *L'autonomia del diritto della navigazione.*

A partire dagli anni Trenta, si è affermata in Italia, sotto la guida del giurista Antonio Scialoja<sup>(527)</sup>, la scuola napoletana, dalla quale scaturì la teoria della “autonomia” del diritto della navigazione.

La teoria designa il diritto della navigazione come un «complesso organico, unitario, coerente e tendenzialmente completo di istituti, contrapposti a quelli del diritto civile ed ispirati da principi comuni, in modo tale da essere riuniti in un vero e proprio sistema». L'autonomia del diritto della navigazione vede la propria affermazione nel Codice della Navigazione del 1942<sup>(528)</sup>, innanzitutto perché esso è un corpo normativo distinto dal Codice civile, contenendo materie non disciplinate in quest'ultimo. Inoltre, è proprio nelle disposizioni preliminari del Codice della navigazione che è indicato che «[i]n materia di navigazione, marittima, interna ed aerea [...], [o]ve manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile»<sup>(529)</sup>. Purtroppo, la teoria è stata fortemente criticata per il fatto che non sia appropriata a rappresentare correttamente gli elementi salienti che appartengono alla disciplina dei traffici marittimi internazionali. Per di più, l'adattamento del diritto interno alle norme internazionali fa emergere divergenze evidenti tra gli ordinamenti statali appartenenti alle diverse parti contraenti delle convenzioni internazionali, determinando forti differenze nella pratica. Di conseguenza, è opportuno constatare che, se per un verso l'autonomia del diritto della navigazione fa proprie le soluzioni normative a

---

<sup>527</sup> V. A. SCIALOJA, *Corso di diritto della navigazione*, Roma, Soc. ed. del “Foro italiano”, 1943; *Saggi di storia del diritto marittimo*, Roma, Soc. ed. del “Foro italiano”, 1946.

<sup>528</sup> Approvato con il R.D. del 30 marzo 1942, n. 327, in G.U. n. 93, 18/04/1942.

<sup>529</sup> *Codice della navigazione*, art. 1.

seconda delle specifiche esigenze della pratica, per l'altro le fonti del diritto della navigazione devono essere considerate in un ambito in cui la centralità del Codice della navigazione deve essere ridimensionata invece che ampliata.<sup>(530)</sup>

### 10.1. *Il diritto internazionale privato e il diritto marittimo.*

«Lo studio delle fonti del diritto marittimo non può prescindere [dal] “fatto tecnico della navigazione” e [dal] carattere di internazionalità che inerisce alla disciplina di una grandissima parte dei rapporti relativi alla navigazione marittima». Infatti, se si analizza l'attività marittima e tutto ciò che è collegato a essa, bisogna considerare se gli aspetti tecnici legittimino l'esistenza di un insieme di norme che sia per sua natura «completo» e «“autonomo” rispetto al diritto comune». Se, poi, si prende in esame il fatto che il diritto marittimo è strettamente interconnesso con un gran numero di attori internazionali, si giunge alla conclusione che «i conflitti di legge [...] possono essere risolti mediante il ricorso a norme di diritto internazionale privato [o] mediante strumenti di diritto internazionale pattizio, che dettino una disciplina materiale uniforme»<sup>(531)</sup>.

Le norme di diritto internazionale privato contenute nel Codice della navigazione assumono un ruolo importante nella affermazione della teoria della autonomia del diritto della navigazione, al pari del Codice della navigazione stesso. In esse è contenuto e «assume un rilievo preminente [...] il criterio di collegamento costituito dalla nazionalità della nave»<sup>(532)</sup>, il quale talvolta pone difficoltà sulla sua interpretazione e su come metterlo in pratica.

A prescindere dai problemi applicativi, anche la scelta dell'impiego del criterio di collegamento è oggetto di critica: «l'attribuzione da parte di

---

<sup>530</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 2 ss.

<sup>531</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 1.

<sup>532</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 6.

uno Stato della propria “bandiera” ad una nave spesso non corrispond[e] ad effettivo legame socio-economico tra Stato e nave». In più, «la individuazione della nave e della sua nazionalità non costituisco[n]o, in una vasta serie di rapporti, un elemento rilevante nel determinare la configurazione e l’equilibrio interno dei rapporti stessi». In tale situazione, il criterio di collegamento stabilito attraverso la legge nazionale della nave dovrebbe assumere soltanto una «funzione residuale», e quindi emergere solo nel caso in cui l’applicazione di altri criteri di collegamento siano impossibili da applicare<sup>(533)</sup>.

Finché non verrà effettuata una riforma del Codice della navigazione relativa alle norme concernenti i conflitti di leggi, si prevede che in primo luogo il criterio di collegamento costituito dalla nazionalità della nave sia preso in esame in maniera non eccessivamente estesa, e che in secondo luogo le norme di diritto internazionale privato del codice della navigazione siano integrate con quelle ordinarie.<sup>(534)</sup>

## 10.2. *Il diritto materiale uniforme.*

Dal momento che il diritto marittimo attiene a un numero elevato di rapporti e vincoli di carattere internazionale, normalmente sono le norme di diritto internazionale privato che individuano gli ordinamenti nazionali competenti a regolare fattispecie internazionali, anche se spesso non conducono a esiti esaurienti. Sembra quindi più appropriata l’adozione di una disciplina di diritto materiale uniforme, atta a uniformare e delimitare gli ambiti di applicazione del diritto mediante strumenti di diritto internazionale pattizio.

Le norme uniformi contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia devono, di conseguenza, trovare coordinamento con le norme nazionali, in particolar modo se queste ultime sono entrate in vigore

---

<sup>533</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 7.

<sup>534</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 10.

a seguito delle ratifiche «così da porre l'interrogativo della possibile abrogazione implicita delle norme di origine internazionale da parte delle norme nazionali successive», interrogativo risolto poiché è ormai consolidato che le norme di diritto internazionale uniforme prevalgono su quelle nazionali. Di conseguenza, appare chiaro che la normativa uniforme si applichi senza dover riconoscere a priori l'esistenza di una norma di diritto interno attraverso norme di diritto internazionale privato<sup>(535)</sup>.

Le convenzioni internazionali di diritto materiale uniforme sono in pratica «lo strumento maggiormente impiegato al fine di garantire l'unificazione della disciplina volta a volta rilevante»; esse «auto delimitano i propri rispettivi incompressibili ambiti di applicazione [...] dal punto di vista della individuazione dei necessari momenti di collegamento con gli ordinamenti di Stati contraenti»; prevalgono «sulle disposizioni autonomamente poste in materia dai legislatori nazionali, ivi comprese le norme interne di conflitto»; infine, impongono «la propria disciplina [...] sia nei confronti delle parti interessate sia nei confronti degli ordinamenti statali che vi aderiscono»<sup>(536)</sup>.

### 10.3. *L'inquinamento dell'ambiente marino.*

Come già affrontato *supra*<sup>(537)</sup>, il tema della protezione dell'ambiente marino risulta essere già da tempo oggetto di principi consolidati nella giurisprudenza internazionale. Essi, è evidente, che siano sempre più orientati verso una delegittimazione di pratiche in grado di modificare e minacciare l'ecosistema marino e, proprio per avvalorare tale scopo di tutela, sono sempre più puntualizzati e promossi dagli stessi Stati.

---

<sup>535</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 11 ss.

<sup>536</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, pp. 12-13.

<sup>537</sup> V. Parte I, par. 1.4.6.9.2.

### 10.3.1. *La normativa.*

All'interno della legislazione italiana, sono di rilevante importanza la legge sulle disposizioni per la difesa del mare<sup>538</sup>, la legge sugli interventi per la difesa del mare<sup>539</sup>, la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente e delle norme in materia di danno ambientale<sup>540</sup> e il Decreto sulle norme in materia ambientale<sup>541</sup>. Secondo la normativa, la nozione di “difesa del mare” è così vasta, dettagliata e variegata, che non soltanto si prefigge di conseguire una valida ed efficiente protezione dell'ambiente marino, ma anche di regolamentare tutte le attività marittime ed economiche che avvengono in mare<sup>542</sup>.

La legge sulle disposizioni per la difesa del mare prevede che l'ambiente marino sia protetto e che siano prevenuti «effetti dannosi alle risorse del mare»; a tale scopo il Ministro della marina mercantile provvede alla formazione di un «piano generale di difesa del mare e delle coste marine» e «comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio».<sup>543</sup> Secondo l'art. 2 di tale legge, «per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede: a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto; c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b). Il servizio di protezione

---

<sup>538</sup> Legge del 31 dicembre 1982, n. 979, in G.U. n. 16, 18/01/1983.

<sup>539</sup> Legge del 28 febbraio 1992, n. 220, in G.U. n. 62, 14/03/1992, abrogato dal D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, in G.U. n. 88, 14/04/2006, ulteriormente modificato dal D. Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4, in G.U. n. 24, 29/01/2008.

<sup>540</sup> Legge dell'8 luglio 1986, n. 349, in G.U. n.162, 15/07/1986.

<sup>541</sup> D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, in G.U. n. 88, 14/04/2006.

<sup>542</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 173.

<sup>543</sup> Legge del 31 dicembre 1982, n. 979, art. 1, in G.U. n. 16, 18/01/1983.

dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio»<sup>(544)</sup>. Accanto a un obbligo di portata generale e oltre all'eventualità di un'emergenza a carattere nazionale, l'autorità marittima, nel caso in cui si determini uno «stato di emergenza “locale”», deve provvedere anche a tutte le operazioni antinquinamento predisposte dal piano di intervento locale.<sup>(545)</sup>

Il Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, modificativo della legge sugli interventi per la difesa del mare, stabilisce che «la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale»<sup>(546)</sup>.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, la sua legge istitutiva determina che il Ministero assicuri «la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento»<sup>(547)</sup>. Il Ministero, inoltre, «compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta [...] iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente»<sup>(548)</sup>; «instaura e sviluppa [...] rapporti di cooperazione con gli

---

<sup>544</sup> Legge del 31 dicembre 1982, n. 979, art. 2, in G.U. n. 16, 18/01/1983.

<sup>545</sup> S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011, p. 173.

<sup>546</sup> D. Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4, art. 3-ter, in G.U. n. 24, 29/01/2008; v. *Versioni consolidate del trattato sull'Unione Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea*, art. 174 (2), in G.U.U.E. C/321 p. 123, 29/12/2006, consultabile al sito <http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229it00010331.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>547</sup> Legge dell'8 luglio 1986, n. 349, art. 1 (2), in G.U. n.162, 15/07/1986.

<sup>548</sup> Legge dell'8 luglio 1986, n. 349, art. 1 (3), in G.U. n.162, 15/07/1986.

organismi internazionali e delle Comunità europee»<sup>(549)</sup>; «promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale»<sup>(550)</sup>.

Infine, il Decreto Legislativo sulle norme in materia ambientale disciplina «le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); [...] la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; [...] la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; [...] la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; [...] la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente»<sup>(551)</sup>.

#### 10.4. *Le convenzioni internazionali marittime.*

Lo Stato italiano è parte di quasi la totalità delle convenzioni in materia di promozione della sicurezza della navigazione. Le più importanti sono la Convenzione di Londra del 3 aprile 1966 sulle linee di carico<sup>(552)</sup>; la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 sulle regole internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare<sup>(553)</sup>; la Convenzione di Ginevra del 2

---

<sup>549</sup> Legge dell'8 luglio 1986, n. 349, art. 1 (4), in G.U. n.162, 15/07/1986.

<sup>550</sup> Legge dell'8 luglio 1986, n. 349, art. 1 (5), in G.U. n.162, 15/07/1986.

<sup>551</sup> D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, art. 1, in G.U. n. 88, 14/04/2006.

<sup>552</sup> *International Convention on Load Lines, 1966*, resa esecutiva con il D.P.R. dell'8 aprile 1968, n.777, in G.U. n. 176, 13/07/1968, entrata in vigore il 21 luglio 1968; v. *International Convention on Load Lines, 1966*, consultabile al sito <http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-load-lines.aspx>, visitato il 02/06/2013; per il testo della convenzione in lingua italiana, v. *Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico*, consultabile al sito <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i7/0.747.305.411.it.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>553</sup> *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs)*, resa esecutiva con la legge del 27 dicembre 1977, n. 1085, in G.U. n. 48, 17/02/1978, entrata in vigore il 15 luglio 1977; v. *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs)*, consultabile al sito <http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/colreg.aspx>, visitato il 02/06/2013.

dicembre 1972 sulla sicurezza dei contenitori<sup>(554)</sup>; la Convenzione di Londra dell'1 novembre 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare<sup>(555)</sup>; la Convenzione di Londra del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia<sup>(556)</sup>; la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimi<sup>(557)</sup>.

Per quanto riguarda l'adattamento del diritto interno al diritto internazionale secondo l'ordinamento italiano, «[i]l meccanismo [...] usato per tutte le convenzioni di diritto marittimo [...] è quello dell'ordine di esecuzione. [...] tale meccanismo è utilizzabile per tutte le convenzioni *self-executing*, laddove per quelle che richiedono uno specifico intervento legislativo occorre una legge ordinaria»<sup>(558)</sup>.

---

<sup>554</sup> *International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC)*, resa esecutiva con la legge del 3 febbraio 1979, n. 67, in G.U. n. 61, 2/03/1979, entrata in vigore il 6 settembre 1977; v. *International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC)*, consultabile al sito [http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-safe-containers-\(csc\).aspx](http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-safe-containers-(csc).aspx), visitato il 02/06/2013.

<sup>555</sup> *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974*, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, in G.U. n. 190, 12/07/1980, entrata in vigore il 25 maggio 1980; v. *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974*, consultabile al sito [http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-\(SOLAS\)-1974.aspx](http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS)-1974.aspx), visitato il 02/06/2013.

<sup>556</sup> *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW)*, resa esecutiva con la legge del 21 novembre 1985, n. 739, in G.U. n. 295, 16/12/1985, entrata in vigore il 28 aprile 1984, emendata nel 1995 e successivamente nel 2010; v. *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW)*, consultabile al sito [http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-\(STCW\).aspx](http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx), visitato il 02/06/2013.

<sup>557</sup> *International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (SAR)*, resa esecutiva con la legge del 3 aprile 1989, n. 147, in G.U. n. 97, 27/04/1989, entrata in vigore il 22 giugno 1985; v. *International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (SAR)*, consultabile al sito [http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-\(SAR\).aspx](http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx), visitato il 02/06/2013.

<sup>558</sup> F. BERLINGIERI, *Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e la loro attuazione nel diritto interno*, in *Il Diritto Marittimo*, vol. I, 1999, p. 55.

## **PARTE III**

### **GLI STATI UNITI D'AMERICA E IL DIRITTO DEL MARE**

SOMMARIO: 1. La regola delle tre miglia nella pratica statunitense – 2. I preparativi alla Convenzione di Montego Bay – 3. Le obiezioni alla Convenzione – 4. La dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti sulla *Ocean Policy* – 5. La posizione statunitense sullo sfruttamento delle risorse dei fondi marini – 5.1. Il fondo del mare come patrimonio comune dell'umanità – 5.2. La Convenzione come diritto internazionale vincolante – 6. Gli sviluppi nella politica estera statunitense – 6.1. La *Commission on Ocean Policy* – 6.2. Il Senato e la Convenzione sul diritto del mare – 6.3. L'*Antiterrorism Maritime Transportation System* e il codice ISPS.

## 1. *La regola delle tre miglia nella pratica statunitense.*

Gli Stati Uniti d'America hanno adottato per molti anni nella propria politica marittima la regola delle tre miglia per determinare l'estensione del proprio mare territoriale.<sup>(559)</sup>

Gli Stati Uniti «more than any other Power [...] has steadily and constantly pressed for the narrowest limit she could get»<sup>(560)</sup>; ciò che ha segnato il passaggio dalla teoria della gittata dei cannoni alla regola delle tre miglia è stato il Neutrality Act del 5 giugno 1794, creato dal Congresso degli Stati Uniti allo scoppio della guerra tra Gran Bretagna e Francia per fare in modo che le corti avessero «jurisdiction to entertain complaints in the cases of captures made “within the waters of the United States, or within a marine league of the coasts or shores thereof”»<sup>(561)</sup>.

Tuttavia, la regola delle tre miglia sembra si sia consolidata nella disciplina giuridica americana solo al tempo della Guerra del 1812, e fu adottata come standard dalla Corte Suprema della Pennsylvania nel 1829<sup>(562)</sup>.

## 2. *I preparativi alla Convenzione di Montego Bay.*

Alle Convenzioni del 1958 e del 1960 sul diritto del mare, la preoccupazione degli Stati Uniti consisteva principalmente nella protezione dei tradizionali interessi di navigazione e di pesca.<sup>(563)</sup> Al tempo in cui

---

<sup>559</sup> V. S. ODA, *International Law of the Resources of the Sea*, Alphen aan de Rijn, Sijthoff, 1979, p. 5.

<sup>560</sup> T. W. FULTON, *The Sovereignty of the Sea*, Edinburgh, Blackwood, 1911, p. 650.

<sup>561</sup> D. P. O'CONNEL, *The International Law of the Sea*, vol. I, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 131; v. *U.S. Statutes at Large*, vol. I, Boston, 1845, p. 384, consultabile al sito <http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/lwsllink.html>, visitato il 02/06/2013.

<sup>562</sup> *V. United States v. Kessler*, Reported by Hon. Henry Baldwin, Circuit Justice, Circuit Court, D. Pennsylvania, Oct. 23, 1829, consultabile al sito <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0026.f.cas/0026.f.cas.0766.pdf>,

visitato il 02/06/2013; D. P. O'CONNEL, *The International Law of the Sea*, vol. I, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 133.

<sup>563</sup> A. L. HOLLIICK, *U.S. Foreign Policy and the Law of the Sea*, Princeton, Princeton University Press, 1981, p. 137.

l'ambasciatore maltese Pardo fece la propria proposta<sup>(564)</sup>, la politica statunitense mirava all'accrescimento della ricchezza, al mantenimento della sicurezza nazionale, alla promozione del benessere pubblico e privato, all'espansione degli interessi della comunità mondiale.<sup>(565)</sup>

Secondo l'allora Sottosegretario di Stato Elliot Richardson, gli Stati Uniti non erano affatto preoccupati da ciò che Pardo sollevò: infatti, «[d]eep seabed mining was not a major concern that impelled the U.S. in 1969-70 to take the lead in promoting a new international conference on the Law of the Sea. At that time its paramount concern was preserving the navigational and overflight freedoms against the "creeping jurisdiction" of the coastal states. The U.S.'s next priority was the conservation of fishery resources, which had been threatened by the destructive practices of distant water factory ships. Next came protection of the marine environment and control over the hydrocarbon potential in the American outer continental shelf. Deep seabed mining was an interest to be sacrificed to achieve other interests»<sup>(566)</sup>.

Nel 1969 la Stratton Commission redasse una relazione sulla politica marittima nazionale, indicando che l'inquinamento delle acque costiere statunitensi era divenuto «a growing National disgrace»; c'era il bisogno di un maggior controllo che regolasse gli usi del mare potenzialmente pericolosi.<sup>(567)</sup> La Commissione enfatizzò, in primo luogo, il bisogno di «a U.S. Navy capable of carrying out its National defense missions anywhere in the oceans, at any desired depth, at any time»<sup>(568)</sup>; in secondo luogo, la necessità dell'esistenza di una struttura internazionale che promuovesse lo sviluppo efficiente delle risorse minerali giacenti sui fondi marini; in terzo

---

<sup>564</sup> V. *supra* Parte I, par. 1.3.1.

<sup>565</sup> L. M. ALEXANDER, *National Jurisdiction and the Use of the Sea*, in *Natural Resources Journal*, vol. 8, 1968, p. 398; v. anche J. R. STEVENSON, *Legal Regulation of Mineral Exploitation in the Deep Seabed*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 65, 1971, p. 50.

<sup>566</sup> E. L. RICHARDSON, *Law of the Sea: A Reassessment of U.N. Interests*, in *Mediterranean Quarterly*, vol. 1, 1990, p. 4.

<sup>567</sup> V. *Report of the Commission on Marine Science, Engineering and Resources*, United States Government Printing Office, Washington, D.C., January 1969, p. 72, consultabile al sito <http://www.lib.noaa.gov/noaainfo/heritage/stratton/chapter3.html#Plan>, visitato il 02/06/2013.

<sup>568</sup> V. *Report of the Commission on Marine Science, Engineering and Resources*, United States Government Printing Office, Washington, D.C., January 1969, p. 3, consultabile al sito <http://www.lib.noaa.gov/noaainfo/heritage/stratton/chapter1.html#Plan>, visitato il 02/06/2013.

luogo, l'esigenza che i benefici scaturiti dall'uso del mare fossero condivisi con gli Stati in via di sviluppo per raggiungere una maggior stabilità internazionale. Fu così che l'amministrazione Nixon seguì le indicazioni dalla Commissione e nel 1970 presentò proposte relative al trattamento delle risorse dei fondi marini.<sup>(569)</sup> Tuttavia, nel giro di poco tempo la situazione mutò: l'ambizione di un uso pacifico del mare fu soppressa dalla crescente paura che la Marina statunitense potesse avere forti limiti e restrizioni alla propria navigazione e, al contempo, gli interessi sul petrolio e sulle attività minerarie affievolirono l'auspicata politica di gestione e condivisione delle risorse.<sup>(570)</sup> Il governo degli Stati Uniti si schierò a favore dell'idea in virtù della quale l'esercizio di attività minerarie dei fondi marini oltre la giurisdizione nazionale era una libertà dell'alto mare secondo il diritto internazionale consuetudinario, in modo tale che «individual nodules could [...] be appropriated under the doctrine of *res nullius*».<sup>(571)</sup>

Durante i negoziati preliminari delle Nazioni Unite relativi ai fondi marini, gli Stati Uniti, se da un lato non si opponevano al controllo internazionale, dall'altro cercavano di limitare la giurisdizione dell'apparato internazionale alle licenze relative alle operazioni minerarie.<sup>(572)</sup>

Era necessario un accordo tra le compagnie minerarie e l'Autorità, ma «mining interests within the United States were strongly opposed to any treaty which would empower the Authority to conduct its own mining operations»<sup>(573)</sup>. Credendo che la Terza Convenzione sul diritto del mare non sarebbe stata in grado di giungere a un accordo soddisfacente sul regime delle attività minerarie, le compagnie desideravano l'attuazione di una

---

<sup>569</sup> D. W. PROUDFOOT, *Guarding the Treasures of the deep: The Deep Seabed Hard Mineral Resources Act*, in *Harvard Journal on Legislation*, vol. 10, 1973, p. 596.

<sup>570</sup> V. E. WENK, *The Politics of the Ocean*, Seattle, Washington University Press, 1972, p. 416.

<sup>571</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 44; J. N. BARKENBUS, *Deep Seabed Resources: Politics and Technology*, New York, Free Press, 1979, p. 39.

<sup>572</sup> J. N. BARKENBUS, *Deep Seabed Resources: Politics and Technology*, New York, Free Press, 1979, p. 111 ss.

<sup>573</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 44; v. M. I. GLASSNER, *Developing Land-Locked States and the Resources of the Seabed*, in *San Diego Law Review*, vol. 11, 1974, p. 654.

legislazione interna meno restrittiva con lo scopo di ottenere in modo unilaterale licenze sulle operazioni minerarie secondo il regime di libertà dell'alto mare. L'American Mining Congress sostenne che la legislazione non avrebbe danneggiato i diritti delle altre Nazioni o la validità di un trattato e che gli Stati Uniti avrebbero perso la propria leadership tecnologica nel caso in cui non fossero riusciti a coinvolgere la propria industria mineraria sottomarina.<sup>(574)</sup>

La natura della legislazione proposta fu messa in dubbio da molti osservatori e Stati, i quali si aspettavano che, una volta dato inizio alle operazioni minerarie unilaterali, esse avrebbero impedito o quanto meno ostacolato l'adozione di un trattato, determinando di conseguenza la creazione di un regime generalmente accettato dal quale sarebbe dipesa la legittimità dello sfruttamento dei noduli polimetallici dal fondo del mare.<sup>(575)</sup>

Il Dipartimento di Stato si oppose fortemente alla legislazione unilaterale statunitense, preferendo ricorrere all'adozione di un regime provvisorio, proposto alla Terza Conferenza.

L'amministrazione Ford continuò la partecipazione alla Conferenza e perseverò l'opposizione alla legislazione unilaterale, convinta che reazioni internazionali avverse avrebbero potuto minacciare i risultati raggiunti fino a quel momento presso la Conferenza.

Tuttavia, nel 1977 l'ormai divenuto ambasciatore Richardson, sotto la presidenza di Carter, affermò che «the administration would support unilateral legislation under certain conditions»<sup>(576)</sup>. Così, subito dopo la proposta di Pardo, gli Stati Uniti sollecitarono la creazione di un "Committee on Oceans" all'interno delle Nazioni Unite, avente lo scopo di

---

<sup>574</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 44

<sup>575</sup> J. N. BARKENBUS, *Deep Seabed Resources: Politics and Technology*, New York, Free Press, 1979, p. 93.

<sup>576</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 45.

sviluppare il diritto internazionale e promuovere gli interessi e la cooperazione.<sup>(577)</sup>

### 3. *Le obiezioni alla Convenzione.*

Nella dichiarazione del 29 gennaio 1982, il Presidente Reagan illustrò alcuni obiettivi per i negoziati che la delegazione statunitense avrebbe intrapreso alla Conferenza sul diritto del mare. Nessuno di essi però corrispose ai contenuti della Parte XI della Convenzione e per questo gli Stati Uniti la respinsero.<sup>(578)</sup>

In primo luogo, La Convenzione sul diritto del mare imponeva doveri sugli operatori minerari per trasferire la propria tecnologia all'Impresa internazionale per i fondi marini o agli Stati in via di sviluppo ai quali l'Autorità internazionale dei fondi marini avrebbe garantito diritti contrattuali per lo sfruttamento di aree selezionate.

Secondo l'art. 5, par. 3 dell'Allegato III della Convenzione, ogni appaltatore, per intraprendere attività nell'Area, doveva «(a) [...] make available to the Enterprise on fair and reasonable commercial terms and conditions, whenever the Authority so requests, the technology which he uses in carrying out activities in the Area under the contract, which the contractor is legally entitled to transfer»<sup>(579)</sup>.

---

<sup>577</sup> V. *U.S. 90th Congress, 2nd Session, U.S. House of Representatives, The 22nd Session of the United Nations General Assembly*, Report by Hon. William S. Broomfield and Hon. L. H. Fountain, Washington, U.S. Government Printing Office, 1968, p. 21.

<sup>578</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 96.

<sup>579</sup> «This shall be done by means of licences or other appropriate arrangements which the contractor shall negotiate with the Enterprise and which shall be set forth in a specific agreement supplementary to the contract [...]. (b) [...] obtain a written assurance from the owner of any technology used in carrying out activities in the Area under the contract [...] If this assurance is not obtained, the technology in question shall not be used by the contractor in carrying out activities in the Area; (c) [...] acquire from the owner by means of an enforceable contract, upon the request of the Enterprise and if it is possible to do so without substantial cost to the contractor, the legal right to transfer to the Enterprise any

La Convenzione non impone obblighi specifici in materia di trasferimento tecnologico<sup>(580)</sup>, ma alcuni artt. Sono atti a tutelare la confidenzialità dei dati e della tecnologia dei rispettivi proprietari. Essa prevede inoltre che gli archivi dell’Autorità, «wherever located, shall be inviolable»<sup>(581)</sup> e che nulla all’interno della Convenzione «shall be deemed to require a State Party, in the fulfilment of its obligations under th[e] Convention, to supply information the disclosure of which is contrary to the essential interests of its security»<sup>(582)</sup>. Infine, la Convenzione proibisce il conflitto di interessi<sup>(583)</sup>.

Gli Stati Uniti proposero tre cambiamenti alle disposizioni elencate *supra*: in primo luogo, prospettarono un emendamento che avrebbe espressamente esteso le restrizioni di confidenzialità e di conflitto di interessi; in secondo luogo, chiesero di rivedere l’art. 144 per poterlo emendare; in terzo luogo, essi proposero la cancellazione totale dell’art. 5 dell’Allegato III.

Il 13 aprile 1982, gli Stati Uniti accettarono il trasferimento tecnologico obbligatorio, a patto che l’art. 5 dell’Allegato III fosse modificato «to provide that contractors would only be required to transfer technology already available in a limited market and that such technology would be transferred “on terms and conditions no less favorable than the terms and conditions under which the contractor has made or is willing to

---

technology used by the contractor, in carrying out activities in the Area under the contract, which the contractor is otherwise not legally entitled to transfer and which is not generally available on the open market. In cases where there is a substantial corporate relationship between the contractor and the owner of the technology, the closeness of this relationship and the degree of control or influence shall be relevant to the determination whether all feasible measures have been taken to acquire such a right. [...]; (d) [...] facilitate, upon the request of the Enterprise, the acquisition by the Enterprise of any technology covered by subparagraph (b), under licence or other appropriate arrangements and on fair and reasonable commercial terms and conditions, if the Enterprise decides to negotiate directly with the owner of the technology [...]]» in *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III, Basic Conditions of Prospecting, Exploration and Exploitation*, art. 5 (3).

<sup>580</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 144.

<sup>581</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 181.

<sup>582</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 302.

<sup>583</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, artt. 163 (8) e 168 (2).

make the technology available to third parties under similar circumstances.”»<sup>(584)</sup>.

Alla fine, la definizione generale di “*seabed mining technology*” espressa al par. 8 dell’art. 5 fu definita in questo modo: «For the purposes of this article, “technology” means the specialized equipment and technical know-how, including manuals, designs, operating instructions, training and technical advice and assistance, necessary to assemble, maintain and operate a viable system and the legal right to use these items for that purpose on a non-exclusive basis.»<sup>(585)</sup>.

L’amministrazione Reagan sostenne che le disposizioni relative al trasferimento tecnologico fossero commercialmente irrealizzabili e che l’industria privata non avrebbe intrapreso attività minerarie nei termini posti dalla Convenzione.<sup>(586)</sup>

In secondo luogo, Per quanto riguarda la distribuzione dei profitti relativi all’attività estrattiva, la Convenzione imponeva una quota di ingresso «for the administrative cost of processing an application for approval of a plan of work in the form of a contract and shall be fixed at an amount of \$US 500,000 per application»<sup>(587)</sup>. Inoltre, era prevista una quota annuale di un milione di dollari<sup>(588)</sup> e una porzione dei profitti<sup>(589)</sup>.

Nonostante il Presidente Nixon fosse d’accordo sul fatto che la Convenzione «could and should make a very important contribution to the economic and technological advancement of developing countries», dichiarando che «the smaller and poorer nations of the world should be given a fair share of the benefits from these resources, which are the

---

<sup>584</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 98.

<sup>585</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III, Basic Conditions of Prospecting, Exploration and Exploitation*, art. 5 (8).

<sup>586</sup> V. D. L. LARSON, *The Reagan Administration and the Law of the Sea*, in *Ocean Development and International Law Journal*, vol. 11, 1982, p. 310.

<sup>587</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III, Basic Conditions of Prospecting, Exploration and Exploitation*, art. 13 (2).

<sup>588</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III, Basic Conditions of Prospecting, Exploration and Exploitation*, art. 13 (3).

<sup>589</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III, Basic Conditions of Prospecting, Exploration and Exploitation*, art. 13 (4) ss.

common heritage of mankind»<sup>(590)</sup>, è stato successivamente affermato nella politica statunitense che «nodule mining is a freedom of the high seas under customary international law»<sup>(591)</sup>, e di conseguenza gli Stati estrattori non avevano la necessità di condividere nessun tipo di profitto.

Eppure, sia gli Stati Uniti sia altri Stati estrattori riconobbero l'importanza della spartizione dei profitti e ammisero l'esistenza di quest'obbligo derivante dal principio del patrimonio comune dell'umanità, considerando che «the collection of economic rent may help to ensure efficient exploitation of nodule resources under a *res communis* regime»<sup>(592)</sup>.

La definitiva decisione di formare una norma che prevedesse la distribuzione dei profitti fu quindi sì economica, ma anche politica, ritenendo che gli interessi macroeconomici della comunità internazionale dovessero essere controbilanciati da «considerations of economic efficiency and other factors, including the risk of significant economic and social dislocation within some developing states»<sup>(593)</sup>.

Nonostante l'amministrazione Reagan avesse mosso aspre critiche nei confronti della *revenue-sharing formula*<sup>(594)</sup>, essa non cercò cambiamenti sostanziali da apportare all'art. 13 dell'Allegato III della Convenzione<sup>(595)</sup>. Infatti, le compagnie minerarie statunitensi avevano stimato profitti molto positivi attraverso le disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione quando crescerà la domanda di noduli minerali, «particularly if they were given tax credits under domestic law»<sup>(596)</sup>.

---

<sup>590</sup> UNITED STATES PRESIDENT R. NIXON, *U.S. Foreign Policy for the 1970s: The Emerging Structure of Peace. A Report to the Congress*, in U.S. Department of State Bulletin vol. 66, 1972, p. 409.

<sup>591</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 104.

<sup>592</sup> P. L. SAFFO, *The Common Heritage of Mankind: Has the General Assembly Created a Law to Govern Seabed Mining?*, in *Tulane Law Review*, n. 53, 1979, p. 518.

<sup>593</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 104; v. anche J. I. CHARNEY, *The Equitable Sharing of Revenues from Seabed Mining*, in *Policy Issues in Ocean Law*, American Society of International Law, St. Paul, Minn., West Publishing, 1975, pp. 55, 89 ss.

<sup>594</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III, Basic Conditions of Prospecting, Exploration and Exploitation*, artt. 11, 13 ss.

<sup>595</sup> J. K. SEBENIUS, *Negotiating the Law of the Sea*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1984 p. 40.

<sup>596</sup> R. A. FRANK, *Jumping Ship*, in *Foreign Policy*, n. 43, 1981, p. 133.

Inoltre, alla stregua dell'art. 150 della Convenzione, le attività nell'Area dovevano essere svolte in maniera tale da favorire uno sviluppo corretto dell'economia mondiale e una corretta crescita del commercio internazionale, assicurando lo sviluppo delle risorse nell'Area<sup>(597)</sup>; una gestione ordinata, sicura e razionale delle risorse, evitando sprechi non necessari<sup>(598)</sup>; la ripartizione dei profitti e il trasferimento tecnologico all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo<sup>(599)</sup>; la definizione di prezzi giusti e stabili che siano vantaggiosi sia per i produttori sia per i consumatori dei minerali e la promozione di un equilibrio a lungo termine tra domanda e offerta<sup>(600)</sup>; la protezione dei Paesi in via di sviluppo dagli effetti sfavorevoli per le loro economie o per le loro esportazioni derivanti da una riduzione del prezzo dei minerali o del volume delle importazioni<sup>(601)</sup>.

Prima di procedere con l'attività, ogni membro estrattore deve effettuare una richiesta di autorizzazione alla produzione, indicando una stima della quantità annuale di metallo da recuperare secondo il piano di lavoro approvato<sup>(602)</sup>. L'Autorità, di conseguenza, valutata la stima, emette l'autorizzazione<sup>(603)</sup>. Essa può anche stabilire «performance requirements, including limitations upon the duration of the exploration period»<sup>(604)</sup> e può limitare la produzione di risorse che non siano noduli.

Il Presidente Reagan richiese che il trattato non minacciasse lo «development of any deep seabed mineral resources to meet national and world demand»<sup>(605)</sup> e fece obiezioni ai controlli di produzione imposti sulla produzione<sup>(606)</sup>.

---

<sup>597</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 150 (a).

<sup>598</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 150 (b).

<sup>599</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 150 (d).

<sup>600</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 150 (f).

<sup>601</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 150 (h).

<sup>602</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 151 (2).

<sup>603</sup> V. *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982*, art. 151 (2) (d).

<sup>604</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 109; *United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex III*, art. 17 (2) (c).

<sup>605</sup> *Statement of President Reagan, January 29, 1982*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 82, March 1982, p. 54.

<sup>606</sup> *White House Fact Sheet*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 82, March 1982, p. 55.

Le attività estrattive negli ultimi anni sono divenute un'alternativa alle fonti minerali situate in terraferma. Gli Stati Uniti non avevano sbagliato ad affermare che i controlli sulla produzione avrebbero determinato prezzi più alti di quelli che sarebbero stati in mancanza di controlli<sup>(607)</sup> e che tali controlli non potessero essere giustificati dalla teoria economica classica<sup>(608)</sup>.

Anche se gli Stati produttori in via di sviluppo non possono concretamente aspettarsi di evitare gli effetti che andranno a ricadere sulle proprie economie ed esportazioni, «unrestricted seabed mining could cause economic damage not only by lowering prices but also by diverting scarce capital away from land-based mining operations<sup>(609)</sup>. Sembrerebbe così che, in assenza di intese volte a proteggere gli interessi dei Paesi in via di sviluppo, la disponibilità di minerali presenti nei fondi marini se da un lato contribuisce allo sviluppo dell'economia mondiale, può dall'altro anche generare un allargamento del divario tra Paesi sviluppati e Paesi che non lo sono<sup>(610)</sup>. Dunque, il bisogno economico di regolare il tasso di sfruttamento delle risorse marine che era stato riconosciuto sin dalla fine degli anni sessanta<sup>(611)</sup> è necessario per evitare un insuccesso nel libero mercato, dove attività minerarie non controllate porterebbero alla sovracapitalizzazione e alla volatilità dei mercati<sup>(612)</sup>.

Gli Stati Uniti, che già dal 1968 erano a favore dell'uso di mezzi per prevenire intralci all'economia derivanti dall'esplorazione e dallo sfruttamento delle risorse minerali marine, posizione riaffermata nel 1974 e due anni dopo avvalorata dal Segretario di Stato Henry Kissinger, il quale accettò limitazioni temporanee sulla produzione, hanno di fatto accettato

---

<sup>607</sup> *United States of America: Working Paper*, UN Doc. A/Conf.62/C.1/L.5, in *Official Records*, UNCLOS III, vol. III, p. 168.

<sup>608</sup> V. J. I. CHARNEY, *The Law of the Deep Seabed Post UNCLOS III*, in *Oregon Law Review*, vol. 63, 1984, p. 28-29.

<sup>609</sup> J. VAN DYKE, C. YUEN, "Common Heritage" v. "Freedom of the High Seas". Which Governs the Seabed?, in *San Diego Law Review*, vol. 19, 1982, p. 531.

<sup>610</sup> V. Statement Made by Mr. G. D. Arsenis, 15 July 1974, UN Doc. A/CONF. 62/32, in *Official Records*, UNCLOS III, vol. III, p. 62.

<sup>611</sup> V. K. W. CLARKSON, *International Law, U.S. Seabeds Policy and Ocean Resource Development*, in *Journal of Law and Economics*, vol. 17, 1974, p. 118.

<sup>612</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 113.

che il potenziale impatto economico rappresentato dall'attività estrattiva nel fondo del mare «should be regarded as a significant externality, the true cost of which would be best internalized by controlling the aggregate rate of nodule production»<sup>(613)</sup>.

#### 4. *La dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti sulla Ocean Policy.*

Nel discorso del Presidente Reagan del 10 marzo 1983, espresso come obiezione alla Convenzione sul diritto del mare del 1982, emergono forti critiche a un trattato che «gives control over the world's oceans to an unaccountable international bureaucracy». Il Presidente affermò che i poteri che controllavano l'Assemblea Generale avessero lo scopo di creare un regime per favorire i Paesi sottosviluppati a spese di quelli sviluppati, come ad esempio gli Stati Uniti.<sup>(614)</sup>

Reagan asserì che gli Stati Uniti erano tra i maggiori Paesi ad aver sviluppato il diritto del mare sia consuetudinario sia convenzionale. Sostenne, inoltre, che se da un lato hanno sempre tenuto ben chiaro l'obiettivo di estendere un regime giuridico per promuovere un uso pacifico degli oceani e, al tempo stesso, una gestione sostenibile delle risorse marine, dall'altro hanno dovuto prendere atto del fatto che tutti gli Stati hanno interessi propri relativi al mare.<sup>(615)</sup>

Con il discorso Ocean Policy Reagan dichiarava che gli Stati Uniti «will not sign the United Nations Law of the Sea Convention that was opened for signature on December 10. We have taken this step because several major problems in the Convention's deep seabed mining provisions

---

<sup>613</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 114.

<sup>614</sup> S. GROVES, *Why Reagan Would Still Reject the Law of the Sea Treaty*, in *The Heritage Foundation*, 24/10/2007.

<sup>615</sup> V. A. D'AMATO B. H. WESTON, R. A. FALK, *International Law and World Order*, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1990, p. 226.

are contrary to the interests and principles of industrialized nations and would not help attain the aspirations of developing countries».

Per questo, il presidente affermò tre prese di posizione.

In primo luogo, «the United States is prepared to accept and act in accordance with the balance of interests relating to traditional uses of the oceans».

In secondo luogo, «the United States will exercise and assert its navigation and overflight rights and freedoms on a worldwide basis in a manner that is consistent with the balance of interests reflected in the convention. The United States will not, however, acquiesce in unilateral acts of other states designed to restrict the rights and freedoms of the international community in navigation and overflight and other related high seas uses».

In terzo luogo, il Presidente proclamò «an Exclusive Economic Zone in which the United States will exercise sovereign rights in living and nonliving resources within 200 nautical miles of its coast. This will provide United States jurisdiction for mineral resources out to 200 nautical miles that are not on the continental shelf. [...]. Within this Zone all nations will continue to enjoy the high seas rights and freedoms that are not resource related, including the freedoms of navigation and overflight. [...]. The Exclusive Economic Zone established today will also enable the United States to take limited additional steps to protect the marine environment. In this connection, the United States will continue to work through the International Maritime Organization and other appropriate international organizations to develop uniform international measures for the protection of the marine environment while imposing no unreasonable burdens on commercial shipping. [...] In addition to the above policy steps, the United States will continue to work with other countries to develop a regime, free of unnecessary political and economic restraints, for mining deep seabed minerals beyond national jurisdiction. Deep seabed mining remains a lawful exercise of the freedom of the high seas open to all nations. The United

States will continue to allow its firms to explore for and, when the market permits, exploit these resources [...].»<sup>(616)</sup>.

##### 5. *La posizione statunitense sullo sfruttamento delle risorse dei fondi marini.*

Gli Stati Uniti d'America ritenevano che le attività minerarie esercitate sui fondi marini fossero «a freedom of the high seas under customary international law»<sup>(617)</sup>, che i cittadini Americani godessero del diritto di accesso ai minerali del fondo marino secondo il regime di *res communis*<sup>(618)</sup>, e che tale diritto potesse essere modificato solo dall'accettazione da parte degli Stati Uniti di un regime giuridico differente attraverso l'evoluzione del diritto internazionale consuetudinario o convenzionale<sup>(619)</sup>.

Il Seabed Act del 1980 dichiarava che «it is the legal opinion of the United States that exploration for and commercial recovery of hard mineral resources of the deep seabed are freedoms of the high seas»<sup>(620)</sup>.

Nonostante la Convenzione del 1958 sull'alto mare non autorizzi espressamente le attività minerarie, allo stesso tempo non le proibisce. In effetti, il Trattato non definisce le attività in questione come una libertà dell'alto mare, ma gli Stati Uniti hanno asserito che tale libertà può essere

---

<sup>616</sup> *Statement by the President on United States Ocean Policy*, March, 10, 1983, in *Weekly Compilation of Presidential Documents*, No. 10, p. 383-384, consultabile al sito [http://www.gc.noaa.gov/documents/031083-reagan\\_ocean\\_policy.pdf](http://www.gc.noaa.gov/documents/031083-reagan_ocean_policy.pdf), visitato il 02/06/2013.

<sup>617</sup> Cfr. Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, 30 U.S.C. §1401 (a) (12), consultabile al sito <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/30/1401>, visitato il 02/06/2013; J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 155.

<sup>618</sup> T. G. KRONMILLER, *The Lawfulness of Deep Seabed Mining*, vol. 1, New York, Oceana Publications, 1980, p. 514 ss.

<sup>619</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 155.

<sup>620</sup> Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, 30 U.S.C. §§1401 (a) (12), 1402, consultabili al sito <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/30/1401> e al sito <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/30/1402>, visitati il 02/06/2013.

dedotta dall'art. 2 della Convenzione<sup>(621)</sup>. Dal momento che, secondo l'articolo, tutte le libertà dell'alto mare «shall be exercised by all States with reasonable regard to the interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas»<sup>(622)</sup>, gli Stati Uniti hanno dato particolare peso al concetto di “ragionevolezza” espresso nella norma, sostenendo che lo sfruttamento dei giacimenti del fondo del mare «constitutes a reasonable use of the high seas»<sup>(623)</sup>.

La posizione statunitense in materia di attività minerarie è, inoltre, avvalorata dalla prassi consuetudinaria precedente alla Convenzione del 1982; eppure, nonostante la politica internazionale abbia favorito l'uso dei mari<sup>(624)</sup>, «the legality of seabed mining ultimately depends upon its acceptance by the international community, and [...] any “legal vacuum” might just as easily be filled by the common heritage of mankind principle»<sup>(625)</sup>.

Pertanto, l'uso corretto dell'alto mare secondo principi giuridici sostanzialmente dipenderà più dalla generale accettazione degli Stati che da qualsiasi interpretazione soggettiva o unilaterale della sua ragionevolezza<sup>(626)</sup>. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto che l'accesso esclusivo ai siti minerari marini può essere concesso soltanto attraverso un accordo internazionale tra la maggior parte almeno di tutti gli Stati interessati<sup>(627)</sup>.

---

<sup>621</sup> *United Nations Convention on the High Seas of 29 April 1958*, art. 2.

<sup>622</sup> *United Nations Convention on the High Seas of 29 April 1958*, art. 2.

<sup>623</sup> Le parole sono tratte dalla lettera che il consigliere sul diritto internazionale del Dipartimento di Stato americano John Norton Moore ha scritto al Senato degli Stati Uniti nel 1974, citate in R. A. GEDDES, *The Future of United States Deep Seabed Mining: Still in the Hands of Congress*, in *San Diego Law Review*, vol. 19, 1982, p. 614

<sup>624</sup> D. A. COLSON, *The United States, the Law of the Sea, and the Pacific*, in J. VAN DYKE, ed., *Consensus and Confrontation: The United States and the Law of the Sea Convention*, Honolulu, Law of the Sea Institute, 1985, p. 73.

<sup>625</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 156; B. VUKAS, (ed.), C. L. ROZAKIS, C. A. STEPHANOU, *The Impact of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea on Customary Law*, in *The New Law of the Sea*, New York, Elsevier Science Publishers B. V., 1983, p. 45 ss.

<sup>626</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 158.

<sup>627</sup> G. H. ALDRICH, *Law of the Sea*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 56, 1981, p. 57.

La struttura giuridica prescritta dal Seabed Act era inizialmente intesa ad avere carattere transitorio. Nonostante gli Stati Uniti abbiano concesso quattro licenze di esplorazione<sup>(628)</sup>, sussistono continue incertezze giuridiche che accrescono il rischio di svolgimento di attività minerarie attraverso compagnie private<sup>(629)</sup> e permane la possibilità che i consorzi siano costretti ad abbandonare il regime statunitense a favore di Stati stranieri parte alla Convenzione.

### 5.1. *Il fondo del mare come patrimonio comune dell'umanità.*

Per quanto i Paesi in via di sviluppo abbiano considerato la *Declaration of Principles* del 1970 vincolante per gli Stati che l'hanno votata, e quindi anche per gli Stati Uniti e gli altri Paesi occidentali, gli Stati Uniti hanno dichiarato che la Dichiarazione è «a legally nonbinding political statement»<sup>(630)</sup>. Infatti, secondo la Carta delle Nazioni Unite, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono raccomandazioni<sup>(631)</sup>, le quali non vincolano gli Stati membri.

Anche se è stato ampiamente riconosciuto l'impatto che la Dichiarazione del 1970 ha avuto sulla dottrina della piattaforma continentale, chiarendo che i fondi marini non sono *res nullius*<sup>(632)</sup>, molti Stati occidentali hanno appoggiato la Dichiarazione con riserve su alcune disposizioni, in particolar modo sul principio di *common heritage of mankind*. Il significato di tale principio suggerisce un tipo di proprietà

---

<sup>628</sup> V. *supra* Parte II, par. 7.

<sup>629</sup> Cfr. J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 160 e W. HAUSER, *The Legal Regime for Deep Seabed Mining Under the Law of the Sea Convention*, Deventer, Netherlands, Kluwer, 1983, p. 28.

<sup>630</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 160.

<sup>631</sup> V. *Charter of the United Nations*, 1945, art. 10.

<sup>632</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 160.

collettiva, affidata alla comunità mondiale<sup>(633)</sup>, che includesse «international administration, nonappropriation by individual states or persons, and sharing of the benefits of exploitation with developing states unable to participate directly in seabed mining activities»<sup>(634)</sup>. Gli Stati sviluppati, tuttavia, hanno sempre concepito il principio come politico, filosofico, morale, ma non giuridico, al contrario dei Paesi in via di sviluppo, i quali gli hanno sempre attribuito valore vincolante.<sup>(635)</sup>

Nonostante gli Stati Uniti d'America non abbiano ratificato la Convenzione del 1982, rimane assodato il fatto che, a prescindere l'effetto giuridico del principio di *common heritage of mankind*, l'esistenza e l'elaborazione dei postulati contenuti in esso riflettono l'aspettativa da parte della maggioranza degli attori internazionali che le attività minerarie dei fondi marini non sono una libertà dell'alto mare<sup>(636)</sup>. Tale aspettativa è stata rafforzata dall'adozione della Convenzione quando quest'ultima è entrata in vigore.

## 5.2. La Convenzione come diritto internazionale vincolante.

Dando per assunto che la Convenzione sul diritto del mare è stata largamente ratificata, è necessario determinare i suoi effetti sugli Stati non parte, come gli Stati Uniti d'America. Secondo i tradizionali principi del diritto internazionale, «conventional rights and duties may become binding

---

<sup>633</sup> S. GOROVE, *The Concept of "Common Heritage of Mankind": A Political, Moral or Legal Innovation*, in *San Diego Law Review*, vol. 9, 1972, p. 390 ss.

<sup>634</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 161; v. anche H. G. KNIGHT, *Foreword: Law of the Sea Negotiations 1971-1972 – From Internationalism to Nationalism*, in *San Diego Law Review*, vol. 9, 1972, p. 384.

<sup>635</sup> S. GOROVE, *The Concept of "Common Heritage of Mankind": A Political, Moral or Legal Innovation*, in *San Diego Law Review*, vol. 9, 1972, p. 402; v. J. N. BARKENBUS, *Deep Seabed Resources: Politics and Technology*, New York, Free Press, 1979, p. 41 ss.

<sup>636</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 162.

as such upon a non party only if they are intended to be binding and are expressly accepted as such by the affected state»<sup>(637)</sup>.

Posto che gli Stati Uniti non sono vincolati da alcuna disposizione prevista dalla Parte XI, in quanto non hanno ratificato tale accordo, e che il governo statunitense continua a ritenere che il regime minerario del fondo del mare sia «contractual in nature»<sup>(638)</sup>, il rifiuto statunitense non impedisce in alcun modo che le norme contenute nella Parte XI della Convenzione possano diventare diritto internazionale consuetudinario, totalmente o in parte<sup>(639)</sup>.

Gli Stati Uniti d'America sono dunque vincolati dalle norme consuetudinarie cristallizzate nella Convenzione di Montego Bay, ma non dalle norme di sviluppo progressivo da questa previste, incluso, quantomeno allo stato attuale del diritto internazionale, quelle della Parte XI. Gli Stati Uniti hanno firmato, ma non ratificato, l'Accordo del 1994 sulla Parte XI; come è noto, la firma non crea obblighi in capo agli Stati, tuttavia, come del resto indicato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, «[u]no Stato deve astenersi dal compiere atti suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo quando ha firmato il trattato o scambiato gli strumenti costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, finché non ha manifestato la propria intenzione di non divenire parte del trattato»<sup>(640)</sup>.

Il problema, però, rimane in ogni caso irrisolto, poiché gli Stati Uniti, nonostante abbiano firmato la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non l'hanno ratificata.

---

<sup>637</sup> J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992, p. 162; v. anche L. T. LEE, *The Law of the Sea Convention and Third States*, in *American Journal of International Law*, vol. 77, 1983, p. 543; *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Artt. 34-36.

<sup>638</sup> Quindi vincolante solo per gli Stati parte. V. J. L. MALONE, *The United States and the Law of the Sea after UNCLOS III*, in *Law and Contemporary Problems*, Volume 46, n. 2, *The Law of the Sea – Where Now?*, 1983, p. 33, consultabile al sito <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3700&context=lcp>, visitato il 02/06/2013.

<sup>639</sup> V. L. B. SOHN, *“Generally Accepted” International Rules*, in *Washington Law Review*, vol. 61, 1986, p. 280.

<sup>640</sup> *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Art. 18 (a). V. anche D. CARREAU, F. MARRELLA, *Droit International*, Paris, Pedone, 2012, p. 166.

## 6. *Gli sviluppi nella politica estera statunitense.*

Gli Stati Uniti d'America sono Stato parte di numerosi accordi, sia bilaterali sia multilaterali, in materia di diritto del mare, come in materia di ambiente, di salute e di aviazione. Durante il biennio 2002-2004, questi accordi hanno da un lato conferito maggiori responsabilità agli Stati Uniti nelle proprie relazioni con gli altri Stati e dall'altro li hanno obbligati a ricevere maggior controllo sulla propria condotta internazionale. In ogni caso, la maggior parte dei trattati in materia di ambiente e di diritto del mare che sono stati firmati non sono stati mai ratificati, come a esempio la Convenzione sul diritto del mare del 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994<sup>(641)</sup> <sup>(642)</sup>.

### 6.1. *La Commission on Ocean Policy.*

L'Oceans Act del 2000<sup>(643)</sup> istituì la Commission on Ocean Policy con lo scopo di effettuare raccomandazioni al governo statunitense per una politica nazionale relativa all'uso dei mari che fosse coordinata ed esauriente.

La Commissione, nel report finale del settembre 2004 affermò che gli Stati Uniti dovessero aderire alla Convenzione sul diritto del mare, poiché essa gode di un ampio sostegno da parte degli investitori, e che dovessero parteciparvi attivamente per garantire la salvaguardia dei propri interessi come potenza marittima e come Stato costiero<sup>(644)</sup>. Inoltre, la

---

<sup>641</sup> V. *supra* Parte I, par. 1.

<sup>642</sup> V. S. D. MURPHY, *United States Practice in International Law*, vol. 2, Cambridge, New York, Cambridge University press, 2006, p. 119.

<sup>643</sup> Oceans Act, 33 U.S.C. §857-19, consultabile al sito <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/33/857-19>, visitato il 02/06/2013; per il testo completo v. *OCEANS ACT OF 2000*, PUBLIC LAW 106-256 – AUG. 7, 2000.

<sup>644</sup> U.S. COMMISSION ON OCEAN POLICY, *An Ocean Blueprint for the 21<sup>st</sup> Century, Final Report of the U.S. Commission on Ocean Policy*, September 2004, consultabile al sito

Commissione sollecitò anche la ratifica dell'Allegato VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL), aggiunto dal Protocollo del 1997.

Fu così che il 21 luglio 2008 il Presidente George W. Bush firmò con la legge H.R. 802 il Maritime Pollution Prevention Act del 2008<sup>(645)</sup>, che permise agli Stati Uniti di diventare Stato Parte all'Allegato VI della Convenzione MARPOL. Quest'ultimo stabilisce che «large diesel-powered, ocean-going vessels such as container ships, tankers, cruise ships and bulk carriers must limit their emission of nitrogen oxides (NOx) and use cleaner-burning fuels to reduce their sulfur dioxide (SO2) emissions»<sup>(646)</sup>.

## **6.2. Il Senato e la Convenzione sul diritto del mare.**

Nonostante nel 1982 gli Stati Uniti avessero votato a favore dell'adozione della Convenzione sul diritto del mare, alcuni stati industrializzati e gli Stati Uniti stessi, come è ormai noto, non hanno firmato la Convenzione a causa dei problemi relativi alla Parte XI e ai relativi allegati. Nella speranza di superare lo stallo con gli Stati Uniti e le altre potenze industrializzate, il Segretario Generale delle Nazioni Unite «informally pursued [...] the negotiation of a further “implementing” agreement designed to reform Part XI [...] adopted by the General Assembly in 1994»<sup>(647)</sup>.

Nell'ottobre 1994, il Presidente Bill Clinton sottopose la Convenzione e l'Accordo di attuazione al Senato, ma il Senate Foreign Relations Committee (SFRC) non fissò udienze in merito prima del 2003,

---

[http://govinfo.library.unt.edu/oceancommission/documents/full\\_color\\_rpt/000\\_ocean\\_full\\_report.pdf](http://govinfo.library.unt.edu/oceancommission/documents/full_color_rpt/000_ocean_full_report.pdf), visitato il 02/06/2013.

<sup>645</sup> *Maritime Pollution Prevention Act of 2008*, H.R. 802, 110<sup>th</sup> Congress of the United States of America, 2<sup>nd</sup> Session, consultabile al sito <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-110hr802enr/pdf/BILLS-110hr802enr.pdf>, visitato il 02/06/2013.

<sup>646</sup> V. *Marine Pollution: Marine Pollution Prevention Act of 2008*, [http://www.gc.noaa.gov/gcil\\_marine\\_pollution2\\_act.html](http://www.gc.noaa.gov/gcil_marine_pollution2_act.html), visitato il 02/06/2013.

<sup>647</sup> S. D. MURPHY, *United States Practice in International Law*, vol. 2, Cambridge, New York, Cambridge University press, 2006, p. 121.

quando il 21 ottobre «U.S. Department of State Legal Adviser William H. Taft IV [...] noted that the Convention provides for binding dispute-settlement procedures but further allows states, when joining the Convention, to submit a declaration opting out of such procedures for disputes [...] regarding maritime boundaries between neighboring states, [...]military activities [...], and [...] in respect of which the UN Security Council is exercising the functions assigned to it under the UN Charter»<sup>(648)</sup>. Taft sostenne che l'amministrazione Bush aveva suggerito che gli Stati Uniti dichiarassero che la propria adesione alla Convenzione era condizionata dal fatto che ogni Stato parte avesse il diritto esclusivo di stabilire quali delle proprie attività fossero attività militari e che tale decisione non fosse soggetta a revisione<sup>(649)</sup>.

### **6.3. L'Antiterrorism Maritime Transportation System e il codice ISPS.**

A seguito degli attentati terroristici subiti dagli Stati Uniti l'11 settembre 2001, il governo statunitense ha attuato misure per aumentare il livello di sicurezza nei punti di accesso al Paese, comprese le strutture portuali. Nel novembre 2002 il Presidente George W. Bush firmò il Maritime Transportation Security Act (MTSA)<sup>(650)</sup>, atto a stabilire diverse misure per l'ampliamento delle condizioni di sicurezza sia nei porti sia lungo i corsi d'acqua del territorio statunitense, oltre allo sviluppo di un sistema di identificazione automatico che permette ai funzionari portuali di

---

<sup>648</sup> S. D. MURPHY, *United States Practice in International Law*, vol. 2, Cambridge, New York, Cambridge University press, 2006, p. 121.

<sup>649</sup> V. *Accession to the 1982 Law of the Sea Convention and Ratification of the 1994 Agreement Amending Part XI of the Law of the Sea Convention. Hearing Before the Senate Commission on Foreign Relations*, 108th Congress, 2003, consultabile al sito <http://foreign.senate.gov/hearings/2003/hr031021a.html>, visitato il 02/06/2013.

<sup>650</sup> *Maritime Transportation Security Act*, Public Law 107-295, November 25, 2002, consultabile al sito <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ295/pdf/PLAW-107publ295.pdf>, visitato il 02/06/2013.

determinare la corretta identità e l'esatta posizione delle imbarcazioni operanti nelle acque navigabili in territorio statunitense<sup>(651)</sup>.

Inoltre, il Maritime Transportation Security Act richiede che «the secretary [of the Department of Homeland Security] assess the effectiveness of antiterrorism measures maintained at foreign ports [...] and recommend steps for improvement»<sup>(652)</sup>. Se il porto straniero continua a mantenere misure non efficaci, allora il segretario «may prescribe conditions of entry into the United States for any vessel arriving from that port or facility, or any vessel carrying cargo or passengers originating from or transshipped through that port or facility»<sup>(653)</sup>; «may deny entry into the United States to any vessel that does not meet such conditions»<sup>(654)</sup>; e «shall provide public notice for passengers of the ineffective antiterrorism measures»<sup>(655)</sup>.

Nel novembre 2001, anche l'Organizzazione Marittima Internazionale ha impostato un progetto simile per valutare il livello di aggiornamento per fare fronte a possibili attacchi terroristici e adottò la Review of Measures and Procedures to Prevent Acts of Terrorism which Threaten the Security of Passengers and Crews and the Safety of Ships<sup>(656)</sup>. Nel dicembre 2002 l'Organizzazione decise di adottare «new regulations to enhance ship and port security, especially from international terrorism»<sup>(657)</sup>, che per un verso emendarono alcune parti della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974<sup>(658)</sup> e per l'altro aggiunsero un capitolo a quest'ultima, intitolato “Special Measures to Enhance

---

<sup>651</sup> *Maritime Transportation Security Act*, 46 U.S.C. §70114, consultabile al sito <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/46/70114>, visitato il 02/06/2013.

<sup>652</sup> S. D. MURPHY, *United States Practice in International Law*, vol. 2, Cambridge, New York, Cambridge University press, 2006, p. 129; *Maritime Transportation Security Act*, 46 U.S.C. §§70108, 70109.

<sup>653</sup> *Maritime Transportation Security Act*, 46 U.S.C. §70110 (1).

<sup>654</sup> *Maritime Transportation Security Act*, 46 U.S.C. §70110 (2).

<sup>655</sup> *Maritime Transportation Security Act*, 46 U.S.C. §70110 (3).

<sup>656</sup> INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION ASSEMBLY, 22<sup>nd</sup> Session, Res. A.924(22), Adopted on 20 November 2001, 22 January 2002, consultabile al sito [http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/Maritime%20Security/A.924\(22\).pdf](http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/Maritime%20Security/A.924(22).pdf), visitato il 02/06/2013.

<sup>657</sup> S. D. MURPHY, *United States Practice in International Law*, vol. 2, Cambridge, New York, Cambridge University press, 2006, p. 129.

<sup>658</sup> *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)*, 1974.

Maritime Security<sup>659</sup>). Il nuovo capitolo specifica una serie di requisiti in materia di sicurezza per adeguarsi a un nuovo Codice di sicurezza internazionale per le navi e le strutture portuali (codice ISPS)<sup>660</sup>. Il Codice ISPS divenne operativo il 1 luglio 2004 per gli Stati parte alla Convenzione SOLAS, tra cui gli Stati Uniti<sup>661</sup>.

---

<sup>659</sup> *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)*, IMO, Doc. SOLAS/CONF.5/32, Chapter XI-2 – *Special Measures to Enhance Maritime Security*, p. 7 ss. Per il testo integrale, v. il sito [http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/ISPS\\_code\\_en.pdf](http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/ISPS_code_en.pdf), visitato il 02/06/2013.

<sup>660</sup> *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)*, IMO, Doc. SOLAS/CONF.5/34, Annex 1, 12 December 2002.

<sup>661</sup> La Convenzione fu ratificata dagli Stati Uniti il 7 settembre 1978 ed entrò in vigore il 25 maggio 1980.

## CONCLUSIONI

Come si è potuto constatare, l'uso dei mari, che sia regolamentato da trattati, norme o diritto consuetudinario, è in ogni caso sempre in evoluzione.

Per circa duecento anni, la libertà dei mari è stata l'unica e prevalente regola di diritto internazionale del mare. Fu solo dopo il 1945 che l'esperienza di una libertà incontrastata è stata messa seriamente in discussione.<sup>(662)</sup>

Con il passare del tempo, sin da quando il principio della libertà dei mari è stato elaborato, le differenti e sempre nuove attività concernenti il mare hanno contribuito, da un lato, a cercare sempre più di trovare delle soluzioni ai problemi che si presentavano, tenendo conto della presenza di molteplici attori internazionali, degli interessi in gioco e delle diverse politiche caratterizzanti ogni Stato; dall'altro, tali attività hanno forzato al cambiamento delle norme che le regolano, poiché il progresso tecnologico è avanzato, la navigazione si è evoluta nei mezzi e nei tempi, le esigenze sono aumentate, l'inquinamento ha creato nuove complicazioni, la tutela dell'ambiente ha assunto una fondamentale importanza. Infatti, «il principio della libertà del mare [...] va oggi inteso nel contesto dell'attuale gamma di attività che si svolgono in mare e in relazione a usi e interessi potenzialmente configgenti. Le esigenze della navigazione [...] vanno bilanci[at]e con altri interessi [...] che hanno un carattere collettivo»<sup>(663)</sup>. Il principio della libertà del mare, inoltre, avendo assunto un carattere oggettivamente relativo, ha subito «un progressivo processo di erosione», causato dalle istituzioni della piattaforma continentale, della zona economica esclusiva, del patrimonio comune dell'umanità, che hanno

---

<sup>662</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 225.

<sup>663</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 154.

limitato e ridotto gli spazi che in precedenza godevano di uno status di libertà<sup>(664)</sup>.

Quindi, dal momento che «[t]he accelerating pace of technological, economic, social and political changes in recent years have altered man's relation to the sea»<sup>(665)</sup>, «[u]nlimited freedom of the seas, which served the interests of a few maritime Powers in an age with limited uses of the sea, could no longer remain unaffected»<sup>(666)</sup>.

Di tutti i tentativi di codificazione relativi all'uso del mare, lo strumento che senza alcun dubbio ha avuto miglior successo è stato la Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, da cui è scaturita la Convenzione che oggi è considerata “a milestone”<sup>(667)</sup> nell'ordinamento giuridico internazionale. Nonostante la pratica degli Stati non sia uniforme, il successo della Conferenza non fu solo quello della conclusione di un trattato, ma anche quello di condizionare l'odierno e il futuro diritto internazionale consuetudinario del mare, rendendo la Convenzione uno strumento giuridico regolatore di tutte le attività relative all'uso dei mari generalmente accettato.

Eppure, la Convenzione di Montego Bay non è sufficiente, non può bastare a regolare soltanto una ancora parziale fetta di tutte le attività che concernono il mare, la navigazione e la gestione delle risorse.

In primo luogo, a prescindere dal fatto che la quasi totalità degli Stati del mondo abbiano aderito alla Convenzione, ce ne sono alcuni che ancora non sono vincolati al Trattato, *in primis* gli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, non si può statuire che la Convenzione di Montego Bay vincoli la *totalità* degli Stati, e questo ancora oggi continua a creare situazioni di frammentazione del diritto internazionale del mare.

---

<sup>664</sup> T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 154.

<sup>665</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 237.

<sup>666</sup> R. P. ANAND, *Origin and Development of the Law of the Sea*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1983, p. 232.

<sup>667</sup> J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 60.

In secondo luogo, il numero di Allegati alla Convenzione di Montego Bay hanno implementato e completato il Trattato, hanno colmato alcune lacune e hanno chiarito alcune ambiguità, ma non sono abbastanza. Si dovrebbe a esempio rivedere tutta la parte sulla soluzione delle controversie, giacché la scelta tra il Tribunale internazionale del diritto del mare, la Corte internazionale di giustizia o l'arbitrato quando le controversie non vengono regolate dalla Camera dei fondi marini rende la giurisdizione più ampia rispetto a una giurisdizione vincolata da un unico organo atto alla soluzione delle controversie. Di conseguenza, l'esito di uno stesso tipo di controversia che si viene a creare tra due Stati non sarà il medesimo se la medesima controversia si manifesta tra altri due Stati che abbiano scelto una giurisdizione differente. Per quanto l'estensione della giurisdizione rappresenti una possibile scappatoia rispetto a possibili interpretazioni unilaterali, al tempo stesso determina anche in questo caso una frammentazione sia delle norme in materia di diritto del mare sia della giurisdizione competente a risolvere controversie.

In terzo luogo, occorre una maggiore e migliore standardizzazione di tutte le regole in materia di navigazione, inquinamento e tutela ambientale, in modo tale da poter garantire maggiore efficienza nella condotta delle operazioni in mare; offrire maggior sicurezza a chi utilizza le imbarcazioni, gli strumenti e le strutture relative alle attività di navigazione, di trasporto, di pesca, di vigilanza nelle aree sensibili e di protezione delle specie animali e vegetali a rischio; apportare un controllo efficiente per evitare incidenti o per affrontare in modo rapido possibili minacce terroristiche.

Se tutto questo può in qualche modo limitare le manovre economiche degli attori internazionali, rallentare le operazioni degli Stati e ridurre le libertà dei singoli individui, d'altro canto, uniformare le regolamentazioni in maniera più rigida e creare un *corpus* di norme valido su tutti i piani, valido in tutte le aree del mondo e in ogni singola zona sia di alto mare sia di mare territoriale porterebbe a una totale rimozione degli "scogli" che oggi rendono anche il Trattato di Montego Bay come uno strumento non efficiente al cento per cento.

Non si dovrebbe, quindi, attendere che la generalità degli Stati accetti una condotta e la battezzino come regola; sarebbe più opportuno un organo regolatore che imponesse una struttura dall'alto, considerando che oggi alcuni "valori" sono divenuti palesi e considerati giusti per tutta la Comunità internazionale. Le Nazioni Unite in realtà già fungono da organo regolatore e riescono a "imporsi" tramite l'espressione democratica, tramite voto, della generalità degli Stati.

Forse però, tutto ciò è irrealizzabile e rappresenta quasi un paradosso, poiché lederebbe per un verso le libertà che ogni singolo attore internazionale ha fatto proprie e per un altro verso vanificherebbe il vero concetto di pace e democrazia che ogni Stato, a diverse andature, ha conquistato o sta conquistando.

## BIBLIOGRAFIA

### *Monografie*

G. ACQUAVIVA, T. SCOVAZZI (a cura di), *Il dominio di Venezia sul Mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Giulio Pace*, Milano, Giuffrè, 2007.

M. AKEHURST, *A Modern Introduction to International Law*, London, New York, Routledge, 1987.

J. AKL, *The Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in R. KHAN, P. CHANDRASEKHARA RAO, *The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice*, The Hague, Kluwer law international, 2001.

L. M. ALEXANDER, *Needs and Interests of the Developing Countries*, Kingston, RI, University of Rhode Island, Law of the Sea Institute, 1972.

L. AMATO, T. FARANDA, T. SCOVAZZI, T. TREVES, *La legislazione italiana sul diritto del mare*, Milano, Giuffrè, 1981.

R. P. ANAND, *Legal Regime of the Seabed and the Developing Countries*, New Delhi, Thomson Press 1975.

R. P. ANAND, *Origin and development of the law of the sea*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1983.

G. BARILE, *Diritto internazionale e diritto interno*, Milano, Giuffrè, 1957.

J. N. BARKENBUS, *Deep Seabed Resources: Politics and Technology*, New York, Free Press, 1979.

A. E. BOYLE, *Further Development of the 1982 Law of the Sea Convention*, in D. FREESTONE, R. BARNES, D. ONG, *The Law of the Sea – Progress and Prospects*, Oxford, Oxford University Press, 2006

I. BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, 7th, Oxford, Oxford University Press, 2008.

S. M. CARBONE, *Il diritto marittimo*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011.

S. M. CARBONE, R. LUZZATTO, A. SANTA MARIA (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2011.

D. CARREAU, F. MARRELLA, *Droit International*, Paris, Pedone, 2012

A. CASSESE, *Diritto internazionale*, Bologna, Il Mulino, 2006.

D. A. COLSON, *The United States, the Law of the Sea, and the Pacific*, in J. VAN DYKE, ed., *Consensus and Confrontation: The United States and the Law of the Sea Convention*, Honolulu, Law of the Sea Institute, 1985.

B. CONFORTI, *Il regime giuridico dei mari*, Napoli, Jovene, 1957.

A. D'AMATO B. H. WESTON, R. A. FALK, *International Law and World Order*, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1990.

P. DE CESARI ET AL. (a cura di), *Index of Multilateral Treaties on the Law of the Sea*, Milano, Giuffrè, 1985.

C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale*, 2 voll., Padova, CEDAM, 2008.

C. FOCARELLI, *Schemi delle lezioni di diritto internazionale*, Perugia, Morlacchi, 2003.

D. FREESTONE, A. G. OUDE ELFERINK, *Flexibility and Innovation in the law of the sea*, in A. G. OUDE ELFERINK, *Stability And Change in the Law of the Sea: The Role of the Los Convention*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2006.

J. A. FROWEIN, R. WOLFRUM, *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol. 2, Martinus Nijhoff, 1998.

T. W. FULTON, *The Sovereignty of the Sea*, Edinburgh, Blackwood, 1911.

G. GIDEL, *Le droit international public de la mer*, 3 voll., Paris, Recueil Sirey, 1933.

J. HARRISON, *Making the Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University press, 2011.

W. HAUSER, *The Legal Regime for Deep Seabed Mining Under the Law of the Sea Convention*, Deventer, Netherlands, Kluwer, 1983.

A. L. HOLLICK, *U.S. Foreign Policy and the Law of the Sea*, Princeton, Princeton University Press, 1981.

M. W. JANIS, *Sea Power and the Law of the Sea*, Lexington, Lexington Books, 1976.

R. KHAN, P. CHANDRASEKHARA RAO, *The International tribunal for the law of the sea: law and practice*, The Hague, Kluwer law international, 2001.

T. G. KRONMILLER, *The Lawfulness of Deep Seabed Mining*, vol. 1, New York, Oceana Publications, 1980.

A. LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 1961.

D. L. LARSON, *The Reagan Administration and the Law of the Sea*, in *Ocean Development and International Law Journal*, vol. 11, 1982.

U. LEANZA, *La protezione dell'ambiente marino*, in SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002.

B. MACCHESNEY, *International Law Situation and Documents 1956: Situation, Documents and Commentary on Recent Developments in the International Law of the Sea*, Washington, 1957.

E. MANN BORGESSE, *The Oceanic Circle: Governing the Seas as a Global Resource*, Tokyo, United Nations University Press, 1998.

R. MCCORQUODALE, M. DIXON, *Cases and Materials on International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003.

M. MCDUGAL & W. BURKE, *The Public Order of the Oceans – A Contemporary International Law of the Sea*, in A. D'AMATO, B. H. WESTON, R. A. FALK, *International Law and World Order*, St. Paul, Minnesota, West Publishing, 1990.

R. MONACO, *L'ordinamento internazionale in rapporto all'ordinamento statale*, Torino, Ist. Giuridico della R. Università, 1932.

J. B. MORELL, *The Law of the Sea: An Historical Analysis of the 1982 Treaty and its Rejection by the United States*, London, McFarland, 1992.

- S. D. MURPHY, *United States Practice in International Law*, vol. 2, Cambridge, Cambridge University press, 2006.
- D. P. O'CONNEL, *The International Law of the Sea*, 2 voll., Oxford, Clarendon Press, 1984.
- S. ODA, *International Law of the Resources of the Sea*, Alphen aan de Rijn, Sijthoff, 1979.
- A. G. OUDE ELFERINK, *Stability and Change in the Law of the Sea: The Role of the LOS Convention*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2006.
- C. PECK, R. S. LEE, *Increasing the Effectiveness of the International Court of Justice*, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1997.
- T. PERASSI, *La Costituzione e l'ordinamento internazionale*, Milano, Giuffrè, 1952.
- C. W. PINTO, *Problems of Developing States and their effects on decisions on the Law of the Sea*, in L. M. ALEXANDER, *Needs and Interests of the Developing Countries*, Kingston, RI, University of Rhode Island, Law of the Sea Institute, 1972.
- R. PLATZÖDER, *The 1994 United Nations Convention on the law of the sea: basic documents with an introduction*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995.
- R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, Liguori, 1968.
- C. SANGER, *Ordering the Oceans*, London, Zed Books, 1986.
- A. SCIALOJA, *Corso di diritto della navigazione*, Roma, Soc. ed. del "Foro italiano", 1943.

A. SCIALOJA, *Saggi di storia del diritto marittimo*, Roma, Soc. ed. del “Foro italiano”, 1946.

T. SCOVAZZI (a cura di), *Corso di Diritto internazionale*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2006.

T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3 ed., Milano, Giuffrè, 2002.

T. SCOVAZZI, *The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol 286, 2000.

J. K. SEBENIUS, *Negotiating the Law of the Sea*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1984.

A. SINAGRA, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Milano, Giuffrè, 2009.

Y. TANAKA, *The International Law of the Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Padova, Cedam, 2010.

F. TONELLO, *La Costituzione degli Stati Uniti*, Milano, Bruno Mondadori, 2010.

T. TREVES, *Codification du Droit International et Pratique des Etats dans le Droit de la Mer*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, IV vol. 223, 1990.

T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2005.

T. TREVES, *Il diritto del mare e l'Italia*, Milano, Giuffrè, 1995.

T. TREVES, *La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982*, Milano, Giuffrè, 1983.

T. TREVES, *Le controversie internazionali*, Milano, Giuffrè, 1999.

C. VAN BYNKERSHOEK, *De dominio maris dissertatio*, 1702.

B. VUKAS, (ed.), C. L. ROZAKIS, C. A. STEPHANOU, *The Impact of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea on Customary Law*, in *The New Law of the Sea*, New York, Elsevier Science Publishers B. V., 1983.

A. WATTS, *The International Law Commission 1949-1998*, Vol. 1, Oxford, Oxford University Press, 1999.

E. WENK, *The Politics of the Ocean*, Seattle, Washington University Press, 1972.

M. WHITEMAN, *Digest of International Law*, vol. 4, Washington, 1965.

A. YANKOV, *The International Tribunal for the Law of the Sea and the Comprehensive Dispute Settlement System of the Law of the Sea*, in R. KHAN, P. CHANDRASEKHARA RAO, *The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice*, The Hague, Kluwer law international, 2001.

*Italian Yearbook of International Law*, vol. 3, Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications, 1977.

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE, *Il diritto internazionale del mare*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2002.

AAVV, *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 2004.

### ***Articoli e periodici***

G. H. ALDRICH, *Law of the Sea*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 56, 1981.

L. M. ALEXANDER, *National Jurisdiction and the Use of the Sea*, in *Natural Resources Journal*, vol. 8, 1968.

R. P. ANAND, *Iceland's Fisheries Dispute*, in *Indian Journal of International Law*, vol. XVI, 1976.

F. BERLINGIERI, *Le convenzioni internazionali di diritto marittimo e la loro attuazione nel diritto interno*, in *Il Diritto Marittimo*, vol. I, 1999.

F. CAFFIO, *Glossario di diritto del mare*, III ed., in *Rivista Marittima*, maggio 2007.

J. I. CHARNEY, *The Equitable Sharing of Revenues from Seabed Mining*, in *Policy Issues in Ocean Law*, American Society of International Law, St. Paul, Minn., West Publishing, 1975.

J. I. CHARNEY, *The Law of the Deep Seabed Post UNCLOS III*, in *Oregon Law Review*, vol. 63, 1984.

K. W. CLARKSON, *International Law, U.S. Seabeds Policy and Ocean Resource Development*, in *Journal of Law and Economics*, vol. 17, 1974.

A. H. DEAN, *The Second Conference on the Law of the Sea: The fight for freedom of the seas*, in *American Journal of International Law*, vol. 54, 1960.

R. A. FRANK, *Jumping Ship*, in *Foreign Policy*, n. 43, 1981.

M. J. GARCIA, *International Law and Agreements: Their Effect Upon U.S. Law*, in *Congressional Research Service*, 2010.

R. A. GEDDES, *The Future of United States Deep Seabed Mining: Still in the Hands of Congress*, in *San Diego Law Review*, vol. 19, 1982.

M. I. GLASSNER, *Developing Land-Locked States and the Resources of the Seabed*, in *San Diego Law Review*, vol. 11, 1974.

S. GOROVE, *The Concept of "Common Heritage of Mankind": A Political, Moral or Legal Innovation*, in *San Diego Law Review*, vol. 9, 1972.

S. GROVES, *Accession to the U.N. Convention on the Law of the Sea Is Unnecessary to Secure U.S. Navigational Rights and Freedoms*, in *Backgrounder*, no. 2599, 2011.

S. GROVES, *Accession to U.N. Convention on the Law of the Sea Would Expose the U.S. to Baseless Climate Change Lawsuits*, in *Backgrounder*, no. 2660, 2012.

S. GROVES, *U.S. Accession to U.N. Convention on the Law of the Sea Unnecessary to Develop Oil and Gas Resources*, in *Backgrounder*, no. 2688, 2012.

S. GROVES, *Why Reagan Would Still Reject the Law of the Sea Treaty*, in *The Heritage Foundation*, 24/10/2007.

S. GROVES, N. D. LORIS, *Law of the Sea Treaty: Bad for American Energy Policy*, in *Issue Brief*, no. 3659, 2012.

H. D. HEDBERG, *Ocean floor boundaries*, in *Science*, vol. 204, no. 438, 1979.

H. G. KNIGHT, *Foreword: Law of the Sea Negotiations 1971-1972 – From Internationalism to Nationalism*, in *San Diego Law Review*, vol. 9, 1972.

J. F. LAYLIN, *Past, Present and Future Development of the Customary International Law of the Sea*, in *International Lawyer*, vol. 5, no. 3, 1971.

U. LEANZA, *Giurisdizione nazionale e navigazione marittima internazionale*, in *Il Diritto Marittimo*, vol. I, 1999.

L. T. LEE, *The Law of the Sea Convention and Third States*, in *American Journal of International Law*, vol. 77, 1983.

E. MILES, *An Interpretation of the Geneva Proceeding, Part II*, in *Ocean Development and International Law Journal*, vol. 3, no. 4, 1976.

B. H. OXMAN, *The High Seas and the International Seabed Area*, in *Michigan Journal of International Law*, vol. 10, 1989.

D. W. PROUDFOOT, *Guarding the Treasures of the deep: The Deep Seabed Hard Mineral Resources Act*, in *Harvard Journal on Legislation*, vol. 10, 1973.

G. PACCIONE, *Il diritto internazionale del Mare dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Montego Bay*, in *Diritto.net*.

E. L. RICHARDSON, *Law of the Sea: A Reassessment of U.N. Interests*, in *Mediterranean Quarterly*, vol. 1, 1990.

P. L. SAFFO, *The Common Heritage of Mankind: Has the General Assembly Created a Law to Govern Seabed Mining?*, in *Tulane Law Review*, n. 53, 1979.

J. R. STEVENSON, *Legal Regulation of Mineral Exploitation in the Deep Seabed*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 65, 1971.

J. R. STEVENSON, *Third United Nation Conference on Law of the Sea: The 1975 Geneva Session*, in *American Journal of International Law*, vol. 69, 1975.

T. TREVES, *Il nuovo diritto del mare e le convenzioni internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, in *Il Diritto Marittimo*, vol. I, 1999.

T. TREVES, *Le Règlement du Tribunal international du droit de la mer entre tradition et innovation*, in *Annuaire français de droit international*, 1997.

J. VAN DYKE, C. YUEN, "Common Heritage" v. "Freedom of the High Seas". *Which Governs the Seabed?*, in *San Diego Law Review*, vol. 19, 1982.

*Journal du droit international*, Paris.

## *Atti internazionali e documenti*

### Trattati e convenzioni:

*Intesa tecnica tra la Marina Militare italiana e la Marina Militare tunisina riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la cooperazione operativa, Roma, 10/11/1998.*

*Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, UNGA Resolution 50/24, December 5, 1995.*

*Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, UNGA Resolution 48/263, July 28, 1994.*

*United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, UNGA Resolution 47/192, 22 December 1992.*

*United Nations Conference on Environment and Development, UNGA Resolution 44/228, 22 December, 1989.*

*United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships, Geneva, 7 February 1986.*

*United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982.*

*Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 19 September 1979.*

*International Convention on Maritime Search and Rescue, (SAR), Hamburg, 27 April 1979.*

*International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, (STCW), London, 7 July 1978.*

*International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), London, 1 November 1974.*

*Convention on International Trade of Endangered Species (CITES), Washington, 3 March 1973.*

*International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (MARPOL), London, 17 February 1973.*

*Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, London, 29 December 1972.*

*International Convention for Safe Containers (CSC), London 2 December 1972.*

*Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGs), London, 20 October 1972.*

*International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND), London, 18 December 1971.*

*Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969.*

*International Convention on Load Lines, London, 5 April 1966.*

*United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*, Geneva, 29 April 1958.

*United Nations Convention on the High Seas*, Geneva, 29 April 1958.

*United Nations Convention on the Continental Shelf*, Geneva, 29 April 1958.

*United Nations Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*, Geneva, 29 April 1958.

*Charter of the United Nations*, San Francisco, 26 June 1945.

### Documenti e rapporti:

*Exploitation of polymetallic nodules in the Area, Report of the Secretary-General*, Eighteenth session, Kingston, Jamaica 16-27 July 2012, Doc. ISBA/18/C/4, 25 April 2012.

U.S. COMMISSION ON OCEAN POLICY, *An Ocean Blueprint for the 21<sup>st</sup> Century, Final Report of the U.S. Commission on Ocean Policy*, September 2004.

*International Maritime Organization Assembly*, 22<sup>nd</sup> Session, Res. A.924(22), 22 January 2002.

*International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)*, 2003.

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, *Our Common Future*, Oxford, Oxford University press, 1987.

T. B. KOH, *A Constitution for the Oceans*, in UNITED NATIONS, *The Law of the Sea – Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index*, New York, 1983.

*Statement by the President on United States Ocean Policy*, March, 10, 1983, in *Weekly Compilation of Presidential Documents*, No. 10.

*United Nations Conference on the Law of the Sea, Official Records*, vol. XVII, Plenary Meetings, UN Doc. A/CONF.62/SR.192, Montego Bay, 9/12/1982.

*Statement of President Reagan, January 29, 1982*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 82, March 1982.

*White House Fact Sheet*, in *U.S. Department of State Bulletin*, vol. 82, March 1982.

*Statement Made by Mr. G. D. Arsenis*, 15 July 1974, UN Doc. A/CONF.62/32, in *Official Records, UNCLOS III*, vol. III.

UNITED STATES PRESIDENT R. NIXON, *U.S. Foreign Policy for the 1970s: The Emerging Structure of Peace. A Report to the Congress*, in *U.S. Department of State Bulletin* vol. 66, 1972.

*Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction*, in UN General Assembly, Res. 2749 (XXV), 1933<sup>rd</sup> Plenary Meeting, 17 December 1970.

*United Nations General Assembly, 1933<sup>rd</sup> plenary meeting*, Doc. A/RES/25/2749, 12 December 1970.

*Report of the Commission on Marine Science, Engineering and Resources*, United States Government Printing Office, Washington, D.C., January 1969.

*United Nations General Assembly, Official Records, 22<sup>nd</sup> Session First Committee*, Doc. A/C.1/PV.1515, 1 November 1967.

*Second UN Conference on Law of the Sea: Official Records: Summary Records of Plenary Meetings and Meetings of the Committee of the Whole*. UN Doc. A/CONF. 19/9, Geneva 17March – 26 April 1960.

*Second UN Conference on Law of the Sea: Official Records: Summary Records of Plenary Meetings and Meetings of the Committee of the Whole*. UN Doc. A/CONF. 19/8, Geneva 17March – 26 April 1960.

*United Nations Conference on the Law of the Sea, Official Records*, vol. III, UN Doc. A/CONF.13/C.1/L137, Geneva, 24 February to 27 April 1958.

*United Nations Conference on the Law of the Sea, Official Records*, vol. II, Plenary Meetings, UN Doc. A/CONF.13/38, Geneva, 1958.

*Report of the International Law Commission Covering the Work of its Eight Session*, General Assembly Official Record, 11<sup>th</sup> Session, Supplement no. 9 (A/3159), 1956.

UNITED NATIONS, *Laws and Regulations on the Régime of the High Seas*, vol. I, New York, 1951.

UNITED NATIONS, *Yearbook of the International Law Commission 1956*, vol. II, New York, 1957.

## ***Normativa***

*Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea.*

*Statute of the International Court of Justice.*

### **Italia:**

D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, in G.U. n. 26, 1/02/2012.

D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in G.U. n. 24, 29/01/2008.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in G.U. n. 88, 14/04/2006.

D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, in G.U. n.145, 23/06/2004.

L. 30 luglio 2002, n. 189, in G.U. n. 199, 26/08/2002.

L. 12 aprile 1995, n. 147, in G.U. n. 99, 29/04/1995.

L. 2 dicembre 1994 n. 689, in G.U. n. 295, 19/12/1994.

L. 28 febbraio 1992, n. 220, in G.U. n. 62, 14/03/1992.

L. 26 giugno 1990 n. 162, in G.U. n.147, 26/06/1990.

L. 3 aprile 1989, n. 147, in G.U. n. 97, 27/04/1989.

L. 25 agosto 1988, n. 381, in G.U. n. 205, 1/09/1988.

D.P.R. 11 marzo 1988, n. 200, in G.U. n. 139, 15/06/1988.

L. 8 luglio 1986, n. 349, in G.U. n.162, 15/07/1986.

L. 21 novembre 1985, n. 739, in G.U. n. 295, 16/12/1985.

L. 20 febbraio 1985, n. 41, in G.U. n. 52, 1/03/1985.

L. 31 dicembre 1982, n. 979, in G.U. n. 16, 18/01/1983.

L. 2 maggio 1983 n. 305, in G.U. n. 174, 27/06/1983.

L. 4 giugno 1982 n. 438, in G.U. n. 193, 15/07/1982.

L. 5 agosto 1981, n. 503, in G.U. n. 250, 11/09/1981.

L. 23 maggio 1980, n. 313, in G.U. n. 190, 12/07/1980.

L. 23 maggio 1980, n. 290, in G.U. n. 181, 3/07/1980.

D. Min. Marina mercantile 25 settembre 1979, in G.U. n. 275, 8/10/1979.

L. 3 febbraio 1979, n. 67, in G.U. n. 61, 2/03/1979.

L. 25 gennaio 1979, n. 30, in G.U. n. 40, 9/02/1979.

L. 27 dicembre 1977, n. 1085, in G.U. n. 48, 17/02/1978.

D.P.R. 16 dicembre 1977 n. 960, in G.U. n. 1, 2/01/1978.  
L. 3 giugno 1978, n. 348, in G.U. n. 191, 10/07/1978.  
L. 3 giugno 1978, n. 347, in G.U. n. 191, 10/07/1978.  
L. 6 aprile 1977 n. 185, in G.U. n. 129, 13/05/1977.  
L. 19 dicembre 1975, n. 874, in G.U. n. 49 del 24/02/1976.  
L. 9 dicembre 1975, n. 723, in G.U. n. 4, 7/01/1976.  
L. 14 agosto 1974, n. 359, in G.U. n. 218, 21/08/1974.  
D.P.R. 22 maggio 1969 n. 830, in G.U. n. 302, 29/11/1969.  
D.P.R. 8 aprile 1968, n.777, in G.U. n. 176, 13/07/1968.  
L. 21 luglio 1967, n. 613, in G.U. n. 194, 3/08/1967.  
L. 14 luglio 1965, n. 963, in G.U. n. 203, 14/08/1965.  
L. 8 dicembre 1961 n. 1658, in G.U. n. 75, 22/03/1962.  
*Codice della navigazione italiano*, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in G.U. n. 93, 18/04/1942.

#### UE:

Reg. (CE) n. 1005/2008, 29 settembre 2008, in G.U.U.E. n. L286, 29/10/2008.  
Reg. (CE) n. 1967/2006, 21 dicembre 2006, in G.U.U.E. n. L 409, 30/12/2006.  
Reg. (CE) n. 1198/2006, 27 luglio 2006, in G.U.U.E. n. L 223, 15/08/2006.  
Reg. (CE) n. 1626/1994, 27 giugno 1994, in G.U.U.E. n. L 171, 6/07/1994.

#### USA:

*Maritime Pollution Prevention Act*, 21 July 2008.  
*Maritime Transportation Security Act*, 25 November 2002.  
*Oceans Act*, 25 July 2000.  
*Deep Seabed Hard Mineral Resources Act*, 28 June 1980.  
*U.S. Statutes at Large*, vol. I, Boston, 1845.

## ***Sentenze***

ITLOS, *The M/V "SAIGA" (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea)*, 1 July 1999.

ICJ *Land, Island and Maritime Frontier Dispute Case (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening)*, 11 September 1992.

ICJ *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) Case (United States of America v. Italy)*, 20 July 1989.

ICJ *Frontier Dispute Case (Burkina Faso/Republic of Mali)*, 22 December 1986.

ICJ *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area Case (Canada/United States of America)*, 12 October 1984.

ICJ *Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)*, 24 February 1982.

ICJ *North Sea Continental Shelf Case (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands)*, 20 February 1969.

*Sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 67*, 22 dicembre 1961.

ICJ *Fisheries Case (United Kingdom v. Norway)*, 18 December 1951.

*U.S.A. Federal Case United States v. Kessler*, 23 October 1829.

### ***Siti internet***

Affari Internazionali, rivista online di politica, strategia ed economia:

<http://www.affarinternazionali.it/>

Chronological lists of ratifications of accessions and successions to the UN Convention on the Law of the Sea, 1982 and the related Agreements:

[http://www.un.org/depts/los/reference\\_files/chronological\\_lists\\_of\\_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea)

Congressional Research Service (Library of the United States Congress):

<http://www.loc.gov/crsinfo/>

Consortia Nodules:

[http://wwz.ifremer.fr/drogm\\_eng/Mineral-resources/Polymetallic-nodules/Nodule-consortia/](http://wwz.ifremer.fr/drogm_eng/Mineral-resources/Polymetallic-nodules/Nodule-consortia/)

Diritto.net:

<http://www.diritto.net/index.php>

EUR-Lex, diritto dell'Unione europea e documenti dell'UE:

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

<http://www.gazzettaufficiale.it/>

International Court of Justice:

<http://www.icj-cij.org/homepage/index.php>

International Maritime Organization:

<http://www.imo.org/Pages/home.aspx>

International Tribunal for the Law of the Sea:

<http://www.itlos.org/>

ITRA – Banca dati dei Trattati Internazionali:

<http://itra.esteri.it/>

Lexambiente – Rivista giuridica online:

<http://lexambiente.it/>

Normattiva, il portale della legge vigente:

<http://www.normattiva.it/>

The American Society of International Law:

<http://www.asil.org/>

The Hague Academy of International Law:

<http://www.hagueacademy.nl/>

The U.S. Commission on Ocean Policy:

<http://www.oceancommission.gov/>

United Nations:

<http://www.un.org/>

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea:

<http://www.un.org/Depts/los/index.htm>

United Nations Treaty Collection:

<http://treaties.un.org/home.aspx>